




**PTGM**

Piano Territoriale  
Generale Metropolitan

**PROGETTO PRELIMINARE**

Progetto preliminare

*Articolo 6 legge regionale n. 56 del 5/12/1977*



**NORME DI ATTUAZIONE**



Città Metropolitana di Torino

# Piano Territoriale Generale Metropolitano

## NORME DI ATTUAZIONE

**Stefano LO RUSSO**, *Sindaco della Città metropolitana di Torino*

**Jacopo SUPPO**, *Vicesindaco metropolitano*

**Pasquale Mario MAZZA**, *Consigliere delegato alla pianificazione territoriale, difesa del suolo, trasporti e protezione civile*

## **COORDINAMENTO GENERALE E RESPONSABILE DEL PROGETTO**

### **DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA VIABILITÀ**

Arch. Claudio SCHIARI, direttore Dipartimento Territorio, edilizia viabilità

Arch. Irene MORTARI, Responsabile Unità di Progetto PTGM - Coordinamento progetto

Ing. Giannicola MARENGO

## **UNITÀ DI PROGETTO E FUNZIONARI DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HANNO PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE DEL PTGM**

### **DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ**

Claudio Schiari (dirigente), Giannicola Marengo, Irene Mortari, Monica Godino, Stefania Grasso, Gianfranco Manca, Guido Pavesio, Elena Pedon

Luca Beria, Stefania Falletti, Beatrice Pagliero, Nadio Turchetto, Luciano Viotto (*Unità specializzata Urbanistica e co-pianificazione*)

#### **Direzione di dipartimento Protezione civile**

Sabrina Bergese (dirigente), Francesco Vitale

#### **Direzione di dipartimento - Coordinamento viabilità 1**

Matteo Tizzani (dirigente), Tullio Beiletti, Roberto Falvo

### **DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

Matteo Barbero (dirigente), Valeria Sparano, Paola Boggio Merlo, Paola Violino (*Unità specializzata tutela flora e fauna*)

#### **Direzione di dipartimento - Sviluppo rurale e montano**

Elena Di Bella (dirigente), Alberto Pierbattisti, Anna Rinaldi

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Claudio Coffano (dirigente), Luciana D'Errico

#### **Direzione di dipartimento - Rifiuti bonifiche e sicurezza dei siti produttivi**

Pier Franco Ariano (dirigente), Agata Fortunato, Valeria Veglia, Luigi Soldi

#### **Direzione di dipartimento - Risorse idriche e tutela dell'atmosfera**

Guglielmo Filippini (dirigente), Alessandro Bertello, Gianna Betta, Alberto Cucatto, Luca Iorio, Vincenzo Latagliata, Claudia Rossato, Emanuela Sarzotti

#### **Direzione di dipartimento - Sistemi naturali**

Gabriele Bovo (dirigente), Simonetta Alberico, Paola Vayr

#### **DIREZIONE AZIONI INTEGRATE CON GLI ENTI LOCALI**

Massimo Vettoretti (dirigente)

Gabriele Papa, Lucia Mantelli (*Unità specializzata Tutela del territorio*)

#### **DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE, ITC**

Filippo Dani (dirigente), Andrea Ardito

#### **DIREZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI E I TERRITORI**

Carla Gatti (dirigente), Michele Fassinotti, Giancarlo Viani

#### **Per le Analisi territoriali, elaborazioni e cartografiche e supporto informatico**

**CSI Piemonte** - Andrea Ballocca, Stefania Ciarmoli, Antonio Marincola, Antonino Militello, Marcella Muti, Francesco Scalise

#### **Per gli aspetti amministrativi e contabili**

Roberta Chiesa, Assunta Viola - *Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità*

#### **Per gli aspetti giuridici**

Avv. Alessandro Licci Marini

### **DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ**

[ptgm@cittametropolitana.torino.it](mailto:ptgm@cittametropolitana.torino.it)

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ufficio-di-piano>

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

# Piano Territoriale Generale Metropolitano

<b>TITOLO 1.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>6</b>
Articolo 1	<i>NFC - Natura, finalità e contenuti del Piano territoriale generale metropolitano</i> .....	6
Articolo 2	<i>OBSG - Obiettivi e strategie generali</i> .....	7
Articolo 3	<i>PPP - Raccordo tra pianificazione metropolitana, Piano territoriale regionale e Piano paesaggistico regionale</i> .....	8
Articolo 4	<i>VAL - Efficacia del PTGM e delle disposizioni attuative</i> .....	8
Articolo 5	<i>ATAD - Attuazione e adeguamento PTGM</i> .....	9
Articolo 6	<i>PPMSET - Piani e programmi metropolitani di settore</i> .....	10
Articolo 7	<i>VAR - Durata del PTGM e sue modificazioni e varianti</i> .....	10
Articolo 8	<i>SALV - Misure di salvaguardia e loro applicazione</i> .....	11
Articolo 9	<i>ZO - Zone omogenee e ambiti sovracomunali</i> .....	11
Articolo 10	<i>ATPSP - Accordi territoriali, progetti strategici, perequazione territoriale</i> .....	12
Articolo 11	<i>SIG - Sistema della conoscenza del territorio e sistema informativo geografico metropolitano</i> .....	13
Articolo 12	<i>VAS - Valutazione ambientale strategica e monitoraggio</i> .....	14
Articolo 13	<i>ECP - Elaborati costitutivi del PTGM</i> .....	15
<b>TITOLO 2.</b>	<b>SOSTENIBILITA' E RESILIENZA</b> .....	<b>17</b>
Articolo 14	<i>SRA – Sostenibilità e resilienza</i> .....	17
Articolo 15	<i>DISGEO - Difesa del suolo</i> .....	18
Articolo 16	<i>INVA - Invarianza, attenuazione idraulica e de-impermeabilizzazione</i> .....	19
Articolo 17	<i>DLT - Contenimento del consumo di suolo - Aree dense, libere e di transizione: definizioni e azioni di tutela</i> .....	21
Articolo 18	<i>SOSURB - Sostenibilità e qualità Negli insediamenti urbani e degli impianti</i> .....	23
Articolo 19	<i>IVAU - Infrastrutture verdi in ambito urbano</i> .....	24
Articolo 20	<i>Mitigazione e compensazione degli impatti ambientali negativi, Catalogo “CIRCA”</i> .....	26
<b>TITOLO 3.</b>	<b>SISTEMA INSEDIATIVO</b> .....	<b>28</b>
CAPO 1.	<b>SISTEMA RESIDENZIALE</b> .....	<b>28</b>
Articolo 21	<i>RES - Fabbisogno residenziale</i> .....	28
Articolo 22	<i>RES - Fabbisogno di edilizia sociale</i> .....	29
Articolo 23	<i>GER – Polarità e gerarchia urbana metropolitana</i> .....	30
CAPO 2.	<b>SISTEMA PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI</b> .....	<b>32</b>
Articolo 24	<i>PROGEN – Attività ed Aree produttive, industriali, artigianali e logistica</i> .....	32
Articolo 25	<i>APIM – Nuove aree destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e logistica ed ampliamento delle aree esistenti</i> .....	34

Articolo 26 PROES – Ampliamento di Aree produttive, industriali, artigianali e logistica all'esterno degli APIM .....	35
Articolo 27 COM - Programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio .....	36
Articolo 28 RUR - Aree ed insediamenti rurali ed agricoli .....	37
Articolo 29 AGRI - Aree a elevato interesse agronomico e altre aree di particolare interesse agronomico.....	39
Articolo 30 VITI - Aree della viticoltura .....	41
Articolo 31 IZOO - Insediamenti zootecnici e impianti di digestione anaerobica .....	42
Articolo 32 BOS - Boschi, foreste e aree non costituenti bosco .....	42
Articolo 33 RIF - Localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e interventi di bonifica 43	43
Articolo 34 IPE - Impianti per la produzione di energia.....	45
<b>TITOLO 4. SISTEMA PAESAGGIO E BENI STORICO CULTURALI .....</b>	<b>47</b>
Articolo 35 RSCFM - Rete storico-culturale e fruitiva metropolitana.....	47
Articolo 36 CSTOR - Centri e nuclei storici .....	49
Articolo 37 REM - Rete di itinerari, percorsi e Patrimonio escursionistico metropolitano .....	51
Articolo 38 INVI - Intorni visivi e belvedere .....	52
Articolo 39 MONT- Montagna.....	53
Articolo 40 PROST - Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico 54	54
Articolo 41 SAP - Spazi aperti periurbani (SAP) .....	54
<b>TITOLO 5. SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI, BLU E DELLE AREE NATURALI PROTETTE 57</b>	
Articolo 42 RIV - Rete Metropolitana delle Infrastrutture Verdi .....	57
Articolo 43 COFL - Contratti di fiume e Contratti di lago .....	60
Articolo 44 CORR - Fasce perifluviali, perilacuali, territori contermini, corridoi di connessione ecologica (corridor).....	60
Articolo 45 APROT- Aree naturali protette, aree contigue, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000) e zone naturali di salvaguardia .....	64
<b>TITOLO 6. SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' .....</b>	<b>66</b>
Articolo 46 COLMA – Obiettivi generali, sostenibilità e Resilienza delle infrastrutture stradali e della mobilità .....	66
Articolo 47 COLMA - Azioni e Ricezione negli strumenti urbanistici generali .....	67
Articolo 48 COLMA - Sistema infrastrutturale di C.so Marche e corridoio della nuova Linea Torino - Lione.....	68
Articolo 49 PUMS - Rapporti tra PTGM e PUMS .....	69
Articolo 50 BLAR - Infrastrutturazione telematica del territorio .....	69
<b>TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>70</b>
Articolo 51 FIN - Norme finali .....	70

# TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 1 NFC - NATURA, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO

1. Il Piano Territoriale Generale Metropolitan (di seguito, **PTGM**) è lo strumento di pianificazione territoriale generale della Città metropolitana di Torino (di seguito, **CMT**o), elaborato, redatto e formato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 44, lettera b), della L. 7 aprile 2014, n. 56, all'art. 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e all'art. 8 dello Statuto metropolitano. Il PTGM assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera b) L.R. 56/1977.
2. Il PTGM considera l'intero territorio della CMT o e definisce la pianificazione territoriale generale configurandone l'assetto, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, contenendo il consumo del suolo, e considerando la pianificazione comunale esistente. Il PTGM coordina le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.
3. Il PTGM è redatto in conformità alle previsioni del *Piano territoriale regionale* (di seguito, **PPR**) approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011 e del *Piano paesaggistico regionale* (di seguito, **PPR**) approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché in coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati a valenza territoriale.
4. Il PTGM definisce:
  - a. le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
  - b. le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, culturali e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
  - c. i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche e alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
  - d. i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
  - e. i casi e gli ambiti territoriali nei quali la specificazione o l'attuazione del PTGM è devoluta, anche attraverso l'impiego di intese fra pubbliche amministrazioni e fra queste e soggetti privati, ad altro strumento o progetto o complesso di progetti.
5. Il PTGM costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.
6. Nel perseguire gli obiettivi del PTGM, la CMT o ricerca la partecipazione degli altri Enti Locali, delle amministrazioni interessate e delle forme associate che svolgono funzioni in materia di pianificazione urbanistica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, responsabilità istituzionale, leale collaborazione, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
7. Le Zone omogenee di cui all'articolo 27 dello Statuto metropolitano, anche articolate in sotto zone, e le Unioni di Comuni, costituiscono ambiti sovracomunali privilegiati per la concertazione delle politiche territoriali ed urbanistiche ai fini dell'attuazione del PTGM.
8. Il PTGM, per quanto di competenza, anche attraverso i propri piani di settore, contribuisce all'attuazione delle strategie e delle azioni delineate nel Piano Strategico Metropolitan triennale, approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 1, comma 44, lettera a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

### Riferimenti normativi

L. 56/2014, art.1 co.44

D.Lgs. 267/2000, art.20

L.R. 56/1977, artt. 1, 1bis co.1, 2, 3 e art.5 c.8

Statuto metropolitano, art.8

### Pianificazione e programmazione

Piano strategico metropolitano

Piano territoriale regionale

Piano paesaggistico regionale

## ARTICOLO 2 OBSG - OBIETTIVI E STRATEGIE GENERALI

1. Il PTGM orienta l'attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il PTGM reca la disciplina volta ad assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio dell'intera Città metropolitana e delle Zone omogenee, anche con riferimento alle specifiche vocazioni dei territori, coerentemente con il *Green Deal europeo* e con il principio del *Do No Significant Harm – DNSH* (non arrecare un danno significativo all'ambiente).
3. Il PTGM opera attraverso le proprie disposizioni, secondo il grado di efficacia di cui al successivo art. 4, per il raggiungimento della priorità dello sviluppo sostenibile di cui al comma che precede, declinato nei seguenti macro obiettivi e macro strategie generali.

### MACRO OBIETTIVI

- **Resilienza del sistema territoriale metropolitano e delle sue comunità rispetto agli impatti negativi derivanti da fenomeni naturali ed antropici**, attraverso la valutazione delle vulnerabilità territoriali intrinseche e degli impatti delle trasformazioni sul sistema naturale e su quello antropizzato, per rispondere alle sfide attuali e prepararsi a quelle future, anche integrando le strategie e le azioni per la manutenzione del territorio e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e quelle per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- **Sviluppo sostenibile diffuso e di qualità della Città metropolitana nel suo complesso**: riduzione del divario tra aree periferiche/svantaggiate ed aree maggiormente servite, riconoscimento del ruolo dei poli urbani medi e minori, migliori connessioni tra i territori e accessibilità ai servizi, riconoscimento delle vocazioni locali e valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche in un progetto di rete;
- **Migliore livello di competitività del territorio metropolitano ed attrazione di investimenti qualificati**;
- **Efficacia e tempestività dell'azione di governo del territorio**.

### MACRO STRATEGIE

- **Sostenibilità sociale, ambientale ed economica**, come condizione per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle trasformazioni territoriali urbane, infrastrutturali ed ambientali;
- **Attenzione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in tutte le azioni di pianificazione** territoriale ed urbanistica e di progettazione delle trasformazioni del territorio;
- **Salvaguardia del capitale naturale e della biodiversità**: uso razionale e consapevole delle risorse a partire dal suolo (produzione alimentare e di altra biomassa, filtraggio delle acque, produzione di altri servizi ecosistemici) orientando a un consumo a saldo zero, prediligendo la riorganizzazione e l'efficientamento delle aree già urbanizzate, la rigenerazione urbana, il recupero degli involucri edilizi dismessi e delle aree degradate non ripristinabili alla condizione di naturalità originaria e promuovendo una progettazione attenta all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica;
- **Incremento quali-quantitativo delle risorse ambientali e paesaggistiche e della capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici**, attraverso una pianificazione e programmazione sovralocale ed integrata delle misure di compensazione delle trasformazioni antropiche, la riqualificazione di aree compromesse (prioritariamente ad usi naturali), la declinazione alla scala metropolitana e locale della Infrastruttura verde e l'ampliamento del sistema delle aree protette;
- **Riequilibrio del rapporto pianura-montagna e conferma della multipolarità urbana**, a partire da una migliore accessibilità ai servizi di base, una equa distribuzione delle risorse, un rafforzato dialogo tra i territori, un migliore reciproco scambio di flussi tra aree rurali e urbane;
- **Contesto abile ad attrarre cittadini ed imprese**, operando per rendere l'intero territorio metropolitano maggiormente sicuro ed ospitale (es. contenimento del rischio idrogeologico, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturale e paesaggistico, migliore accessibilità ai servizi);
- **Pianificazione integrata metropolitana e coesione territoriale**, ricercando dialogo e coerenza fra le diverse posizioni ed esigenze della pianificazione e della programmazione territoriale, anche individuando le Zone omogenee come possibili luoghi di sperimentazione di azioni di pianificazione sovra locale e partecipata, per affrontare problemi complessi alle diverse scale (locale, metropolitana e globale);
- **Informatizzazione e digitalizzazione degli strumenti urbanistici e sistemi di supporto alla decisione**, per una più efficace, integrata ed efficiente pianificazione, attuazione e monitoraggio delle azioni.

#### Riferimenti normativi

L.R. 56/1977, artt. 1bis, art. 1bis c.3 lett.c), art. 5

### ARTICOLO 3 PPP - RACCORDO TRA PIANIFICAZIONE METROPOLITANA, PIANO TERRITORIALE REGIONALE E PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1. Il PTGM, predisposto ed approvato nel rispetto delle previsioni del PTR, **assume nella loro interezza e valenza gli obiettivi di qualità paesaggistica e le prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso di cui all'art. 2, comma 4 delle Norme di Attuazione del PPR** e del relativo Regolamento attuativo.
2. Il PTGM concorre all'attuazione delle finalità generali del PPR recependone ed attuandone i contenuti rispetto alla scala metropolitana, tenuto conto delle caratteristiche del territorio nel suo insieme e delle Zone omogenee; riconosce il quadro strutturale definito dal PPR, verifica, ed integra ove necessario, le componenti strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio alla scala metropolitana, e disciplina le azioni trasformative al fine di salvaguardare la consistenza e la leggibilità del paesaggio.
3. Il PTGM persegue la valorizzazione e la fruibilità sostenibile dei paesaggi, realizzando approfondimenti tematici e promuovendo progetti strategici a regia metropolitana, con il coinvolgimento dei Comuni, delle Unioni e delle Zone omogenee.

#### Riferimenti normativi

L.R. 56/1977, art.8bis

#### Pianificazione e programmazione

PPR

DPGR 22.3.2019, n.4/RPTR

### ARTICOLO 4 VAL - EFFICACIA DEL PTGM E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Il PTGM è lo strumento di riferimento in base al quale la CMT0 verifica, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei programmi, dei piani e dei progetti con l'assetto generale del territorio metropolitanano e con le determinazioni operanti nelle varie materie sottoposte a tutela.
2. Il PTGM costituisce quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali e relative varianti di cui alla L.R. 56/1977, dei piani e programmi settoriali di area vasta, per la territorializzazione delle strategie e dei progetti di rilievo metropolitanano.
3. Il PTGM ha efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti di legge, sull'intero territorio metropolitanano, su parti di esso o su temi determinati secondo le previsioni contenute nelle sue Norme.
4. Le disposizioni del PTGM, ove non espressamente rivolte a specifici destinatari, regolano la condotta amministrativa e programmatica della CMT0, e sono rivolte a tutti i soggetti interessati alle azioni e alle situazioni contemplate dalle norme stesse.
5. **Le disposizioni attuative del PTGM hanno carattere fra di loro complementare** e, ai fini della loro efficacia, si articolano in:
  - a. **Prescrizioni immediatamente prevalenti (PP)**
  - b. **Direttive che esigono attuazione (DA)**
  - c. **Indirizzi e criteri (I)**
6. Le lettere **PP, DA, I** poste accanto al numero dei commi degli articoli, indicano i diversi gradi di efficacia in base al precedente comma 5. Le disposizioni non contrassegnate con lettere sono da intendersi come riferimenti illustrativi, esplicativi o richiami a norme sovraordinate.
7. Le **prescrizioni immediatamente prevalenti (PP)** sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite; trovano piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di chiunque ed hanno efficacia a far data dalla pubblicazione del Piano approvato, senza necessità di previo recepimento da parte di strumenti o atti subordinati; tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.
8. Le **direttive che esigono attuazione (DA)** per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente prevalenti, che richiedono di essere recepite nella pianificazione locale e la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della programmazione. Eventuali scostamenti devono essere adeguatamente motivati. Tali direttive si applicano ai soggetti pubblici e privati in seguito al loro recepimento negli strumenti e negli atti predetti.
9. Gli **indirizzi e criteri (I)** consistono in disposizioni di orientamento per lo sviluppo della pianificazione metropolitana e sono tradotti a livello locale dagli strumenti di pianificazione, dai

#### Riferimenti normativi

Comma 2 PTGM:  
L.R. 56/1977, art.4 co.4

Comma 3, PTGM:  
L.R. 56/1977, art.8 co.1

Comma 5 PTGM:  
L.R. 56/1977, art.5 co.6



progetti e dai piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.

10. Le **tavole di piano** di cui all'Articolo 13, comma 1, lett. b, raffigurano i luoghi ove devono essere applicate le disposizioni del PTGM.
11. Le **linee guida (LG)** di cui all'Articolo 13, comma 1, lett. c1, costituiscono elaborati che, ove non diversamente specificato, contengono indicazioni a carattere tecnico/procedurale e gestionale, riferite a temi puntuali e/o diffusi e complessi. Le linee guida possono essere rivolte sia agli Uffici metropolitan, sia ai Comuni e agli altri soggetti che operano su temi della pianificazione territoriale. Nelle more dell'adozione delle linee guida, le disposizioni che rinviano alle stesse disciplinano, per quanto applicabili, i relativi procedimenti. Per le modalità di adozione di nuove linee guida e di modifica di quelle già approvate si rimanda all'Articolo 7, commi 2 e 3.
12. Gli **elaborati tecnici e statistici** di cui all'Articolo 13, comma 1, lett. f, costituiscono il quadro conoscitivo di riferimento su cui si fonda il PTGM e forniscono supporto alla lettura ed interpretazione delle norme di piano, nonché al suo monitoraggio.
13. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, i piani regolatori generali comunali ed intercomunali e relative varianti di cui alla L.R. 56/1977 sono di seguito denominati indicati anche come "**piani urbanistici locali**".

**Riferimenti normativi**

Comma 1 PTGM:  
L.R. 56/1977,  
art.8bis co.2

Comma 3 PTGM:  
L.R. 56/1977,  
artt.15, 16, 17 e  
17bis

**ARTICOLO 5 ATAD - ATTUAZIONE E ADEGUAMENTO PTGM**

1. Il PTGM si attua attraverso l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, secondo il grado di efficacia di cui all'Articolo 4, mediante la verifica di conformità e l'adeguamento, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2 della L.R. 56/1977:
  - dei piani regolatori generali comunali e intercomunali;
  - dei piani e dei programmi di settore;
  - dei progetti di rilievo metropolitan o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
2. I **piani regolatori generali, comunali e intercomunali, e le loro revisioni e varianti, per le parti interessate**, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 56/1977, **si adeguano** al PTGM e ai relativi piani settoriali, che verificano e sviluppano con riferimento all'organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
3. Le **varianti strutturali, le varianti semplificate e le revisioni** ai piani regolatori generali **sono conformi al PTGM** e ai relativi piani settoriali e ne attuano le previsioni ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17 e del comma 1 dell'art. 17 bis, L.R. 56/1977.
4. Le **varianti parziali** di cui all'art. 17, comma 5, L.R. 56/1977 sono sottoposte a **verifica di compatibilità** con le previsioni del PTGM, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della medesima L.R., fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8 delle presenti Norme.
5. **Gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano** gli strumenti di pianificazione entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTGM. Dall'approvazione del PTGM gli enti gestori delle aree naturali protette non possono adottare nuovi strumenti di pianificazione o revisioni al proprio strumento che non siano comprensive dell'adeguamento al PTGM.
6. Il PTGM si attua altresì mediante accordi, intese, concertazioni ed atti di programmazione negoziata, con il concorso di tutti i soggetti che operano nel territorio della CMT0.
7. La conformità al PTGM ed ai suoi piani settoriali, nonché le modalità di attuazione degli stessi sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione dei piani e strumenti di cui al comma 2 che precede e sono evidenziate dal proponente nell'ambito della relazione illustrativa, esplicitando i criteri adottati per il raggiungimento degli obiettivi del PTGM e per l'attuazione dei disposti e delle strategie, in relazione allo specifico contesto su cui opera il piano di settore; sono altresì esplicitate le modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del piano.
8. Per favorire l'adeguamento dei piani di cui ai commi da 1 a 5 che precedono e per la verifica di conformità o compatibilità degli atti di pianificazione proposti da Enti pubblici o privati (SUAP e altri soggetti) con le disposizioni del PTGM, il PTGM può dotarsi e fare riferimento a specifiche linee guida, da approvare con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'Articolo 7, stesso; all'interno di dette linee guida possono essere altresì definite le modalità per la verifica di conformità o compatibilità delle varianti ai piani urbanistici locali non ancora adeguate al PTGM e la documentazione e gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme del PTGM, specificando le modalità con le quali i piani urbanistici locali concorrono al monitoraggio del PTGM.

9. Ferma restando l'efficacia delle misure di salvaguardia e delle prescrizioni immediatamente prevalenti, le disposizioni e le rappresentazioni grafiche contenute nel PTGM che non siano coerenti con le previsioni dei piani urbanistici locali vigenti, non modificano gli strumenti medesimi.
10. Nella redazione triennale e nell'aggiornamento annuale del *Piano metropolitano strategico*, la CMTo verifica le strategie e le azioni con ricadute territoriali ivi previste, rispetto agli obiettivi, strategie, azioni e ai risultati del monitoraggio del PTGM, e propone, ove necessario, eventuali azioni correttive.

#### **ARTICOLO 6 PPMSET - PIANI E PROGRAMMI METROPOLITANI DI SETTORE**

1. I piani di settore di competenza della CMTo che contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati dal Consiglio metropolitano in conformità alle procedure di cui all'art. 8 bis, comma 3 della L.R. 56/1977 e costituiscono variante al PTGM.
2. I piani di cui al comma 1 devono in ogni caso essere adeguati ai macro obiettivi del PTGM di cui all'Articolo 2 e alle disposizioni attuative del PTGM di cui all'Articolo 4. Tali piani assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il PTGM recepisce le disposizioni dei seguenti piani:
  - a. Variante al PTC2 denominata *Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*, approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010;
  - b. *Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)*, approvato con DEL\_CONS 42/2022.
4. Il PTGM riconosce il *Programma provinciale di gestione dei rifiuti - PPGR 2006*, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 367482 del 28 novembre 2006, fino all'approvazione degli indirizzi e criteri di cui all'Articolo 33, che costituiscono strumento di attuazione del PTGM.
5. Il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32691 del 22 settembre 2009 è sottoposto alla verifica di conformità al PPR congiuntamente tra il Ministero, la Regione e la CMTo al fine di provvedere al riconoscimento del suo valore attuativo del PPR. Nelle more della verifica di conformità, il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* mantiene la propria efficacia, fatte salve le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR. In caso di contrasto tra le norme del *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* ed il PPR, prevale quest'ultimo.

Riferimenti  
normativi

L.R. 56/1977,  
art.8bis co.3

Pianificazione e  
programmazione

PPR

#### **ARTICOLO 7 VAR - DURATA DEL PTGM E SUE MODIFICAZIONI E VARIANTI**

1. Il PTGM ha efficacia a tempo indeterminato ed è aggiornato con le procedure di cui alla L.R. 56/1977, almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche, agli esiti del monitoraggio o in occasione di sopraggiunte normative sovraordinate che ne richiedano l'aggiornamento.
2. Non costituiscono variante al PTGM le modifiche agli elaborati approvati volte ad assicurare chiarezza e univocità, senza incidere sulle scelte della pianificazione ed in particolare:
  - a. le modifiche che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano;
  - b. gli aggiornamenti del quadro conoscitivo, per sua natura dinamico, su cui si fonda il PTGM;
  - c. gli aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 56/1977;
  - d. gli aggiornamenti delle *linee guida* di cui all'Articolo 13;
  - e. le nuove linee guida e i documenti tecnico/statistico/procedurali finalizzati ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione.
3. Le modifiche, gli aggiornamenti e le nuove linee guida di cui al precedente comma 2, predisposte sotto il coordinamento dell'unità organizzativa preposta alla formazione, attuazione e monitoraggio del PTGM, anche mediante l'istituzione di gruppi di lavoro interdipartimentali, sono approvate con deliberazione del Consiglio Metropolitanoprogetto e pubblicate per estratto sul Bollettino

Riferimenti  
normativi

Comma 1 PTGM:  
L.R. 56/1977, art.8  
co.1 e art.10 co.1

Comma 2 PTGM:  
L.R. 56/1977,  
art.10 co.2

Comma 4 PTGM:  
L.R. 56/1977,  
art.10 co.6

Ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito web istituzionale della CMT0. Copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione e agli enti interessati.

4. Costituiscono variante al PTGM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo metropolitano che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti del PTGM, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.

#### **ARTICOLO 8 SALV - MISURE DI SALVAGUARDIA E LORO APPLICAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, comma 2 e 58 L.R. 56/1977, l'adozione del PTGM avviene con deliberazione del Consiglio Metropolitan ai sensi del comma 3 dell'art. 7 bis della medesima L.R.

**Riferimenti normativi**

D.Lgs. 50/2016

L.R. 56/1977, art.8  
co.2 e art.58

##### **Progetti infrastrutturali strategici di scala sovra metropolitana**

2. **(PP)** Il PTGM individua e recepisce quali progetti strategici di scala sovra metropolitana, relativamente ai quali trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:
  - a. il sistema infrastrutturale di C.so Marche, secondo il progetto di CAP (Concessioni Autostradali Piemontesi), di cui alla *tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche*;
  - b. il corridoio della *Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione* di cui al progetto definitivo per la tratta internazionale ed al progetto preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (*tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche*).

Per tali aree operano le misure di salvaguardia di cui al successivo Articolo 48.

#### **ARTICOLO 9 ZO - ZONE OMOGENEE E AMBITI SOVRACOMUNALI**

1. La CMT0, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. 7 aprile 2014, n. 56, ha costituito 11 Zone omogenee riportate alla *tavola PP1 Sistema insediativo - Polarità e gerarchia urbana*.
2. Le Zone omogenee (di seguito, anche ZO), ai sensi dell'art. 27 dello Statuto metropolitano, sono ambiti che includono il territorio di più Comuni, caratterizzati da contiguità territoriale e da una popolazione complessiva non inferiore a 80.000 abitanti; le ZO sono state individuate tenuto conto del policentrismo degli insediamenti urbani, del sistema morfologico ed ambientale, delle relazioni economiche, sociali, culturali, istituzionali tra Comuni, nonché degli *Ambiti di integrazione territoriali (AIT)* di cui al PTR.
3. Le Zone omogenee sono luoghi preferenziali di cooperazione inter-istituzionale tesa al dialogo, al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, loro forme associative e CMT0; costituiscono altresì articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili e possono divenire ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza della CMT0.
4. Le Zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione del PTGM.
5. **(DA)** Le azioni che richiedono il coordinamento sovralocale delle politiche territoriali di scala comunale, per assicurare soluzioni coerenti ed unitarie, sono definite con riferimento alle Zone omogenee, a loro sub-ambiti o aggregazioni di più ZO, alle Unioni di Comuni, Unioni Montane o ambiti altrimenti individuati mediante appositi accordi territoriali di cui all'Articolo 10, tenuto conto della specificità delle azioni stesse.
6. Le Zone omogenee, e loro sub-abiti, sono luoghi preferenziali per sperimentare forme di pianificazione territoriale e strategica di livello sovralocale, nonché per sviluppare progetti strategici di cui all'Articolo 10 seguente; le Zone omogenee sono altresì luoghi preferenziali per la specificazione ed attuazione del PTGM subordinatamente alla formazione di Piani territoriali operativi ai sensi della LR 56/77.
7. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del PTGM, la CMT0 può definire, con le modalità di cui al comma 3 dell'Articolo 7, una diversa articolazione delle ZO rispetto a quella prevista dallo Statuto metropolitano, senza che ciò costituisca variante al PTGM. Tale articolazione è approvata dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.

**Riferimenti normativi**

L. 56/2014, art.1  
co.11

Statuto  
metropolitano

## ARTICOLO 10 ATPSP - ACCORDI TERRITORIALI, PROGETTI STRATEGICI, PEREQUAZIONE TERRITORIALE

### Riferimenti normativi

L.R. 56/1977,  
 art.8bis co.9,  
 artt. 19bis e  
 19ter

Statuto  
 metropolitano

### OBIETTIVI

- I. *Coordinamento e messa in rete delle proposte progettuali del territorio metropolitano.*
- II. *Sperimentazione di esperienze di pianificazione di scala sovracomunale e di Zona omogenea.*
- III. *Innovazione, integrazione ed incisività sul lungo periodo delle strategie ed azioni della pubblica amministrazione.*

### ACCORDI TERRITORIALI

1. La CMTTo promuove, anche in concorso con i Comuni e loro forme associative, la formazione di accordi territoriali e altri strumenti negoziali previsti dalla normativa per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, per la definizione delle componenti strutturali territoriali metropolitane e di Zona omogenea, per la definizione di scelte strategiche condivise di area vasta, per l'approfondimento e l'attuazione della pianificazione di livello metropolitano. Sono considerati temi di particolare interesse per le possibili ricadute sovracomunali e di area metropolitana, i seguenti:
  - piani ed interventi integrati di rigenerazione territoriale ed urbana;
  - siti produttivi e patrimonio pubblico dismesso e/o sottoutilizzato;
  - individuazione degli Ambiti produttivi di interesse metropolitano;
  - funzioni logistiche, insediamenti terziari e insediamenti commerciali;
  - strutture di comunicazione e interventi relativi al sistema della mobilità;
  - reti di servizi ed infrastrutture di competenza metropolitana (reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, teleriscaldamento, telecomunicazioni e banda ultralarga);
  - interventi per la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti di interesse sovra comunale (casce di laminazione, arginature, ecc.);
  - progetti strategici per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, anche attraverso l'attuazione dell'*Infrastruttura verde e blu metropolitana*, integrazione di ecosistemi naturali, agricoli, delle acque, rete ciclabile, itinerari turistici per lo sviluppo di economie agricole multifunzionali e di economie basate sulla valorizzazione delle specificità ambientali e attuazione della *Rete Storico Culturale fruitiva* di cui all'Articolo 35;
  - previsioni di nuove aree protette e/o di interesse naturalistico e paesaggistico;
  - spazi aperti periurbani e potenziamento dei servizi ecosistemici;
  - interventi per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici e per la riduzione dei rischi ambientali;
  - scelte perequative di livello sovra comunale;
  - sistema di regole e strumenti per la condivisione delle informazioni, dei dati e geodati territoriali ed ambientali.
2. La sottoscrizione degli accordi territoriali è volta a definire:
  - gli obiettivi da perseguire, le strategie necessarie e le azioni specifiche da attuare;
  - gli strumenti necessari alla governance territoriale;
  - il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa;
  - gli aspetti economico-finanziari e gestionali concordati dagli enti coinvolti, per un'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative.
3. La CMTTo può supportare i Comuni e le loro forme associative nella formazione e nell'aggiornamento della strumentazione urbanistica, nonché svolgere funzioni di coordinamento ed assistenza amministrativa, tecnica e cartografica per politiche e progetti territoriali di interesse pubblico e strategico che richiedono di essere esaminati in un contesto sovra comunale e per interventi che interessano più zone o ambiti.

### PROGRAMMI, PIANI E PROGETTI STRATEGICI

4. In accordo con la Regione e con gli enti e soggetti interessati, la CMTTo promuove programmi, piani e progetti strategici, anche attraverso la realizzazione di approfondimenti tematici e settoriali, in accompagnamento al processo di attuazione del PTGM, per agevolare interventi di rilevanza metropolitana o di Zona omogenea, con particolare riferimento, non esclusivo, ai seguenti temi:

- Valorizzazione del patrimonio paesaggistico metropolitano e dei caratteri identitari del territorio;
- Implementazione della Rete storico-culturale e fruitiva metropolitana, di cui all'articolo 35
- Implementazione della rete di itinerari, percorsi e patrimonio escursionistico di cui all'articolo 37
- Valorizzazione degli Spazi aperti periurbani di cui all'articolo 41
- Implementazione della Rete delle infrastrutture verdi e blu di cui all'articolo 42
- Adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici e aumento della resilienza dei territori e delle comunità.

## **COPIANIFICAZIONE E PEREQUAZIONE TERRITORIALE**

5. La copianificazione è assunta quale modalità per assicurare i principi di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti e come strumento di cooperazione inter istituzionale volto a garantire un orientamento sinergico e convergente dei diversi soggetti competenti nel governo del territorio. La copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze, e si attua attraverso la condivisione dei piani di governo del territorio, anche mediante conferenze e altre forme di concertazione.
6. La perequazione territoriale è adottata dal PTGM e dai suoi piani settoriali, quale strumento per porre rimedio alle disparità derivanti dalla distribuzione territoriale dei vantaggi e degli svantaggi economici indotti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali, tramite il ricorso ad eque modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte urbanistiche e delle politiche territoriali.
7. (I) I Comuni e le loro forme associative utilizzano lo strumento della perequazione territoriale quale modalità attuativa delle previsioni di livello sovra comunale, nonché di politiche o progetti di livello sovra comunale, per uno sviluppo sostenibile e diffuso, secondo i principi e le modalità attuative definiti con provvedimento della Regione.

## **ARTICOLO 11 SIG - SISTEMA DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO METROPOLITANO**

1. Il sistema della conoscenza comprende i dati, le informazioni e gli strumenti per la loro gestione, inerenti gli aspetti fisici, territoriali, urbanistici, paesaggistici, ambientali, culturali, socio-economici, demografici riferiti al territorio metropolitano e, in base alla tipologia di contesto in cui si inserisce, idonei a rappresentare lo stato di fatto e l'evoluzione dei processi di trasformazione del territorio e del paesaggio e a guidare le scelte di pianificazione territoriale e strategica di livello metropolitano.
2. La CMTò aderisce all'*Infrastruttura regionale per l'informazione geografica* ed opera attraverso il proprio *Sistema Informativo Geografico (SIG)* e gli *Osservatori territoriali ed ambientali* per l'acquisizione, la gestione, la conservazione e la condivisione tra tutti i soggetti competenti in materia di governo del territorio dei dati e delle informazioni geografiche di cui al comma 1 e della cartografia disponibile; si coordina con la Regione e con le altre città metropolitane per sviluppare criteri condivisi di gestione ed esposizione dei dati geografici secondo le modalità proprie degli *Opendata*.
3. La CMTò promuove ed attua la costante formazione ed integrazione dei dati, delle informazioni e degli strumenti di cui al comma 1; predispone e gestisce gli Osservatori statici e dinamici, funzionali al monitoraggio del PTGM e dei suoi piani settoriali, al supporto ai processi decisionali complessi, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale settoriale e strategica, alla predisposizione di candidature e all'attuazione di progetti di livello nazionale ed europeo, all'assistenza tecnica agli Enti Locali, con particolare riguardo ai seguenti temi:
  - trasformazioni urbanistiche e territoriali (mosaicatura piani urbanistici locali) e consumo di suolo
  - piani e progetti strategici di rilievo sovra comunale e di Zona omogenea
  - sistema economico e manifatturiero e aree produttive dismesse
  - sistema della mobilità
  - beni culturali e paesaggistici e sistema del verde
  - rigenerazione territoriale e urbana
  - fabbisogno abitativo sociale
  - monitoraggio prestazionale ed ambientale dei piani territoriali e strategici

- semplificazione dei procedimenti urbanistici, informatizzazione e dematerializzazione
4. La CMTò promuove la sottoscrizione di accordi con i Comuni, la Regione e gli altri Enti e soggetti competenti in materia di governo del territorio per la raccolta ed elaborazione dei dati ed informazioni afferenti ai temi della pianificazione, per la promozione della partecipazione attiva dei Comuni all'*Infrastruttura regionale* di cui al comma 2, per l'aggiornamento e l'implementazione della BDTRE (*Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti*), per l'attuazione di *Urbanistica Senza Carta*, per l'integrazione dei Geoportali, per lo sviluppo di progetti specifici a partire dal monitoraggio del consumo di suolo metropolitano.
  5. Il PTGM rende disponibili dati, informazioni e cartografia territoriali e di monitoraggio, attraverso la *Dashboard* PTGM, gli Osservatori ed altri strumenti informatizzati e geoservizi dedicati.

## ARTICOLO 12 VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E MONITORAGGIO

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 3 bis, L.R. 56/1977, è intesa quale strumento integrato nel processo di formazione del PTGM; il relativo Piano di monitoraggio ambientale è finalizzato al controllo periodico dell'incidenza delle strategie ed azioni del PTGM sui sistemi e sulle componenti ambientali e territoriali e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e per orientare eventuali integrazioni, revisioni e aggiornamenti del Piano, nonché la sua attuazione.
2. Il monitoraggio si avvale di un sistema di indicatori che possono essere revisionati periodicamente, anche in considerazione di analoghi sistemi adottati da altri strumenti di pianificazione o di specifici studi e progetti, con particolare attenzione agli indicatori riferiti al contenimento del consumo di suolo, al cambiamento climatico, alla resilienza, ai servizi ecosistemici, al paesaggio. Eventuali variazioni del sistema degli indicatori non costituiscono variante al PTGM.
3. **(I)** La Rete di Infrastrutture verdi costituisce riferimento per le Valutazioni Ambientali Strategiche, le Valutazioni di impatto e di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione.
4. Il monitoraggio del PTGM, comprensivo del monitoraggio ambientale previsto per la VAS al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PTGM stesso e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, per individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, è effettuato tramite il *Sistema Informativo Geografico* e gli *Osservatori* e strumenti di cui all'Articolo 11.
5. Per consentire il monitoraggio, nello spirito di leale collaborazione tra Enti e in coerenza con i principi e le disposizioni del progetto regionale *Urbanistica senza carta*, i Comuni trasmettono alla CMTò:
  - i propri strumenti urbanistici (comprese le varianti) in formato digitale, nel rispetto delle modalità convenzionali stabilite dalla Regione Piemonte e dalla normativa nazionale;
  - i dati relativi alle previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo di superfici libere, contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
  - i dati alla scala locale necessari al popolamento degli indicatori definiti dal Piano di monitoraggio della VAS di cui al Rapporto Ambientale.
6. Le informazioni e i dati di cui al comma 5 sono trasmessi telematicamente, o in formato analogico in considerazione degli attuali limiti della posta elettronica certificata (PEC), accompagnati dalla relativa comunicazione di trasmissione firmata digitalmente ai sensi di legge, alla PEC istituzionale della CMTò. I geodati sono trasmessi in formato \*.shp (geodati). La CMTò predispone appositi strumenti informatizzati per la raccolta e diffusione dei dati, dandone ampia informazione attraverso il proprio sito web istituzionale. Sul sito istituzionale sono pubblicati periodicamente i report delle attività di monitoraggio ambientale e di attuazione del PTGM.

### Riferimenti normativi

D.Lgs.  
152/2006, Parte II, Titoli I e II,  
L.R. 56/1977, art.3bis

**ARTICOLO 13 ECP - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PTGM**

1. Il PTGM è costituito dagli elaborati di cui all'art. 6, comma 4, L.R. 56/1977, di seguito elencati:

**a. Relazione Illustrativa**

**b. Tavole di Piano**

- *Tavola PP1 Sistema insediativo - Polarità e gerarchia urbana*
- *Tavola PP2 Sistema insediativo – Unità economico-produttive*
- *Tavola PP2b Sistema insediativo – Unità economico-produttive (dettaglio)*
- *Tavola PP3 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità*
- *Tavola PP4 Progetti di viabilità*
- *Tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche*
- *Tavola PP5 Rete storico, culturale e fruitiva*
- *Tavola PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*

**c. Norme di attuazione**

**c1. Linee guida ed elaborati di orientamento**

- *Elenco interventi di viabilità (EIV)*
- *Linee guida - Indicazioni per la perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione (LG DLT)*
- *Linee guida - Indicazioni per gli Spazi aperti periurbani (LG SAP/SAP-TO)*
- *Linee guida - Indicazioni per i paesaggi viticoli alpini e Atlante dei paesaggi (LG PVA)*
- *Linee guida - Catalogo degli interventi di riqualificazione e compensazione ambientale (LG CIRCA)*

**d. Rapporto ambientale**

- *Rapporto ambientale (e VincA)*
- *Sintesi non tecnica*

**e. Piano di monitoraggio ambientale**

**f. Elaborati tecnici e statistici**

- *Quaderno - L'habitat metropolitano (letture territoriali e condizioni abilitanti)*
- *Quaderno - Riconoscimento della gerarchia urbana policentrica e verifica delle articolazioni strategiche e territoriali*
- *Quaderno - Sistema produttivo e socio economico della Città Metropolitana di Torino e delle Zone omogenee*
- *Quaderno - Proposte di strategie, azioni e indicatori per l'adattamento ai cambiamenti climatici a scala territoriale*
- *Quaderno – Il sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi (e blu)*
- *Quaderno - Beni paesaggistici, storico culturali e proposte progettuali per la valorizzazione turistico-fruitiva di luoghi e paesaggi metro-montani*
- *Tavola PPQPRa – Quadro paesaggistico di riferimento (fattori naturalistici)*
- *Tavola PPQPRb – Quadro paesaggistico di riferimento (fattori storico culturali)*
- *Tavola PPQPRc – Quadro paesaggistico di riferimento (percettivo identitari)*
- *Tavola PPVISC – Intorni visivi e criticità*
- *Tavola PPGERS - Gerarchie stradali*
- *Tavola PPREM - Rete escursionistica metropolitana (l.r. 12/2010)*

**g. Disposizioni e allegati tecnici in materia di difesa del suolo**

- *Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)*
- *Allegato tecnico in materia di difesa del suolo - Assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico (AT GEO3 e GEO4)*
- *Tavola PPGE02a Carta del dissesto idrogeologico*
- *Tavola PPGE02b Carta del dissesto - valanghe*
- *Tavola PPGE03 - Carta geologica*
- *Tavola PPGE04 - Carta idrogeologica*

**h. Verifica di conformità al Piano Paesaggistico Regionale**

- *Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Relazione di riscontro ai contenuti del PPR*
- *Relazione di riscontro ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento alle disposizioni delle norme di attuazione espressamente rivolte alla*

**Riferimenti normativi**

L.R. 56/1977,  
art.6 co.4

***pianificazione della città metropolitana, ai sensi dell'articolo 8 del DPGR 22.3.2019, n. 4/R e della tabella di riscontro ai contenuti del PPR***

2. Gli elaborati del PTGM e i suoi aggiornamenti sono documenti informatici, formati, pubblicati, trasmessi e conservati, nel rispetto delle disposizioni in tema di dematerializzazione dei documenti e di digitalizzazione dei procedimenti.
3. Le disposizioni di cui alle tavole cartografiche del PTGM vanno intese secondo le relative legende ed applicate nel rispetto delle presenti Norme di attuazione; in presenza di difformità o di contrasti, le determinazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore, e le Norme di attuazione prevalgono sulle indicazioni cartografiche e sulle linee guida.
4. I dati geografici che compongono le tavole cartografiche sono resi disponibili in formato shp sul sito istituzionale della CMT0.
5. L'impiego delle tecnologie informatiche garantisce l'identificabilità della provenienza del documento, l'integrità ed immodificabilità dello stesso.
6. I sistemi di cui al precedente Articolo 11 rappresentano strumenti a supporto del monitoraggio ed eventuale aggiornamento del PTGM.



## TITOLO 2. SOSTENIBILITA' E RESILIENZA

### ARTICOLO 14 SRA – Sostenibilità e resilienza

#### OBIETTIVI E PRINCIPI

- I. *Il PTGM declina alla scala metropolitana le strategie nazionali, regionali e metropolitane di sviluppo sostenibile (sociale, economico ed ambientale) e di rafforzamento della resilienza del territorio e delle comunità; coordina e mette a sistema le politiche e le misure trasversali ai diversi settori di competenza riferite al governo del territorio; opera in coerenza con le strategie del Green Deal EU e con il principio del Do No Significant Harm (non arrecare danni significativi), anche in risposta alle conseguenze delle variazioni del clima, per una migliore qualità della vita. In particolare, il PTGM persegue i seguenti obiettivi generali e specifici di sostenibilità:*
  - **compatibilità tra le esigenze dell'attività antropica e degli ecosistemi naturali (utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali);**
  - **contrasto alla crisi climatica e adattamento agli effetti in atto e potenziali;**
  - **incremento della sicurezza delle comunità rispetto al rischio idrogeologico;**
  - **superamento della dicotomia aree urbane di pianura e aree montane, inclusione sociale e coesione ed eque opportunità di accesso ai servizi e di sviluppo, in relazione alle differenti vocazioni locali;**
  - *contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo, riconoscendone le molteplici funzioni ecosistemiche ed economiche, perseguendo sul medio-lungo periodo un consumo netto nullo;*
  - *contenimento della dispersione insediativa, mantenimento dei varchi (con funzioni ecosistemiche, paesaggistiche e di regolazione del microclima) e definizione della forma dell'urbanizzato;*
  - *riconoscimento, salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi metropolitani;*
  - *salvaguardia del capitale naturale e della biodiversità, con specifica attenzione al sistema delle risorse idriche (acquifero superficiale, sotterraneo, aree perfluviali);*
  - *sicurezza preventiva rispetto ai rischi di inquinamento ambientale e rispetto dei valori limite per gli inquinanti (aria, acque, rifiuti, ecc.).*
- II. *Il PTGM individua il principio della verifica preventiva di sostenibilità come modalità da adottare in tutte le attività di pianificazione, programmazione e progettazione riguardanti le trasformazioni del territorio metropolitano.*

#### DIRETTIVE E INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

1. **(DA)** Le strategie e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti del clima e di resilienza, sono attuate anche congiuntamente tra Comuni appartenenti alla medesima Zona omogenea o comunque in ambito sovra comunale, a partire dal recepimento negli strumenti urbanistici delle indicazioni del PTGM, anche in considerazione delle peculiarità locali.
2. **(DA)** I piani urbanistici locali adottano soluzioni di efficientamento energetico, contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili o rare, riduzione delle emissioni in atmosfera, con priorità per le aree e gli immobili pubblici, tenendo conto, ove presenti, delle informazioni disponibili sulla presenza di ambiti con temperature notturne anomale.
3. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano azioni di miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e dei servizi, anche attraverso la previsione di sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità, in coerenza con quanto previsto dal *Piano urbano della mobilità sostenibile* della CMT0.
4. **(DA)** I piani urbanistici locali perseguono ed attuano le misure necessarie a garantire il corretto inserimento delle trasformazioni urbane nel contesto paesaggistico ed ambientale e un'elevata qualità architettonica e funzionale degli edifici e del tessuto urbano.
5. **(I)** Le strategie e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti del clima e di resilienza possono essere attuate dai Comuni anche integrando i propri regolamenti, fermo restando il rispetto del principio di sussidiarietà, con la previsione di misure specifiche che tengano conto delle peculiarità locali.

Pianificazione e programmazione

PPR, art. 35 co. 3, lett. a, b - Indirizzo

## INDIRIZZI GENERALI - CONTRASTO ALLE ISOLE DI CALORE URBANO

6. (I) I Comuni verificano, in particolare per le aree più densamente edificate, la presenza di ambiti con temperature notturne anomale rispetto alla media comunale, al fine di adottare opportune misure di mitigazione rispetto agli effetti dell'isola di calore.
7. (I) Ove possibile e non in contrasto con ragioni di sicurezza, il reticolo idrografico minore tombato o canalizzato con manufatti in cemento è ripristinato nelle sue caratteristiche naturali e nella sua funzionalità ecologica, anche mediante interventi di rinaturazione spondale.

## RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

8. La CMTto svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa, con particolare riferimento alle azioni di sostenibilità di carattere sovra locale, anche proponendo la formazione di appositi accordi territoriali di cui all'Articolo 10.
9. La CMTto incoraggia la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni di prossimità per migliorare la resilienza dei territori, quali ad esempio:
  - creazione di distretti ad energia zero per una migliore integrazione delle energie rinnovabili;
  - azioni combinate a livello intercomunale per la costituzione di riserve idriche pubbliche.
10. La CMTto supporta i Comuni nella promozione e nella diffusione delle energie rinnovabili nei diversi settori (edifici, mobilità), con particolare riferimento alla creazione di filiere e all'adozione di tecniche appropriate al relativo territorio. A tal fine la CMTto può operare anche attraverso la costituzione di un centro di competenza metropolitana a supporto della progettualità pubblica dei Comuni e delle Zone omogenee.

## ARTICOLO 15 DISGEO - DIFESA DEL SUOLO

### OBIETTIVI

- I. *Messa in sicurezza del territorio e delle comunità rispetto al rischio idrogeologico*
- II. *Coordinamento dei processi di pianificazione nel territorio metropolitano sul tema del rischio idrogeologico*
- III. *Adattamento e contrasto alle conseguenze dei cambiamenti climatici*

### RICHIAMI A NORME E PIANI SOVRAORDINATI

1. Le norme del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, integrato dal *Piano di Gestione Rischio Alluvioni* (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016, e loro successive modifiche ed integrazioni, rappresentano gli strumenti di riferimento in tema di difesa del suolo.
2. Il PTGM attua il PAI ai sensi dell'art. 1, comma 11 delle relative Norme di Attuazione, con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.

### DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONI CARTOGRAFICHE

3. Il quadro del dissesto della CMTto, rappresentato nelle tavole *PPGEO2a Carta del dissesto idrogeologico*, *PPGEO2b Carta del dissesto - valanghe*, recepisce i contenuti del quadro del dissesto degli strumenti urbanistici comunali adeguati al PAI, che alimentano la base informativa geografica della CMTto, mantenuta in costante aggiornamento.
4. La presenza di opere collaudate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati negli elaborati del PTGM: *tavole PPGEO2a*, *PPGEO2b* e nelle *Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo e quadro del dissesto* (DIS GEO1 e GEO2).
5. In ragione del continuo evolversi del processo di aggiornamento degli strumenti urbanistici generali al PAI e conseguentemente del quadro del dissesto del PTGM, i pareri di competenza della CMTto nei procedimenti autorizzativi e in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI, si basano sui dati aggiornati, secondo lo schema di un piano-processo.

#### Riferimenti normativi

DGR n. 64-7417 del 7.04.2014

DGR 31-3749/2001 e seguenti.

#### Pianificazione e programmazione

PAI (DPCM 24.5.2001)

PGRA (DPCM 27.10.2016)

## DIRETTIVE RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

6. **(DA)** Nel caso in cui un Comune, in sede di variante al proprio PRG, rilevi incongruenze o contrasti nell'individuazione delle aree soggette a dissesto da parte degli strumenti di adeguamento al PAI dei Comuni confinanti, può proporre la soluzione nell'ambito della variante al proprio PRG, in coordinamento con la CMTTo e la Regione Piemonte, anche attraverso la convocazione di tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31- 3749/2001 e s.m.i.
7. **(DA)** I Comuni, relativamente ai piani urbanistici locali, i proponenti di progetti ed interventi e gli Uffici metropolitani fanno riferimento alle *Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)*, che riportano, sistemizzano ed attuano le leggi e i provvedimenti nazionali e regionali in materia di difesa del suolo; le *Disposizioni* sono di supporto all'attività autorizzativa della CMTTo e recano indicazioni e limitazioni all'uso del suolo rivolte sia ai piani urbanistici locali, sia a progetti ed interventi, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali di:
  - a. progetti di ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete e relative opere accessorie, riferite a servizi pubblici essenziali
  - b. progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti di depurazione/trattamento acque reflue
  - c. progetti di ristrutturazione e realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici essenziali non a rete
  - d. progetti di complessi ricettivi all'aperto
  - e. progetti di opere private che comportino trasformazione d'uso del suolo
  - f. attività estrattive
  - g. abitati da trasferire
  - h. rischio sismico

## RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

8. La CMTTo mette a disposizione dei Comuni i dati sul quadro del dissesto idrogeologico nelle prime conferenze di copianificazione urbanistica riguardanti le proposte tecniche dei progetti preliminari di approvazione dei piani urbanistici locali, come previsto dagli *Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica* di cui alla DGR n. 64-7417/2014 del 7 aprile 2014 e s.m.i. (punto 3.2).
9. La CMTTo esprime il proprio parere sulla coerenza del quadro del dissesto riportato negli elaborati allegati alle varianti ai piani urbanistici locali rispetto ai contenuti del PTGM, come previsto dagli *Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica* di cui alla DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e s.m.i. (punto 3.2).
10. La CMTTo esprime inoltre pareri in materia di tutela del suolo nei procedimenti autorizzativi ambientali di propria competenza.

## ARTICOLO 16 INVA - INVARIANZA, ATTENUAZIONE IDRAULICA E DE-IMPERMEABILIZZAZIONE

### OBIETTIVI

- I. *Conservazione dell'equilibrio idraulico e idrogeologico del territorio, evitando che le trasformazioni d'uso del suolo comportino un peggioramento delle condizioni di deflusso del reticolo idrografico naturale ed artificiale esistente*
- II. *Salvaguardia del sistema delle risorse idriche, riducendo le occasioni di inquinamento dei corpi idrici ricettori*
- III. *Migliore resilienza dei sistemi antropici e naturali rispetto alle piogge intense, evitando l'aumento della velocità di corrivazione delle acque meteoriche*
- IV. *Adattamento e contrasto alle conseguenze dei cambiamenti climatici*

### DEFINIZIONI

1. *Invianza idraulica*: principio in base al quale la nuova edificazione o trasformazione urbanistica di un'area avviene senza provocare un aggravio, rispetto alla condizione *ante operam*, della portata di deflusso meteorico scaricata nel corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente;

2. *Attenuazione idraulica*: principio in base al quale la nuova edificazione o trasformazione urbanistica di un'area avviene determinando una riduzione della portata di deflusso, rispetto alla condizione *ante operam*.
3. Il metodo di calcolo da utilizzare a cura del progettista per definire le portate idriche deve garantire livelli adeguati di affidabilità. Il confronto tra situazioni *ante* e *post operam* permette l'individuazione, la progettazione e il relativo dimensionamento delle opere necessarie a garantire l'invarianza o l'attenuazione idraulica.
4. *Corpo idrico in condizioni critiche*: un bacino e relativo tronco di chiusura per il quale non sono ammessi ulteriori apporti.
5. *Corpo idrico in condizioni particolarmente critiche*: un bacino e relativo tronco di chiusura in cui si evidenzia la necessità inderogabile di interventi di riequilibrio idraulico.
6. *Corpi idrici riceventi*: comprendono anche le reti di canali (irrigue e non) e di fognatura (bianca e mista).
7. La metodologia per dimensionare gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione (rete di drenaggio, eventuali vasche di laminazione) in modo da garantire l'invarianza e l'attenuazione idraulica può costituire integrazione ed aggiornamento delle *Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)*.

## PRESCRIZIONI

8. **(PP)** Gli interventi di urbanizzazione e gli interventi edificatori di nuova urbanizzazione che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione *ante operam*, devono garantire, fatte salve le cautele per la prevenzione di fenomeni di inquinamento della falda, introducendo ove necessario, azioni correttive:
  - a. **l'invarianza idraulica**, qualora l'intervento abbia ricadute su un corpo idrico in condizioni non critiche;
  - b. **l'attenuazione idraulica**, qualora l'intervento abbia ricadute su un corpo idrico in condizioni critiche o particolarmente critiche.
9. **(PP)** Negli interventi di nuova urbanizzazione, le superfici degli spazi pubblici e privati aperti devono essere rese permeabili (es. grigliati inerbiti). La mancata esecuzione degli interventi permeabili dovuta a ragioni tecniche e/o ambientali dovrà essere compensata mediante altre azioni di miglioramento della resilienza ambientale delle aree (es. adozione di tetti e pareti verdi).
10. **(PP)** Negli interventi di riuso di aree dismesse, ove possibile a livello ambientale tecnico, le superfici impermeabili esterne esistenti sono rese permeabili; per le nuove superfici si applica il comma 8 che precede.

## DIRETTIVE ED INDIRIZZI

11. **(DA)** I piani urbanistici locali prevedono misure di prevenzione e protezione e specifiche disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Articolo, secondo i principi dell'invarianza e dell'attenuazione idraulica, ed in particolare:
  - definiscono un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane (strategie, tecnologie e buone pratiche) volto a contenere gli apporti ai corpi idrici ricettori entro limiti di sicurezza, a ridurre i fenomeni di allagamento urbano e a ridurre il degrado qualitativo delle acque;
  - prevedono disposizioni operative per gli interventi di trasformazione e di nuova urbanizzazione, quale l'incremento di superfici a verde o comunque permeabili.
12. **(I)** I Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono inserire nei regolamenti edilizi disposizioni operative per favorire l'incremento di superfici a verde o comunque permeabili negli interventi di trasformazione e di nuova urbanizzazione.
13. **(I)** I piani urbanistici locali individuano nel territorio comunale le eventuali condizioni critiche di un bacino idrografico. In assenza di tale individuazione, si considerano le aree caratterizzate da dissesto idraulico di pericolosità da elevata a molto elevata indicate nella tavola *PPGEO2a Carta del dissesto idrogeologico* e suoi successivi aggiornamenti.

**ARTICOLO 17 DLT - CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - AREE DENSE, LIBERE E DI TRANSIZIONE: DEFINIZIONI E AZIONI DI TUTELA**

**OBIETTIVI**

- I. *Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo per tendere a un consumo netto nullo, prediligendo il riuso e la riqualificazione delle aree/edifici dismesse/i e delle aree degradate e non ripristinabili alle condizioni di origine, nonché la riorganizzazione e la rigenerazione urbana e territoriale*
- II. *Contenimento della dispersione insediativa*
- III. *Adattamento e contrasto alle conseguenze dei cambiamenti climatici*
- IV. *Qualità architettonica e funzionale degli insediamenti urbani*
- V. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*
- VI. *Tutela dei paesaggi metropolitani*

**DEFINIZIONI**

1. Il PTGM distingue e assoggetta a specifica disciplina:
  - a. le aree dense;
  - b. le aree libere;
  - c. le aree di transizione.
2. **Aree dense:** porzioni di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio qualificato per la collettività e aventi un impianto urbanistico significativo. Non includono aree di elevato interesse agronomico di cui all'Articolo 29.
3. **Aree libere:** porzioni di territorio esterne al tessuto edilizio ed urbano consolidato o ai nuclei edificati, e comunque alle aree dense, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola, forestale o naturale, anche in presenza di insediamenti minori o sparsi quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
4. **Aree di transizione:** porzioni di territorio di limitata estensione, eventualmente site ai margini delle aree dense e ad esse contigue, caratterizzate dalla presenza alternata di aree edificate e aree libere residuali, con possibile presenza di infrastrutture primarie, e comunque di valenza ambientale assente o scarsa. Di norma non includono aree di elevato interesse agronomico di cui all'Articolo 29.

Gli "**spazi liberi interclusi**" all'interno dell'urbanizzato, rivestono interesse sia ai fini del riordino e completamento dell'edificato, ove possibile e previsto, sia quali ambiti da salvaguardare e valorizzare in termini di spazi pubblici, anche con funzioni ecosistemiche di supporto al miglioramento della resilienza rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico.

**DIRETTIVE RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE**

**Determinazione delle aree dense, libere e di transizione**

5. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano e perimetrano cartograficamente le aree di cui al presente Articolo, distinguendole in "aree dense", "aree libere" e "aree di transizione", sulla base delle definizioni di cui ai commi precedenti e delle Linee guida *Indicazioni per la perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione (LG DLT)*. La classificazione delle aree costituisce contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante; le relative tavole cartografiche non costituiscono elaborati di piano e le perimetrazioni non assumono carattere conformativo.
6. **(DA)** La perimetrazione delle aree di cui al comma 5 è definita sull'intero territorio comunale. Fanno eccezione le varianti parziali e quelle di solo adeguamento al PAI, al PGRA, al PPR, alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante e alla normativa in materia di commercio, per le quali tale adempimento è a discrezione del Comune. Nelle procedure semplificate di variante di cui all'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, con nuovo impianto o di varianti strutturali, il Comune potrà procedere alla perimetrazione limitatamente alle aree di influenza della variante stessa.
7. **(DA)** Il Comune effettua la perimetrazione delle aree di cui al comma 5 in maniera motivata e nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni dei piani sovra comunali, condividendone le risultanze con la CMT o la Regione Piemonte all'interno delle Conferenze di copianificazione e valutazione o convocando apposite Conferenze di servizi. Gli ampliamenti delle aree di transizione proposte dal PTGM sono ammessi se motivati e preferibilmente compensati da adeguate riduzioni di altre aree di transizione site nello stesso territorio comunale.

**Riferimenti normativi**

L.R. 56/1977, art.1

L.R. 16/2018, art.1 co.2

Statuto metropolitano, art.8, co.2

8. La metodologia proposta dal PTGM per la perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione di cui al comma 1 è descritta nelle *Linee Guida - Indicazioni per la perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione (LG DLT)*.

#### **Azioni di tutela delle aree**

9. **(DA)** Fermo restando il carattere non prescrittivo delle previsioni del PTGM in tema di aree dense, di transizione e libere, i piani urbanistici locali attuano le disposizioni del presente articolo, nel rispetto della normativa di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e del PPR.
10. **(DA)** I piani urbanistici locali si conformano alle disposizioni di cui all'Articolo 21 e, ai fini del dimensionamento complessivo, recepiscono le azioni di tutela previste dal presente Articolo.
11. **(DA)** Nelle **aree dense** sono compatibili i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, densificazione del tessuto esistente, completamento su reliquati.
12. **(DA)** Nelle **aree di transizione** sono compatibili nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti Titolo 3, Capo 1 e Capo 2 dalle presenti Norme. Un limitato incremento insediativo è ammissibile attraverso interventi di progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, sostituzione edilizia, densificazione, completamento su lotti interclusi, con esclusione di processi di dispersione insediativa.
13. **(DA)** Nelle **aree libere**, ferme restando le previsioni dell'art. 25, L.R. 56/1977 sulle aree destinate ad attività agricole e le previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti, non sono consentiti nuovi insediamenti, né è consentita la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è ammessa, in assenza di possibili alternative, da motivare e valutare in sede di conferenza di copianificazione e valutazione, conferenza di servizi e valutazione ambientale ove previste:
- la localizzazione e realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interventi di rilevante interesse pubblico, coerenti con la programmazione e la pianificazione strategica e territoriale generale e settoriale. Le mitigazioni e compensazioni da adottare dovranno essere definite secondo quanto previsto all'Articolo 20; l'interesse pubblico deve risiedere nella modifica urbanistica e non soltanto nelle relative opere di compensazione in sé considerate.
14. **(DA)** I **nuclei e le borgate in area libera** non possono essere ampliati. Proposte di riordino e di riqualificazione, rispondenti ai principi di contenimento del consumo di suolo e ai criteri di sostenibilità ambientale di cui al PTGM, saranno valutate in sede di conferenza di copianificazione.
15. **(DA)** Gli eventuali processi insediativi di cui ai commi precedenti devono in ogni caso:
- realizzare bordi urbani riconoscibili, evitando nuovi ambiti di espansione sfrangiati rispetto all'urbanizzato esistente, dispersi sul territorio, allineati o comunque disposti in stretta sequenza lungo gli assi stradali;
  - applicare, nella loro attuazione, i principi di invarianza ed attenuazione idraulica di cui all'Articolo 16, nonché le previsioni in tema di sostenibilità, adattamento climatico e resilienza di cui all'Articolo 14.
16. **(DA)** La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:
- delle aree di elevato interesse agronomico di cui all'Articolo 29;
  - dei varchi individuati nella *tavola PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*;
  - degli elementi costituenti la *Rete delle Infrastrutture verdi* di cui alla tavola *PTP6* e all'Articolo 42.

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE**

17. **(DA)** Per rispondere al fabbisogno insediativo privilegiano gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente, perseguendo la qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tal fine:
- a. promuovono la riqualificazione e la rigenerazione urbana, individuando e prevedendo, ove occorra, i mutamenti più idonei della destinazione d'uso;
  - b. promuovono il recupero e il riuso delle aree ed edifici dismessi e delle aree compromesse non ripristinabili alle condizioni originarie;
  - c. disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
  - d. promuovono la rilocalizzazione, all'interno degli *Ambiti Produttivi di Interesse Metropolitaniano* - APIM di cui all'Articolo 25, delle aree produttive localizzate impropriamente;

- e. prevedono il rafforzamento della struttura urbana con un adeguata dotazione di servizi, con particolare riguardo ai centri urbani dei Comuni in netta carenza di servizi di cui al comma 2 dell'Articolo 23;
- f. perseguono la tutela dei suoli liberi ed il contenimento della dispersione insediativa escludendo nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
- g. disciplinano gli interventi edilizi allo scopo perseguendo la sostenibilità ed un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano così come previsto all'Articolo 18.

#### **INDIRIZZI GENERALI**

18. **(I)** Per la realizzazione di eventuali nuovi complessi residenziali, i piani urbanistici locali valutano l'utilizzo in via prioritaria dei lotti interclusi e inutilizzati all'interno del tessuto edificato esistente, nel rispetto dei requisiti per servizi e provvedendo, ove necessario, ad interventi di riqualificazione e rigenerazione degli spazi esistenti, anche per migliorare la resilienza urbana rispetto alle problematiche di carattere ambientale.
19. **(I)** I Piani di area vasta a valenza territoriale, i piani locali, i proponenti interventi di trasformazione del territorio, nell'individuare le aree di atterraggio dei progetti e delle nuove previsioni urbanistiche, attuano una valutazione del contesto al fine di verificare la disponibilità di aree utili ad eventuali futuri ampliamenti che dovessero rendersi necessari per lo svolgimento delle funzioni programmate.

### **ARTICOLO 18      SOSURB - SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ NEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEGLI IMPIANTI**

#### **OBIETTIVI**

- I. *Qualità architettonica, prestazionale e funzionale negli insediamenti e degli impianti*
- II. *Compatibilità tra le diverse destinazioni d'uso e funzionali (insediamenti ed infrastrutture)*
- III. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*
- IV. *Adattamento e contrasto agli effetti della crisi climatica (isole di calore, confort termico, performance energetica, ecc.) e migliorare la resilienza*

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.

#### **DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - NUOVI INSEDIAMENTI, AREE DI ESPANSIONE E COMPLETAMENTI**

1. **(DA)** I piani urbanistici locali escludono nuovi insediamenti privi di coerenza con il contesto e disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di assicurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano.
2. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano le aree che richiedono la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente e recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione e rigenerazione urbana, funzionale, architettonica o ambientale.
3. **(DA)** I piani urbanistici locali escludono, al di fuori dei centri abitati, nuove aree di espansione e di completamento che necessitino di nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o di competenza della CMT0; tali accessi possono avvenire esclusivamente mediante derivazioni dagli assi stradali di interesse sovra comunale, adeguatamente attrezzate, organicamente inserite nella rete della viabilità ed opportunamente distanziate per salvaguardare la visibilità dell'arteria principale e la scorrevolezza del traffico stradale.
4. **(DA)** Qualora i piani urbanistici locali prevedano insediamenti (nuovi, di espansione e completamento) che necessitino di nuove infrastrutture viarie o dell'adeguamento di quelle esistenti, dovranno vincolarne la realizzazione alla previa o contestuale esecuzione di tali opere infrastrutturali.

## DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - INTERVENTI EDILIZI

5. **(DA)** I piani urbanistici locali disciplinano gli interventi edilizi ricercando un'ottimale sostenibilità, qualità e resilienza del sistema urbano. A tal fine prevedono (a titolo esemplificativo):
- la realizzazione di soluzioni di tipo duale per la raccolta e accumulo delle precipitazioni meteoriche ed il loro riuso per funzioni compatibili e la realizzazione di cisterne di stoccaggio delle acque piovane (in adiacenza agli orti ove presenti);
  - la costituzione di riserve idriche pubbliche, anche mediante azioni di livello intercomunale;
  - la realizzazione di infrastrutture separate di fognatura nera e bianca (destinata esclusivamente alle acque meteoriche);
  - l'inserimento di superfici idriche in movimento;
  - l'adozione di misure di contenimento energetico;
  - l'adozione di prodotti da costruzione sostenibili, anche integrando nuovi materiali e soluzioni basate sulla tipologia e sul riutilizzo e recupero dei materiali;
  - la realizzazione di tetti e pareti verdi o ad alta riflettanza e altre soluzioni ad imitazione della natura (*Nature Based Solutions*), quali bacini di ritenzione o di infiltrazione, *bioswales*, *rain gardens*;
  - l'utilizzo di materiali con albedo elevato e l'incremento della superficie schermata dall'irraggiamento diretto per le pareti degli edifici e nelle pavimentazioni stradali;
  - l'adozione di grigliati erbosi e pavimentazioni permeabili, ove tecnicamente fattibile, soprattutto nelle aree di parcheggio e di manovra di grandi dimensioni e, se possibile, la realizzazione interventi di de-impermeabilizzazione delle aree già compromesse;
  - la conservazione e il recupero di elementi di pregio e interesse storico ed architettonico;
  - l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante;
  - la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, raccordati e integrati con la rete esistente, per il collegamento con i servizi di interesse generale.

## DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE, INFRASTRUTTURE E IMPIANTI

6. **(DA)** Le scelte localizzative per la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e minimizzare il consumo di suolo;
  - prediligere il recupero, la riqualificazione, il riuso di aree degradate non ripristinabili alle condizioni naturali di origine, di siti da bonificare e di aree interstiziali;
  - ottimizzare l'inserimento nel paesaggio;
  - minimizzare le interferenze con l'ecosistema naturale e mitigare e compensare degli eventuali impatti secondo quanto previsto all'Articolo 20;
  - assicurare una razionale ed efficiente distribuzione dei benefici e dei carichi ambientali sul territorio.

## ARTICOLO 19 IVAU - INFRASTRUTTURE VERDI IN AMBITO URBANO

### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia ed incremento del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, portando la dotazione di verde a 45 mq per abitante entro il 2030, per:*
- *contrastare ed adattarsi agli effetti della crisi climatica (ridurre l'effetto "isola di calore estiva", termoregolare il microclima urbano, migliorare l'assorbimento dell'acqua meteorica)*
  - *migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite per gli inquinanti in atmosfera (stoccaggio di CO<sub>2</sub>, filtrazione di ozono e polveri sottili)*
  - *migliorare la qualità degli ambienti urbani e l'offerta di possibilità fruibili (benessere psico-fisico delle comunità)*

Riferimenti  
normativi

L. 10/2013, art.6



## DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - VERDE URBANO E FORESTAZIONE URBANA

1. **(DA)** I piani urbanistici locali e, ove di competenza, i regolamenti comunali (edilizio e del verde) prevedono, in ottemperanza all'art. 6 della L. 14 gennaio 2013, n. 10 (*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*), disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto I. In particolare:
  - tutelano gli spazi verdi urbani esistenti e prevedono l'incremento delle aree verdi all'interno del costruito, con particolare riferimento alle zone a maggiore densità edilizia e al patrimonio boschivo pubblico con funzione di ombreggiamento (giardini, piazze e strade), anche recuperando aree degradate, in stato di abbandono, interstiziali;
  - assicurano e migliorano le connessioni reticolari tra le aree e gli spazi verdi urbani (evitando interventi isolati od episodici), e tra questi e gli elementi dell'infrastruttura verde extraurbana, favorendo la realizzazione di corridoi di ventilazione per la circolazione dell'aria e lo scambio notturno con le zone più fresche esterne alle aree dense;
  - verificano che le aree previste a verde pubblico e gli spazi verdi urbani siano idonei, per localizzazione, dimensione e funzionalità, alla loro destinazione ricreativa, ludica, sociale, sportiva, naturalistica, considerando anche le esigenze delle specie faunistiche urbane (tutela di quelle di interesse e dissuasione di quelle invasive e/o moleste);
  - assicurano che le aree a verde pubblico siano accessibili, fruibili e connesse tramite una rete continua di piste ciclo-pedonali, in coerenza con il grado di naturalità previsto a livello progettuale;
  - prevedono la creazione o ampliamento di zone umide di carattere naturalistico all'interno dei parchi urbani per garantire lo stoccaggio e la filtrazione di grandi quantità d'acqua e aumentare la biodiversità;
  - sostengono la realizzazione di coperture a verde, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, nonché il rinverdimento delle pareti degli edifici. Tali interventi sono da corredare dalle necessarie infrastrutture di irrigazione e drenaggio.

## INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - VERDE URBANO E FORESTAZIONE URBANA

2. **(I)** Per gli interventi di forestazione urbana, di riequipaggiamento arboreo e arbustivo, di coperture ed involucri edilizi verdi, si predilige l'utilizzo di specie autoctone, selezionando le più resistenti agli *stress* climatici e maggiormente idonee a compensare quota parte delle emissioni ad essi attribuibili (produzione di aria e ossigeno e cattura di CO<sub>2</sub>).
3. **(I)** I Comuni, nell'esercizio della propria autonomia normativa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 267/2000, favoriscono la realizzazione degli interventi di cui all'Articolo 19, comma 5 anche integrando le previsioni dei propri regolamenti comunali.

## LINEE GUIDA, NORME E PIANI SOVRAORDINATI

4. Nella formazione di Piani del Verde e Regolamenti del verde, i Comuni fanno riferimento alle *Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile* predisposte dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico ai sensi della L. 10/2013.
5. Per la progettazione e la gestione del verde pubblico, i Comuni osservano le previsioni del D.M. 10 marzo 2020 (*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*) e includono, tra gli strumenti per garantire l'approccio strategico di medio-lungo periodo nella gestione del verde pubblico, anche il *censimento del verde* e il *bilancio arboreo*.
6. I Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici o privati, per iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> mediante l'incremento del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché per la creazione e manutenzione di una rete di aree naturali nel loro territorio.

## ARTICOLO 20 MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI, CATALOGO "CIRCA"

Riferimenti  
normativi

D.Lgs. 152/2016

### OBIETTIVI

- I. *Migliore resilienza del territorio e delle comunità rispetto agli impatti negativi derivanti da fenomeni naturali ed antropici*
- II. *Adattamento e contrasto agli effetti della crisi climatica*
- III. *Incremento del capitale naturale, della biodiversità e della dotazione di servizi ecosistemici*
- IV. *Migliore qualità dell'ambiente e del benessere dei cittadini*
- V. *Incremento dell'attrattività del territorio*
- VI. *Riqualificazione dei paesaggi degradati*

### DIRETTIVE

1. **(DA)** Per le previsioni e gli interventi che comportino impatti ambientali negativi, verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, si prevedono ed attuano le *mitigazioni* definite e quantificate secondo i criteri di cui alla legislazione vigente, agli strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e realizzazione, ovvero secondo quanto indicato in sede di Valutazione ambientale strategica, di Valutazione di impatto ambientale, di conferenza di copianificazione e valutazione, tenuto conto delle indicazioni delle linee guida di cui al comma 10.
2. **(DA)** Eventuali impatti negativi residui, che sia possibile evitare o mitigare, sono da compensare mediante azioni/progetti di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione del territorio metropolitano e delle sue componenti. Le azioni di compensazione devono essere:
  - a. "univoche", ovvero devono essere individuate come compensazione di un unico intervento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6;
  - b. prioritariamente "omologhe", ovvero devono consistere in interventi che agiscono ove possibile sulle componenti che hanno subito un maggiore impatto;
  - c. verificate nella loro fattibilità e nella disponibilità delle aree, prima della conclusione dell'iter autorizzativo.

La localizzazione delle aree di atterraggio delle compensazioni può prescindere dai confini comunali attraverso l'istituto della perequazione territoriale.

### COMPENSAZIONI DI TIPO AMBIENTALE E CATALOGO CIRCA – DIRETTIVE ED INDIRIZZI

3. **(DA)** Le *compensazioni ambientali*, finalizzate al miglioramento della qualità dell'ecosistema e dell'ambiente naturale secondo le indicazioni del Catalogo CIRCA di cui al successivo comma 7 e delle linee guida di cui al comma 10, sono attuate in via preferenziale in corrispondenza:
  - a. degli elementi della *Rete metropolitana di infrastruttura verde* di cui all'Articolo 42;
  - b. delle aree inserite nel Catalogo CIRCA;
4. **(DA)** I piani urbanistici locali definiscono le misure di compensazione ambientale relative alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali; individuano cartograficamente le aree di atterraggio delle compensazioni e stabiliscono per esse forme di tutela tali da renderne durevoli gli effetti. Su tali aree non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possono alterarne le finalità ambientali.
5. **(I)** Nel caso in cui l'entità della compensazione ambientale individuata in sede istruttoria (VIA, VAS, CdS, ecc.) non sia sufficiente a realizzare nella sua interezza almeno uno degli interventi inseriti nel Catalogo CIRCA o comunque individuati dal Comune, dovranno esser definite, in sede autorizzativa, le modalità di attuazione per lotti o fasi temporali successive.
6. **(I)** Per interventi di compensazione ambientale preventivamente individuati, possono essere ammesse forme di monetizzazione destinate ad uno specifico centro di costo dell'ente competente, finalizzato alla loro realizzazione; può, altresì, prevedersi che gli oneri destinati alle compensazioni per interventi estesi e/o complessi confluiscono in uno specifico centro di costo dell'ente competente, finalizzato alla loro realizzazione.

## **RUOLO DELLA CMT<sub>0</sub> E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI**

7. La CMT<sub>0</sub> predispone ed aggiorna il *Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale* (CIRCA), in collaborazione con gli Enti Locali, gli Enti gestori delle aree naturali protette e altri soggetti del territorio, è uno strumento tecnico-operativo di supporto all'Ente e messo a disposizione dei Comuni, finalizzato a:
  - *censire le aree che necessitano di interventi* di conservazione e/o miglioramento della funzionalità ecologica e della biodiversità;
  - *individuare gli interventi ambientali di compensazione degli impatti residuali* generati dalle trasformazioni d'uso del territorio, anche sulla base delle risultanze delle istruttorie autorizzative di piani e progetti (VIA, VAS, AIA, VincA, ecc.);
  - *individuare interventi di riqualificazione* per le aree ambientalmente degradate, aumentare la dotazione di capitale naturale, la biodiversità e la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, rafforzare la salvaguardia delle aree ad elevato valore ambientale.

Il Catalogo CIRCA comprende:

  - a. un repertorio di criteri e azioni di riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione per le diverse tipologie di aree;
  - b. una proposta di ambiti, da verificare puntualmente alla scala appropriata, comprendenti:
    - b1) aree degradate che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale;
    - b2) aree che possono essere destinate ad interventi di rinaturalizzazione (es. riforestazione, creazione zone umide);
    - b3) aree sulle quali fare ricadere misure di compensazione fisica forestale (rimboschimento o miglioramento boschivo) per gli interventi di trasformazione del bosco di cui alla L.R. 4/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", secondo le modalità previste dalla DGR n. 4-3018 del 26 marzo 2021 e s.m.i. (L.r. 4/2009, articolo 19. *Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017*);
  - b3) aree di elevato valore ambientale da tutelare e potenziare.
8. Gli Enti Locali e altri soggetti interessati, collaborano con la CMT<sub>0</sub> nell'aggiornamento del Catalogo CIRCA, con facoltà di proporre in ogni momento aree ed interventi, in coerenza con i criteri e gli obiettivi del presente Articolo e delle Linee guida di cui al comma 1.
9. I soggetti di cui al comma precedente collaborano nella ricerca dei finanziamenti per l'attuazione al Catalogo, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e la partecipazione a bandi di finanziamento.
10. In attuazione del PTGM, potranno essere predisposte linee guida con indicazioni in tema di mitigazioni e compensazioni, ambientali e non; le linee guida potranno contenere anche suggerimenti relativamente ai modelli compensativi da adottare per specifiche tipologie di progetti, comprese le opere pubbliche o di interesse pubblico, in coerenza con le disposizioni del presente piano.

# TITOLO 3. SISTEMA INSEDIATIVO

## CAPO 1. SISTEMA RESIDENZIALE

### ARTICOLO 21 RES - FABBISOGNO RESIDENZIALE

#### OBIETTIVO

- I. *Soddisfacimento del fabbisogno residenziale pregresso e della domanda aggiuntiva locale*
- II. *Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e rigenerazione urbana*
- III. *Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo e della dispersione insediativa*
- V. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.

#### DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - CRITERI PER LA NUOVA EDIFICAZIONE

1. **(DA)** I piani urbanistici locali si rivolgono essenzialmente al soddisfacimento del fabbisogno residenziale pregresso e della domanda aggiuntiva locale.
2. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano nell'ambito delle aree urbanizzate esistenti esterne ai centri storici, ricadenti in aree dense e di transizione di cui all'Articolo 17, i luoghi nei quali di norma, in coerenza con i disposti del PTGM, localizzare la nuova edificazione mediante i tipi di intervento edilizio ammessi. In presenza di suoli di elevato interesse agronomico si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 29.
3. **(DA)** La richiesta di interventi di nuovo impianto e di nuova costruzione deve favorire in via prioritaria il riuso edilizio e la riqualificazione urbana di aree degradate, nonché del patrimonio abitativo inutilizzato o sottoutilizzato, riconosciuto come soluzione primaria al soddisfacimento della domanda abitativa, da conseguire anche con forme di contrattazioni agevolate dei locali non utilizzati. I Comuni che intendono variare i propri piani urbanistici locali prevedendo un incremento insediativo residenziale, devono operare una preventiva verifica e valutazione in ordine ai seguenti elementi:
  - a. quantificazione della domanda abitativa ed individuazione delle tipologie (a partire dal fabbisogno di edilizia sociale);
  - b. entità e caratteristiche dello stock abitativo inutilizzato e che potrebbe essere utilizzato;
  - c. presenza di patrimonio edilizio e aree urbane degradate;
  - d. capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 56/1977.

L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.

#### DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - CAPACITA' INSEDIATIVA E DIMENSIONAMENTO

4. **(DA)** Per gli interventi che generano nuovo peso insediativo, è stabilito un incremento massimo della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente, calcolata ai sensi della L.R. 56/1977, da valutare anche in coerenza con la perimetrazione delle aree dense e di transizione, pari al:
  - 5% della capacità, nei Comuni con popolazione residente pari o superiore ai 3.000 abitanti;
  - 10% della capacità, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.
5. **(DA)** Per il calcolo della capacità insediativa dei piani urbanistici locali vigenti e per il dimensionamento dei servizi, si considerano tutti gli interventi di nuovo impianto, nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.
6. **(DA)** Per gli interventi di **ristrutturazione urbanistica**, l'eventuale incremento di peso insediativo da essi prodotto è calcolato nella misura del 50% dello stesso ai fini del conteggio dell'incremento massimo di capacità insediativa di cui al comma 4, purché gli interventi si collochino in ambiti territoriali serviti da opere di urbanizzazione primaria, non determinino una

#### Riferimenti normativi

L.R. 56/1977,  
 artt.20 e 51

sottrazione di suoli di I e II classe di capacità d'uso agricola e osservino ciascuna delle disposizioni delle presenti Norme ad essi riferibili. È da garantire in ogni caso il rispetto degli standard definiti dalla L.R. 56/1977.

7. **(DA)** Eventuali scostamenti dalle predette percentuali di incremento massimo della capacità insediativa, riscontrabili in particolare in ambito di interventi di rilievo sovracomunale e di Zona omogenea, devono essere giustificati in sede di definizione delle scelte strutturali dei piani urbanistici locali e sono valutati in sede di conferenza di copianificazione e valutazione.

#### **DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

8. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano i luoghi che risultano degradati e quelli che richiedono la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente; per ciascuna area dettano prescrizioni idonee a perseguire la predetta riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale.
9. **(DA)** I piani urbanistici locali, al cui contenuto sia riferibile la presente disposizione, tengono conto – in sede di formazione delle scelte urbanistiche – delle esigenze locali in tema di **fabbisogno di edilizia abitativa sociale** e delle politiche conseguenti e individuano motivatamente le conseguenti scelte insediative, in termini qualitativi e quantitativi, riservando coerenti quote del dimensionamento globale all'edilizia residenziale sociale come specificato all'Articolo 22, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti.

#### **INDIRIZZI - ONERI DI URBANIZZAZIONE**

10. **(I)** I Comuni possono prevedere, per ambiti stabiliti, oneri di urbanizzazione aggiuntivi finalizzati alla realizzazione di servizi per la fruizione dell'ambiente e del paesaggio da parte dei cittadini (ad esempio, sentieri, percorsi naturalistici), oltre alle opere di urbanizzazione indotta di cui all'art. 51 della L.R. 56/1977 volte alla sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi.

#### **ACCORDI TERRITORIALI E PEREQUAZIONE**

11. La CMTò promuove accordi con i Comuni per definire, applicando la perequazione territoriale, offerte residenziali riferite ad ambiti sovracomunali, dotati di adeguata accessibilità. La perequazione può essere gestita a livello di Zona omogenea o di Unione di Comuni. La CMTò promuove, inoltre, accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare interventi coordinati, al fine di evitare la realizzazione di tipologie edilizie episodiche o isolate.

### **ARTICOLO 22 RES - FABBISOGNO DI EDILIZIA SOCIALE**

#### **OBIETTIVI**

- I. *Diminuzione del disagio abitativo per le fasce deboli della popolazione*
- II. *Riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse*
- III. *Integrazione e coesione sociale dei tessuti urbani*

#### **DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

1. Sono considerati con consistente fabbisogno abitativo sociale, i Comuni con 80 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 3%. Tali Comuni sono individuati annualmente dall'*Osservatorio abitativo sociale* della CMTò.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.

#### **DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE**

3. **(DA)** Nei Comuni con dimostrato consistente fabbisogno di edilizia sociale di cui al comma 1, compresi gli alloggi in locazione permanente di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato, i piani urbanistici locali prevedono una quota aggiuntiva di capacità insediativa rispetto ai parametri di fabbisogno residenziale di cui all'Articolo 21, in ogni caso non superiore al 2,5% della capacità insediativa prevista dal piano vigente, per la realizzazione di edilizia sociale,

da verificare in sede di conferenza di copianificazione e valutazione. Eventuali limitati incrementi di detta percentuale potranno essere valutati in sede di Conferenza, nel caso di interventi di riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente, senza consumo di nuovo suolo.

#### Ruolo della Città metropolitana

4. A fini di *housing* sociale, la CMT0 promuove sperimentazioni locali di interventi di recupero di immobili in disuso nei centri storici di interesse medio e locale di cui all'Articolo 36, nelle borgate montane, attraverso il sistema integrato dei Fondi di SH e di altre risorse che si renderanno disponibili, privilegiando le aree più accessibili con il sistema del trasporto pubblico.

## ARTICOLO 23 GER – POLARITÀ E GERARCHIA URBANA METROPOLITANA

### OBIETTIVI

- I. *Equa redistribuzione di vantaggi e costi derivanti dalle scelte di piani e politiche territoriali*
- II. *Incremento dell'attrattività del territorio metropolitano*
- III. *Migliore livello di competitività e posizionamento della CMT0 nel contesto italiano ed internazionale*

### POLARITÀ E GERARCHIA URBANA - CLASSIFICAZIONE

1. Il PTGM riconosce il policentrismo metropolitano e le relazioni tra centri urbani, definendone la gerarchia, in coerenza ed approfondimento del PTR, a partire dalla dotazione di servizi e dalle soglie di popolazione gravitante. I Comuni appartenenti ai 5 livelli della gerarchia urbana, riportati nella tavola PP1 *Sistema insediativo - Polarità e gerarchia urbana*, sono:

#### A) Capitale regionale e metropolitana

Torino

B) *Centri medi superiori* - Poli dell'armatura urbana che dispongono di una rilevante dotazione di servizi, sia in termini quantitativi, sia per rarità ed offerta differenziata, ed estendono il proprio raggio di influenza anche oltre l'ambito di Zona omogenea di cui fanno parte.

Ivrea

Moncalieri

Pinerolo

C) *Centri medi* - Poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta di servizi articolata ed estendono il proprio raggio di influenza all'ambito sovra comunale e di Zona omogenea.

Carmagnola

Chieri

Chivasso

Ciriè

Grugliasco

Rivoli

Settimo Torinese

Venaria Reale

D) *Centri medi inferiori* - Poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta di servizi che integra l'offerta della Capitale e dei centri medi, con un raggio di influenza sovra comunale.

Avigliana

Collegno

Cuorgnè

Nichelino

Orbassano

Oulx

Susa

E) *Centri locali* - Centri che completano l'armatura urbana, dotati almeno dei servizi di base, di riferimento a livello locale.

Bardonecchia

Beinasco

Bussoleno

Caselle Torinese

Castellamonte

Giaveno

Lanzo Torinese

Leini

Pianezza

Piossasco

Poirino

Rivalta di Torino

Rivarolo Canavese

Torre Pellice

2. Il PTGM individua altresì i seguenti Comuni per la loro significativa carenza di servizi di base:

Borgiallo	Fiorano Canavese	Massello	San Didero
Canischio	Frassinetto	Moncenisio	Salza di Pinerolo
Claviere	Giaglione	Mompantero	Strambinello
Chiesanuova	Ingria	Pramollo	Usseaux
Ciconio	Isolabella	Prarostino	Valgioie
Cintano	Issiglio	Quagliuzzo	Valprato Soana
Cinzano	Lusernetta	Ribordone	Val di Chy
Colleretto Castelnuovo	Maglione	Rorà	Valchiusa

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

3. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.

### **DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE**

4. **(DA)** I piani urbanistici locali verificano la propria appartenenza ad uno dei 5 livelli di gerarchia urbana di cui al comma 1 e se ricadenti in essi, indipendentemente dalla propria capacità insediativa, valutano la necessità di prevedere, in aggiunta agli standard urbanistici di livello comunale, servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse generale definiti e quantificati anche tenuto conto dei servizi presenti nei Comuni contermini o comunque appartenenti al medesimo bacino di influenza, ovvero mediante accordi con altri Comuni della Zona omogenea di appartenenza.

### **INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONI DI SERVIZI**

5. **(I)** I piani urbanistici locali, in particolare se appartenenti ai Comuni di cui all'elenco del comma 2, verificano la propria dotazione di servizi di base e, qualora ne sia rilevata una significativa carenza, attivano forme di cooperazione e di associazione di servizi funzionali al raggiungimento di un'adeguata offerta rivolta ai residenti e per il rafforzamento dell'attrattività dei territori, in coerenza con le vocazioni economiche locali e nel rispetto del principio generale di sostenibilità.

### **RUOLO DELLA CMTO**

6. La CMTO sostiene e coordina ove necessario e in particolare nei comuni con significativa carenza di servizi, politiche ed azioni di area vasta per il raggiungimento di un'adeguata offerta di servizi atti a contenere la desertificazione demografica ed economica e ad attivare e favorire occasioni di sviluppo sostenibile, in coerenza con le vocazioni locali dei territori.

## CAPO 2. SISTEMA PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI

### ARTICOLO 24 PROGEN – ATTIVITÀ ED AREE PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E LOGISTICA

#### OBIETTIVI

- I. *Realizzazione di un sistema produttivo competitivo, sostenibile e qualificato*
- II. *Accrescimento dell'attrattività per le imprese e i lavoratori*
- III. *Riduzione della dispersione insediativa*
- IV. *Migliore accessibilità alle aree ed ai servizi anche utilizzando e potenziando forme di mobilità sostenibile*
- VI. *Sviluppo economico metropolitano sostenibile e utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*
- V. *Equilibrio tra sviluppo economico-produttivo e salvaguardia dei servizi ecosistemici, degli ecosistemi naturali e del paesaggio*
- VI. *Piena compatibilità tra le diverse funzioni e destinazioni d'uso*

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.
2. Le Norme del PTGM, con l'efficacia che le caratterizza, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici ai sensi del D.P.R. 160/2010; in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sulla variante, partecipano la Regione e la CMT0.

#### PRESCRIZIONI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

3. **(PP)** Le **aree di elevato interesse agronomico** di cui alla let. a) comma 1 Articolo 29, sono tutelate ai sensi dell'Articolo 29 medesimo. Eccezionalmente, al fine di razionalizzare il layout produttivo e il disegno urbanistico di aree già esistenti, qualora non esistano altre possibilità, nel rispetto dei principi generali di sostenibilità, può essere ammesso un loro marginale utilizzo, fermo restando quanto definito all'articolo 25 comma 4. Tale soluzione è da concertare in sede di Conferenza di servizi e/o Conferenza di co-pianificazione.
4. **(PP)** Gli interventi realizzati nelle aree produttive, industriali, artigianali e destinate alla logistica, devono rispondere alle seguenti disposizioni:
  - a. non devono costituire episodi isolati e sfrangiati rispetto al costruito esistente. Gli ampliamenti sono da realizzare in contiguità alle aree già esistenti;
  - b. devono dialogare positivamente con il paesaggio nel quale si inseriscono e non costituire fattori di disturbo e detrazione visiva;
  - c. devono garantire il raccordo diretto alla rete infrastrutturale primaria, anche prevedendo contestualmente, ove necessario, interventi riferiti alla viabilità esistente (es. messa in sicurezza, potenziamento,...);
  - d. applicano i principi di invarianza ed attenuazione idraulica di cui all'Articolo 16.

Deve essere assicurata la compatibilità tra le diverse funzioni ammesse nelle aree e tra queste e le funzioni esistenti e previste nei territori circostanti (con particolare attenzione alle funzioni sensibili quali residenze, scuole, ospedali, ecc.), nonché con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti; ove necessarie, sono da prevedere contestualmente le misure necessarie ad assicurarne la compatibilità.

#### DIRETTIVE ED INDIRIZZI GENERALI

5. **(DA)** Le previsioni urbanistiche di nuove aree produttive, industriali, artigianali e di logistica, gli ampliamenti e gli interventi edilizi:
  - a. valutano e prediligono:
    - a1. il riordino degli insediamenti esistenti, la riqualificazione e la rigenerazione dell'esistente con miglioramento della qualità urbana ed edilizia;

#### Riferimenti normativi

D.P.R.  
160/2010

L.R. 56/1977,  
art.19ter



- a2. soluzioni di riuso di aree e contenitori edilizi dismessi (in particolare quelli in corrispondenza degli APIM di cui all'Articolo 25);
- a3. il ricorso a siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine.
- b. provvedono al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni:
  - b1. salvaguardia dei varchi e degli elementi della rete metropolitana di infrastrutture verdi individuati nella tavola *PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*, evitando la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio;
  - b2. salvaguardia degli obiettivi della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui all'Articolo 35
  - b3. realizzazione degli ampliamenti, ove previsti, in contiguità con le aree produttive esistenti;
  - b4. applicazione, ove necessario, delle azioni di mitigazione e compensazione secondo quanto disposto all'Articolo 18.
- 6. **(I)** È opportuno verificare fin da subito la presenza di eventuali vincoli (territoriali, ambientali,...) ostativi a eventuali futuri ampliamenti, nei limiti previsti dalle presenti norme, che dovessero rendersi necessari alle aree ed edifici per lo svolgimento delle funzioni previste/prevedibili, ovvero la possibile disponibilità di spazi.

#### **DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - RILOCALIZZAZIONE DI AREE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, LOGISTICHE ED ARTIGIANALI**

- 7. **(DA)** I piani urbanistici locali promuovono la rilocalizzazione all'interno degli APIM di cui all'Articolo 25, di aree ed attività ubicate in ambiti impropri e/o non idonei, in particolare in presenza di problematiche inerenti al dissesto idrogeologico, tutela ambientale e della salute, inserimento paesaggistico.
- 8. **(DA)** Nei Comuni classificati montani (ISTAT), la rilocalizzazione di aree ed attività di cui al precedente comma 8, può essere eccezionalmente ammessa all'esterno degli APIM, in ambiti adeguatamente infrastrutturati, qualora sussistano le condizioni di impossibilità, inadeguatezza o non sostenibilità di ricollocazione all'interno di un APIM. Tale possibilità, da valutare in sede di procedura di variante e/o conferenza di copianificazione e valutazione, è soggetta alla *verifica di sostenibilità* di cui al comma 4 dell'Articolo 25 precedente e al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### **DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - ATTIVITA' ARTIGIANALI IN AMBITO URBANO RESIDENZIALE**

- 9. **(DA)** Le attività artigianali di carattere non nocivo e molesto, con superficie fino ad un massimo di 500 mq di *superficie utile lorda*, sono ammesse all'interno degli ambiti residenziali. Tali attività devono integrarsi con il contesto urbanistico, ambientale e paesaggistico di riferimento ed essere realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

#### **RICOGNIZIONE DELLE AREE E CONTENITORI EDILIZI DISMESSI**

- 10. Il PTGM provvede ad una prima ricognizione di **aree e contenitori edilizi industriali dismessi** caratterizzati da buona accessibilità ed infrastrutturazione (tavola *PP2 Sistema insediativo – Unità economico-produttive*). Per essi la CMT0 sostiene politiche di recupero e valorizzazione da attuare in coerenza con il relativo contesto territoriale, sociale, ambientale e paesaggistico. La CMT0 provvede all'aggiornamento periodico della ricognizione delle aree/contenitori edilizi, anche in collaborazione con gli altri Enti Locali e soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.

#### **ACCORDI TERRITORIALI E RUOLO DELLA CMT0**

- 11. Al fine di ricondurre le molteplici pianificazioni locali a progetti unitari, perseguire il potenziamento delle realtà produttive attive sul territorio metropolitano e contenere i processi di dispersione insediativa, la CMT0 può promuovere la conclusione di Accordi territoriali di cui all'art. 19 ter della L.R. 56/1977, fra Comuni confinanti o territorialmente prossimi, quale modalità attuativa di ambiti produttivi di interesse metropolitano.

## ARTICOLO 25 APIM – NUOVE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E LOGISTICA ED AMPLIAMENTO DELLE AREE ESISTENTI

### Riferimenti normativi

L.R. 52/2000,  
art.7

L.R. 16/2018,  
art.5 co.3

### DEFINIZIONI, INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E FINALITA'

1. Gli *Ambiti produttivi di interesse metropolitano* (APIM) sono contesti ad elevata vocazione manifatturiera o caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio in aree a consolidata vocazione manifatturiera ed industriale, nei quali la CMT0, i Comuni e gli altri soggetti del territorio indirizzano la concentrazione dell'offerta di aree produttive ed artigianali per consolidare e sviluppare il sistema manifatturiero metropolitano. Gli APIM sono individuati alla tavola *PP2 Sistema insediativo – Unità economico-produttive*.
2. All'interno degli APIM la CMT0 sostiene interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico, l'innovazione e la digitalizzazione, il rafforzamento di rapporti di sinergia e complementarietà tra aziende e la creazione di *cluster* territoriali di imprese e servizi, anche mediante un uso condiviso di servizi ed infrastrutture.

### DISPOSIZIONI GENERALI

3. Resta fermo quanto disposto al precedente Articolo 24.

### DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE - NUOVE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA, INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE, E LORO AMPLIAMENTI

4. **(DA)** La *previsione di nuovo impianto di aree* destinate ad insediamenti produttivi, industriali ed artigianali e *l'ampliamento delle aree esistenti*, sono ammesse esclusivamente negli APIM di cui al comma 1, previa **verifica di sostenibilità** rispetto ai punti seguenti, da valutare in sede di procedura di variante:
  - a. impossibilità di acquisire i nuovi spazi tramite riordino urbanistico, completamento di aree esistenti, recupero di aree e contenitori produttivi dismessi/sottoutilizzati; l'ambito minimo a cui estendere la verifica è l'APIM di riferimento;
  - b. ogni altra verifica prevista nell'ambito della Valutazione ambientale strategica e del parere dell'Organo tecnico comunale.
5. **(DA)** In conferenza di co-pianificazione e valutazione e Conferenza di Servizi, può essere verificata l'ammissibilità, in aree esterne agli APIM, in presenza di attività economiche e con l'esclusione delle *aree ad elevato e particolare interesse agronomico*, di factory ritenute di importanza strategica e come tali previste nel *Piano strategico metropolitano*.
6. **(DA)** All'interno degli *Ambiti produttivi di interesse metropolitano* (APIM) sono ammessi anche interventi di: trasformazione e riorganizzazione territoriale ed urbanistica, ristrutturazione edilizia, con eventuale incremento nei termini definiti ai sensi del comma 3, art. 5 della L.R. 4 ottobre 2018, n. 16, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 24.

### DIRETTIVE – AREE PER LA LOGISTICA

7. **(DA)** La *previsione di nuovo impianto di aree* destinate a funzioni logistiche (piattaforme, interporti, scali merci) e *l'ampliamento delle aree esistenti*, sono ammesse esclusivamente negli APIM di cui al comma 1; per le previsioni di superficie maggiore di 5.000 mq non sono da preferire ambiti di pianura e collina, escludendo quelli di montagna. È fatto salvo quanto previsto al comma 5 precedente e quanto eventualmente diversamente stabilito dal *Piano della Logistica Regionale*.
8. **(DA)** Sono criteri preferenziali per l'insediamento di funzioni logistiche:
  - prossimità di uno scalo ferroviario la scelta di utilizzo del trasporto su ferro per la movimentazione delle merci;
  - il riuso di aree e contenitori edilizi dismessi;
  - l'utilizzo di siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine;
  - la presenza di un sistema di trasporto pubblico (o collettivo) e/o di una rete ciclabile in grado di garantire un livello di servizio adeguato tra l'insediamento e la stazione SFM più vicina, ad uso degli addetti e dei fruitori;
  - l'esistenza di un'adeguata dotazione di infrastrutture primarie e di fonti energetiche.
9. **(DA)** L'insediamento di funzioni logistiche è condizionata all'osservanza delle disposizioni di cui all'Articolo 24 e alla *verifica di sostenibilità* di cui al comma 2 comprensiva dei punti seguenti, da valutarsi in sede di Conferenza di servizi e/o conferenza di copianificazione e valutazione:

- a. percentuale di prodotti movimentabili su ferro;
- b. capacità del sistema della mobilità (strade, ferrovie,...) di sostenere i flussi previsti (traffico leggero e pesante) e livello di incidentalità dell'area.

#### INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

10. **(I)** La scelta delle nuove aree deve prevedere una diretta e agevole accessibilità a poli di servizi specialistici per le imprese insediate e di servizi di interesse generale per chi in esse opera. I piani urbanistici locali indirizzano modalità di organizzazione e gestione delle aree, anche con riferimento ai criteri e linee guida nazionali e regionali per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).
11. **(I)** I piani urbanistici locali, nell'individuare nuove aree a destinazione produttiva e per funzioni logistiche, valutano la modifica o revisione della classificazione acustica contestualmente alla predisposizione o modifica dello strumento urbanistico, secondo le procedure di cui alla L.R. 56/1977, curando la compatibilità con le funzioni contermini e la composizione di eventuali contrasti nella classificazione acustica del territorio rispetto ai Comuni contermini, in ossequio alle procedure e alle garanzie procedurali previste dall'art. 7 della L.R. 52/2000.

#### ARTICOLO 26 PROES – AMPLIAMENTO DI AREE PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E LOGISTICA ALL'ESTERNO DEGLI APIM

##### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Resta fermo quanto disposto al precedente Articolo 24.

##### DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI LOCALI - AMPLIAMENTI

2. **(DA)** All'esterno degli APIM di cui all'Articolo 25, sono ammessi limitati ampliamenti di aree esistenti nella misura di cui al successivo comma 3, nel caso in cui sussistano le condizioni di impossibilità, inadeguatezza o non sostenibilità di cui ai seguenti punti a) e b), da documentare opportunamente in sede di procedura di variante, in base al seguente ordine di priorità:
  - a. soddisfacimento delle esigenze produttive tramite interventi sull'esistente entro i confini delle aree già in essere;
  - b. ricollocazione all'interno di un APIM.
3. **(DA)** In presenza delle condizioni di cui al comma 3, all'esterno degli APIM è ammesso l'ampliamento di aree produttive, industriali, artigianali, *fino al 20%* della superficie utile lorda già prevista dallo strumento urbanistico vigente.
4. **(DA)** *Limitati scostamenti* rispetto alla percentuale di cui al precedente comma 4, utili a funzionalizzare il *layout* aziendale, razionalizzare disegno urbano, garantire una migliore qualità ambientale e paesaggistica dell'intervento anche rispetto al contesto, possono essere eccezionalmente consentiti in sede di procedura di variante urbanistica, purchè in aree con presenza di attività produttive e con esclusione delle aree con suoli di elevato e particolare interesse agronomico, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - l'intervento sia inserito in un progetto di riordino urbano ed edilizio o di rigenerazione esteso alla preesistenza, che provveda alla riqualificazione dell'ambito interessato e dei relativi spazi pubblici, al ridisegno dei margini urbani, all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico, alla soluzione di situazioni di criticità rispetto alle connessioni con il sistema viario e con le opere di urbanizzazione in genere. In ogni caso dovrà essere garantita la salvaguardia;
  - sia riconosciuta in sede di procedura di variante e di VAS ove attivata, la rilevanza strategica dell'intervento e al contempo sia riconosciuta e condivisa la sua sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
  - l'intervento sia riconosciuto come strategico ed inserito nel *Piano strategico metropolitano*.

Art. 37, comma 3  
PPR

## ARTICOLO 27 COM - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO

### OBIETTIVI

- I. *Equilibrata integrazione delle grandi e medie strutture di vendita nella rete distributiva locale*
- II. *Migliore accessibilità diffusa ai servizi di base e coesione territoriale*
- III. *Incremento dell'attrattività del territorio metropolitano*
- IV. *Sviluppo economico metropolitano sostenibile*
- V. *Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo e della dispersione insediativa*

### RICHIAMI A NORME E PIANI SOVRAORDINATI

1. Il PTGM recepisce i contenuti della disciplina nazionale e regionale vigente in materia di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, articolandoli secondo le specifiche caratteristiche del territorio metropolitano.
2. I Comuni adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs.114/1998, nel rispetto della normativa regionale vigente
3. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.

### PRESCRIZIONI

4. **(PP)** I Comuni adeguano i piani urbanistici locali e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio, urbanistica commerciale e pubblici esercizi. L'adeguamento alla disciplina del commercio è presupposto necessario all'espressione del parere di competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
5. **(PP)** La localizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, nel rispetto del PPR, non è ammessa in corrispondenza di:
  - a. *aree di elevato interesse agronomico* di cui all'articolo Articolo 29;
  - b. *aree di danno* degli stabilimenti a *Rischio di Incidente Rilevante* ex d.lgs. 105/2015, individuate dai piani urbanistici locali;
  - c. *aree classificate non idonee all'utilizzazione urbanistica* come individuate nella *carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica* dai piani urbanistici locali.

### DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI LOCALI

6. **(DA)** I piani urbanistici locali e le ulteriori azioni amministrative riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano:
  - l'insediamento di centri commerciali naturali, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita all'interno dei centri storici e del tessuto edilizio-urbanistico esistente;
  - le iniziative volte a garantire un'efficiente rete distributiva su tutti i territori, anche i più marginali e attualmente con offerta commerciale limitata, con particolare attenzione ai centri con carenza di servizi di base di cui all'Articolo 23, comma 3;
  - il riuso di aree e contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati, prevedendo attività di riordino, completamento e densificazione dell'esistente;
  - localizzazioni in aree ambientalmente compromesse non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine;
  - localizzazioni che non necessitano, se non marginalmente, di nuova viabilità ed infrastrutture.
7. **(DA)** I piani urbanistici locali e le ulteriori azioni amministrative riguardanti il territorio:
  - a. salvaguardano i varchi e gli elementi della rete metropolitana di infrastrutture verdi individuati nella tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*, evitando la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio;
  - b. salvaguardano gli elementi della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui all'Articolo 35;
  - c. definiscono la contestuale realizzazione di mitigazioni e compensazioni in coerenza con quanto definito all'Articolo 20.
8. **(DA)** Le proposte localizzative delle grandi strutture di vendita prevedono l'applicazione della perequazione territoriale di cui all'Articolo 10, mediante il coinvolgimento dei Comuni contermini, ai fini della distribuzione dei costi, dei vantaggi e degli effetti a scala territoriale sovra locale secondo le disposizioni regionali.

#### Riferimenti normativi

D.Lgs.  
114/1998

## RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

9. Il PTGM favorisce una equilibrata integrazione delle grandi e medie strutture di vendita nella rete distributiva locale; promuove azioni volte alla incentivazione e valorizzazione dei sistemi commerciali urbani, dei centri commerciali naturali e degli esercizi di vicinato, quali presidi di utilità economica e sociale.
10. La CMTto partecipa agli Accordi di programma per la localizzazione di grandi strutture di vendita, quale soggetto sottoscrittore dell'Accordo, nel rispetto delle proprie competenze e del presente PTGM.
11. La CMTto esprime i pareri e le valutazioni di propria competenza sulla localizzazione delle grandi strutture di vendita in base al PTGM con particolare riguardo ai seguenti contenuti:
  - a. contenimento del consumo di suolo;
  - b. qualità edilizia e corretto inserimento paesaggistico-ambientale;
  - c. potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
  - d. realtà socio-economica territoriale.

## ARTICOLO 28 RUR - AREE ED INSEDIAMENTI RURALI ED AGRICOLI

### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole, relativi sistemi insediativi, architetture e paesaggio rurale tradizionale*
- II. *Incremento della sicurezza delle comunità rispetto al rischio idrogeologico e di incendi*
- III. *Salvaguardia ed incremento dei servizi ecosistemici*
- IV. *Compatibilità dell'attività antropica rispetto alla capacità rigenerativa degli ecosistemi;*
- V. *Sviluppo legato alle vocazioni dei territori e alle economie delle aree rurali e montane: filiere di qualità, multifunzionalità delle aziende agricole, paesaggi e mosaico agrario storico.*

### DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI A STRUMENTI DI INDIRIZZO REGIONALI

1. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.
2. Per gli interventi nelle aree agricole rurali, può essere strumento di riferimento il Capitolo 4 dell'elaborato *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la progettazione edilizia* (DGR 30-13616 del 22.03.2010) ed eventuali aggiornamenti.

### PRESCRIZIONI - INFRASTRUTTURE VIARIE

3. **(PP)** Nelle aree agricole è da evitare la realizzazione di nuove infrastrutture viarie che producano rilevanti impatti negativi sulle colture e sul paesaggio rurale caratteristico.
4. **(PP)** In caso di realizzazione di infrastrutture viarie, è da prevedere la contestuale realizzazione di misure di mitigazione e/o compensazione, ove necessario, in coerenza con quanto stabilito all'Articolo 20.

### DIRETTIVE RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

5. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/1977, gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole; per essi definiscono gli interventi da attuare che possono consistere in:
  - a. totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento;
  - b. riqualificazione e riutilizzo per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari all'attività agricola, garantendo in ogni caso:
    - il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri tradizionali locali dell'architettura rurale, il rispetto di orientamenti, tecniche costruttive, materiali, scansione originaria delle aperture, elementi ornamentali e tradizionali (portali, nicchie e cappelle votive);
    - il mantenimento dei complessi vegetazionali tipici delle aree agricole;
    - il miglioramento degli elementi di valenza ecologica e paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergole, ecc.).

Riferimenti  
normativi

L.R. 56/1977,  
art.25

## INDIRIZZI RIVOLTI A TUTTE LE TRASFORMAZIONI DEL SUOLO ED INTERVENTI EDIFICATORI

6. (I) Le previsioni dei piani urbanistici locali e gli interventi di trasformazione del suolo, sono attuati salvaguardando i caratteri paesaggistici tipici delle aree, gli aspetti naturalistici e l'assetto idrogeologico ed idraulico delle aree rurali ed agricole; i Comuni possono integrare i propri regolamenti edilizi e di polizia rurale con una specifica disciplina coerente con i criteri seguenti, da intendersi comunque validi in tutti i casi di trasformazione del suolo:
- rispetto delle regole compositive ed architettoniche proprie dei luoghi, ed inserimento armonico nel paesaggio;
  - ricorso a siepi vive con specie autoctone e comunque a materiali e tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici ed architettonici dei luoghi, per la realizzazione di recinzioni fisse, tenuto conto delle esigenze di difesa delle colture (in particolare quelle di pregio) dalle specie di fauna selvatica per esse nocive;
  - evitare l'installazione di *impianti per la radio-comunicazione (antenne, parabole) e di elettrodotti aerei* che possano interferire con le visuali panoramiche, in particolare su linee di crinale; in ogni caso, sono da adottare misure di mitigazione dell'impatto visivo;
  - salvaguardia del *paesaggio e del mosaico agrario e pastorale storico-tradizionale* e dei relativi elementi di rilevanza ecologica (fontanili, risorgive, stagni, canneti, fossi, canalizzazioni, siepi, filari alberati, viali e gruppi arborei, ecc.), anche mediante la perpetuazione dei prati stabili e prato-pascoli esistenti e, ove possibile e utile, mediante la loro ricostruzione;
  - attuazione di *misure gestionali* atte alla tutela delle formazioni fragili o di interesse naturalistico (incentivando l'analisi delle risorse vegetazionali delle superfici a colture foraggiere permanenti), ad escludere l'utilizzo di diserbanti lungo il reticolo idrografico minore (in particolare in corrispondenza delle porzioni a buona naturalità caratterizzate da deflusso naturale o semi-naturale), ad assicurare la manutenzione del territorio.
7. (I) Per la nuova edificazione (residenze, costruzioni a supporto dell'attività agricola quali capannoni, depositi attrezzi, ecc.) in **aree rurali di pianura**, nelle aree di pertinenza delle costruzioni sono da adottare le seguenti misure e criteri aggiuntivi rispetto a quanto già definito dal precedente comma 6:
- la messa a dimora almeno di un albero ad alto fusto e di un gruppo di arbusti, ogni 100 mq di area di pertinenza dell'immobile. La messa a dimora può avvenire eventualmente in aree esterne al lotto di intervento, privilegiando la formazione di siepi e/o macchie boscate, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate, il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua. Gli alberi e arbusti devono appartenere a specie autoctone, o tradizionalmente coltivate (es. noce comune o gelso) o varietà tradizionali locali. In alternativa, è ammessa la realizzazione di 10 metri lineari di siepi autoctone;
  - eventuali recinzioni sono da realizzare mediante l'utilizzo di siepi vive autoctone, fatte salve esigenze di difesa delle colture, con particolare riguardo a quelle di pregio, dalla fauna selvatica.

## CRITERI PER I REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE

8. (I) I *Regolamenti di Polizia rurale*, fermo restando il rispetto del principio di sussidiarietà, assicurano l'applicazione delle leggi e dei regolamenti nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale e paesaggistico. Possono definire modalità di pratiche agricole "sostenibili" per il clima e l'ambiente, come previste dalla nuova PAC: (*greening*, diversificazione delle colture, mantenimento, ove presenti, dei pascoli permanenti, mantenimento o costituzione delle aree di interesse ecologico – EFA - *Ecological Focus Area*) e azioni per mantenere, riqualificare e migliorare le siepi alto arbustive e la vegetazione lungo il reticolo idrografico minore, in particolare per le aree rurali di interesse ecologico AVE.

## RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA - SOSTEGNO E PROMOZIONE PER LE AREE RURALI

9. La CMTò riconosce e sostiene le vocazioni e le specificità produttive locali e promuove:
- le filiere di qualità (foresta-legno, agroalimentari delle coltivazioni e produzioni tipiche condotte con metodi biologici);
  - la formazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità e di cluster (partenariati di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder) ai sensi della L.R. 1/2019;
  - le colture foraggiere permanenti cespugliate od arborate (in pianura e nei fondivalle) nelle loro molteplici funzioni (paesaggistica, culturale-identitaria, economica, di presidio idrogeologico).
10. La CMTò, anche coordinandosi con i Comuni e le Zone omogenee, promuove:
- miglioramento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola e degli insediamenti rurali che determinano e qualificano l'immagine della CMTò;

- salvaguardia e potenziamento delle attività produttive agro-forestali, della multifunzionalità delle aziende agricole e della complementarietà fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;
  - ricerca e innovazione tecnologica per le aziende agricole (ICT, UGD, droni, ecc.);
  - *time sharing* interaziendale integrato con il volontariato per le attività di manutenzione del territorio (a contrasto al rischio idrogeologico) affidate ad aziende agricole *labour-intensive*;
  - contratti di manutenzione del territorio per aziende agricole, con finanziamenti mirati per attrezzature e infrastrutture e con formazione dedicata;
  - funzioni e modelli colturali compatibili con la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili;
  - mantenimento in efficienza delle reti infrastrutturali e dei sentieri e sviluppo della fruizione turistica e promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con le componenti naturali e il paesaggio;
  - conservazione e miglioramento del paesaggio rurale e della biodiversità, anche con valore di *infrastruttura verde*, e della fruibilità delle aree ed insediamenti rurali di elevata valenza paesaggistica, culturale e identitaria.
11. La CMTò sostiene il recupero dei territori agricoli abbandonati in aree collinari e montane, anche promuovendo: la creazione di Associazioni fondiarie o ATS o altre forme aggregative di proprietari e operatori economici; l'avvicinamento tra domanda e offerta dei fondi disponibili per attività agro-silvo-pastorali attraverso la "Banca della terra"; idonee misure finanziarie del PSR; il recupero di piccoli manufatti connotanti il paesaggio agrario tradizionale (muri in pietra, piloni, paleria in legno, canaline di sgrondo acque, mulattiere, ecc.); adesione a bandi di finanziamento, con il concorso dei proprietari e dei conduttori dei fondi.

## ARTICOLO 29      **AGRI - AREE A ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO E ALTRE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRONOMICICO**

Pianificazione e programmazione

Art. 20 delle NdA del PPR

### OBIETTIVI

- I. *Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo e della dispersione insediativa*
- II. *Salvaguardia delle funzioni per la produzione alimentare, di altra biomassa*
- III. *Salvaguardia della capacità di fornire servizi ecosistemici (produzione agricola e forestale, controllo dell'erosione, filtraggio e tutela del sistema idrologico, regolazione del clima, conservazione della biodiversità, paesaggio e benessere psico-fisico, ecc.) indispensabili alla vita*
- IV. *Salvaguardia delle produzioni alimentari tipiche e di pregio*
- VII. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*

### DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Il PTGM riconosce come fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio metropolitano:
  - a) le **aree ad elevato interesse agronomico**, componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile, comprendenti:
    - a1) i suoli riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte* adottata con deliberazione di Giunta regionale, limitatamente ai territori ancora liberi;
    - a2) i territori riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una *Denominazione di Origine* o una *Indicazione geografica protetta*.
  - b) le aree di **particolare interesse agronomico**, costituite da:
    - b1) territori destinati alle colture specializzate, in particolare alle coltivazioni arboree (frutteti, vigneti, castagneti da frutto), ai vivai frutticoli, viticoli, olivicoli, forestali e di alberi ornamentali, alle coltivazioni da legno a ciclo medio-lungo (noce, ciliegio, frassino, quercia), alle risaie;
    - b2) territori dotati di impianti ed infrastrutture a supporto dell'agricoltura (es. reti antigrandine, opere autorizzate di difesa dalla fauna selvatica) o servite da reti di irrigazione aziendale e collettiva o incluse in piani di riordino fondiario ed irriguo;
    - b3) aree della viticoltura di cui al successivo Articolo 30.
2. I territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe di Capacità d'uso di cui alla precedente lettera a1) del comma 1 sono rappresentati alla tavola *PP2 Sistema insediativo – Unità*

*economico-produttive* alla scala metropolitana; la classificazione di detti suoli è da verificare alla scala di intervento (urbanistico ed edilizio), sulla base di quanto definito dalla DGR n. 88–13271 dell'8.02.2010 e tenuto conto di eventuali aggiornamenti della *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte* approvati dalla Regione.

## DISPOSIZIONI GENERALI

3. Restano ferme le disposizioni di cui ai Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ove applicabili, con il relativo grado di efficacia.

## PRESCRIZIONI

4. **(PP)** Le aree di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere preservate di norma da nuove previsioni (es. impermeabilizzazione, degrado o asportazione definitiva dei suoli) che pregiudichino l'originario valore agronomico dei suoli e il loro ruolo nella produzione di servizi ecosistemici. È fatto salvo quanto diversamente previsto all'art. 25 della L.R. 56/1977 per le aree destinate ad attività agricole e le previsioni dei Piani urbanistici locali vigenti ante salvaguardia del PTGM. La presente disposizione non opera qualora in sede di Conferenze di servizi e conferenza di co-pianificazione e valutazione:
  - a. sia dimostrata la non corrispondenza del valore agronomico dell'area alla classe di capacità d'uso indicata nella "*Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte*". La proposta di modifica di attribuzione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88–13271 dell'8.02.2010 ("*Approvazione dei manuali operativo e di campagna e della scheda da utilizzare per la valutazione della capacità d'uso dei suoli a scala aziendale*") ed eventuali suoi aggiornamenti;
  - b. sia dimostrato e condiviso un interesse diffuso (sociale, ambientale, economico) dell'intervento, superiore o pari all'interesse diffuso di tutela della risorsa suolo (es. interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici, realizzazione di edilizia residenziale pubblica, interventi di messa in sicurezza della popolazione,...), congiuntamente all'impraticabilità di soluzioni alternative all'impermeabilizzazione e/o asportazione del suolo. L'interesse diffuso di tutela della risorsa suolo tiene conto del ruolo di questo nella fornitura di servizi ecosistemici e dei bisogni e delle aspettative delle future *generazioni*.

## DIRETTIVE GENERALI

5. **(DA)** Nelli territori di cui alla lettera b) del comma 1, eventuali mutamenti di destinazione d'uso possono essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata impraticabilità adeguate soluzioni alternative. Possono essere ammesse nuove edificazioni finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse, subordinatamente alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

## DISPOSIZIONI PER I PIANI URBANISTICI LOCALI

6. **(DA)** L'inclusione di *aree di elevato interesse agronomico* all'interno della perimetrazione delle *aree di transizione* di cui all'Articolo 17, può essere ammesso eccezionalmente e in modo marginale, al fine di razionalizzare il disegno urbanistico, qualora non esistano altre possibilità. Tale soluzione è da concertare in sede di Conferenza di servizi e/o Conferenza di co-pianificazione.
7. **(I)** I piani urbanistici locali possono estendere le azioni di tutela di cui ai commi precedenti anche ai suoli di III classe di capacità d'uso nel caso in cui sul territorio comunale non siano presenti suoli I classe di capacità d'uso in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% della superficie del territorio comunale).
8. **(I)** I piani urbanistici locali possono individuare come di interesse agronomico anche le aree di produzione agroalimentare che abbiano ottenuto una *Denominazione comunale d'origine* (De.C.O.) riconosciuta con deliberazione comunale; nonché le *aree ad elevata biopermeabilità* (praterie rupicole oltre il limite superiore della vegetazione arborea; praterie, prato-pascoli di montagna e di collina e cespuglieti; prati stabili costituiti da superfici a colture erbacee e foraggiere permanenti in attualità d'uso, normalmente sfalciate e pascolate; aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari) a partire da quelle individuate dal PPR, al fine di conservarne e valorizzarne gli elementi di pregio paesaggistico-percettivo ed ecologico.



## ARTICOLO 30 VITI - AREE DELLA VITICOLTURA

### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia, recupero e valorizzazione delle aree della viticoltura*
- II. *Incremento dell'attrattività del territorio metropolitano*
- III. *Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo e della dispersione insediativa*
- IV. *Sviluppo economico metropolitano sostenibile*

### DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Sono *aree della viticoltura* i terreni di collina e montagna coltivati a vite, destinati a tale coltura o che presentano le potenzialità per una coltura a vite con finalità produttive; una prima individuazione di tali aree è rappresentata nella tavola *PP5*.
2. Le aree della viticoltura, fattori strutturanti il paesaggio collinare e montano metropolitano e "mete" della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui all'Articolo 35, sono luoghi di elevato interesse per il loro valore identitario, per il pregio paesaggistico e per la potenzialità in termini economici (turismo ed enogastronomia).

### DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

3. **(DA)** I piani urbanistici locali dei Comuni, i cui territori sono inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a *Denominazione di Origine Controllata (DOC)*, tutelano e valorizzano le aree della viticoltura di cui al comma 1 e a tal fine:
  - a. riportano in cartografia i perimetri delle aree della viticoltura, a partire dalle indicazioni di cui alla tavola *PP5*, da verificare ed integrare ove opportuno alla scala locale;
  - b. individuano i belvedere liberamente accessibili, i tratti di viabilità e percorsi panoramici da tutelare per una fruizione visiva dei paesaggi caratteristici delle aree della viticoltura, nonché le aree per l'installazione di attrezzature fruitive del paesaggio della viticoltura (segnaletica, sedute, piazzole di sosta);
  - c. disciplinano la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed edilizi (es. impianti per la radio-comunicazione, impianti fotovoltaici a terra) e vegetazionali, affinché non costituiscano fattori di degrado ed interferenza rispetto alle visuali di fruizione dei paesaggi della viticoltura, nonché le necessarie misure di mitigazione per gli interventi già esistenti;
  - d. disciplinano la tutela ed il recupero di manufatti, complessi e luoghi storicamente legati alla produzione viticola e alla vinificazione, e dei loro elementi tipologici e strutturali caratteristici;
  - e. tutelano gli elementi caratterizzanti e qualificanti del paesaggio viticolo tradizionale, quali ad esempio:
    - terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali di modellamento del terreno;
    - *skyline* storicamente consolidati, quali crinali collinari e montani e profili paesaggistici di rilievo metropolitano (Anfiteatro morenico di Ivrea e Anfiteatro morenico della collina di Rivoli -Avigliana);
    - architetture rurali tradizionali connesse alla viticoltura (nuclei storici, edifici, manufatti, ecc.).

### INDIRIZZI E CRITERI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

4. **(I)** I piani urbanistici e i regolamenti locali salvaguardano, recuperano e valorizzano i segni tradizionali caratteristici del paesaggio viticolo (muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, fosse livellari, pergole, opere di regimazione delle acque superficiali, piloni, siepi e filari, ecc.), prediligendo, anche in caso di nuovo impianto o reimpianto di vigneti:
  - a. il ricorso a tecniche e materiali tradizionali propri dei luoghi, evitando l'impiego di materiale riflettente;
  - b. l'uso di paleria in legno proveniente dalla filiera locale certificata (FSC/PEFC);
  - c. la realizzazione/ripristino delle forme tipiche dei sistemi di coltivazione tradizionali.
5. **(I)** Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese ai «vigneti eroici o storici» delimitati ai sensi della Legge n. 238/2016 "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*".
6. Le *Linee Guida - Indicazioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei paesaggi viticoli alpini (e Atlante dei paesaggi viticoli alpini)* forniscono indicazioni tecnico procedurali e gestionali per la salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi viticoli alpini; si rivolgono agli

Riferimenti  
normativi

L. 238/2016

strumenti di pianificazione settoriale e di pianificazione strategica chiamati a dare indicazioni e ad incidere sui paesaggi viticoli, ai piani e regolamenti locali, ai diversi soggetti che operano sul territorio (GAL, associazioni, ecc.).

## RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEI COMUNI

7. La CMT0 e i Comuni promuovono nelle aree della viticoltura di cui al comma 1, e più in generale nelle aree DOC, la salvaguardia del mosaico agrario e paesaggistico e degli elementi del paesaggio rurale tradizionale, la diversificazione colturale e il mantenimento di forme di allevamento della vite tradizionali, la creazione e realizzazione di iniziative e progetti culturali e didattici atti a valorizzare i paesaggi viticoli.

## ARTICOLO 31 IZOO - INSEDIAMENTI ZOOTECCNICI E IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA

### OBIETTIVI

- I. *Riduzione delle esternalità ambientali negative connesse alla zootecnia*
- II. *Salvaguardia della capacità di fornire servizi ecosistemici*
- III. *Adattamento e contrasto agli effetti del cambiamento climatico*
- IV. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*

### INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

1. **(I)** I piani urbanistici locali disciplinano la localizzazione e l'ampliamento degli insediamenti zootecnici e degli impianti di digestione anaerobica alimentati prevalentemente con biomasse di origine vegetale, sulla base dei seguenti criteri:
  - capacità verificata dell'area agricola di sostenere un ulteriore carico azotato, considerata la necessità primaria di riequilibrare quello già esistente e tenuto conto degli usi in essere o previsti dei terreni agricoli per lo spandimento dei reflui zootecnici e del digestato;
  - ricorso nella progettazione degli impianti alle migliori tecniche disponibili atte a contenere gli impatti negativi sull'ambiente e sul paesaggio;
  - esclusione, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, dei terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio;
  - utilizzo di terreni non in conduzione alle aziende solo previa sottoscrizione di specifici accordi d'uso della durata minima di 10 anni.

## ARTICOLO 32 BOS - BOSCHI, FORESTE E AREE NON COSTITUENTI BOSCO

### OBIETTIVI

- I. *Sviluppo sostenibile del territorio metropolitano*
- II. *Contrasto gli effetti del cambiamento climatico*
- III. *Conservazione della biodiversità*
- IV. *Salvaguardia della capacità di fornire servizi ecosistemici*
- V. *Tutela del paesaggio naturale*

### DEFINIZIONI, INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA, RICHIAMI A NORME VIGENTI

1. Il PTGM riconosce i boschi e le foreste come componenti strutturanti il paesaggio e componenti della *Rete metropolitana delle infrastrutture verdi* cui all'Articolo 42.
2. Il PTGM riconosce inoltre i territori a prevalente copertura boscata di cui alla tav. P4 e all'art. 16, comma 2 del *PPR*, che includono le "aree di transizione" connotate dalla presenza di copertura boschiva (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per cui è in atto un processo di rinaturalizzazione.
3. Il PTGM, assume nella loro interezza e valenza le prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso di cui all'art. 2, comma 4 delle Norme di Attuazione del *PPR* e del relativo Regolamento attuativo, come previsto all'articolo 3 delle presenti norme, in materia di territori coperti da foreste e boschi.

#### Riferimenti normativi

Reg. UE  
1143/2014  
D.Lgs.  
230/2017  
L.R. 4/2009

#### Pianificazione e programmazione

PPR

## DISPOSIZIONI GENERALI

4. **(PP)** È vietato l'utilizzo di specie esotiche invasive ai sensi del Reg. UE 1143/2014 e del D.Lgs. 230/2017, nonché dell'allegato E del Regolamento forestale della Regione Piemonte; per il contrasto al loro utilizzo si rimanda alle indicazioni di cui alla normativa europea e nazionale, nonché agli elenchi (*Black list*) approvati con DGR 46-5100 del 2012 e successivi aggiornamenti.
5. **(I)** Le formazioni arboree o arbustive (es. filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati), comprese quelle non costituenti bosco, sono da preservare, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti. Interventi di trasformazione di tali formazioni sono da compensare con misure ed azioni da adottare di preferenza:
  - a. nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto, in aree appartenenti alla *Rete metropolitana delle infrastrutture verdi* di cui all'articolo 42;
  - b. nelle zone eventualmente individuate dai Piani di azione dei Contratti di fiume, qualora questi ultimi riguardino il bacino idrografico interessato dall'intervento.

## INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

6. **(I)** I piani urbanistici locali individuano cartograficamente le "aree non costituenti bosco" perimetrate dai Comuni ai sensi della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 e del relativo Regolamento 23 gennaio 2017, n. 2/R; per esse prevedono e incentivano misure di contrasto all'abbandono, la manutenzione per prevenire i rischi naturali (crolli dei terrazzi, innesco di movimenti di suoli, incendi boschivi, ecc.), il ripristino dell'attività agricola e la ricostituzione del paesaggio tradizionale agrario e pastorale.

## INDIRIZZI PER I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI E REGOLAMENTI COMUNALI

7. **(I)** I piani di protezione civile comunali individuano le aree di interfaccia tra contesto urbano e bosco e ne definiscono le modalità di gestione al fine di ridurre il rischio di passaggio dell'incendio tra le aree. I regolamenti comunali pertinenti sono aggiornati in coerenza con le linee guida di cui al *Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi* (2017) e successivi aggiornamenti, redatto da Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4/2009, con il Piano antincendi boschivi della Regione Piemonte di cui alla L. 353/2000, e, ove applicabile, con il Piano forestale di indirizzo territoriale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.

## PIANO FORESTALE TERRITORIALE METROPOLITANO E PIANO FORESTALE AZIENDALE

8. La CMTO predispone ed approva il piano forestale territoriale per le aree forestali di propria competenza ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2009, sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale.
9. **(I)** I proprietari forestali pubblici, in forma singola o associata, provvedono alla gestione attiva dei boschi di loro proprietà, dotandosi preferibilmente del Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 11, L.R. 4/2009.

## ARTICOLO 33 RIF - LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI E INTERVENTI DI BONIFICA

### OBIETTIVI

- I. *Applicazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.*
- II. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali*
- III. *Compatibilità tra le diverse destinazioni d'uso e funzioni antropiche del territorio e il sistema naturale*

### RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

1. Il PTGM, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, sentita la Conferenza d'ambito, i Consorzi di area vasta e i Comuni territorialmente interessati, definisce indirizzi e criteri che,

Riferimenti  
normativi

D.Lgs.  
152/2006

L.R. 1/2018

attraverso una *matrice rifiuto/impianto-attività/impatto*, fissano i parametri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto), tenuto conto dei criteri del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione* approvato con DCR n. 140 – 14161/2016, del principio di prossimità di cui all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006, nonché dei principi e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 178 del medesimo D.Lgs. 152/2006. E' in corso l'iter di approvazione del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata* (PRUBAI), adottato con DGR n. 30-5191 del 14 giugno 2022.

## **DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI**

2. La documentazione di progetto riferita agli impianti di rifiuti dovrà dare evidenza dell'applicazione dei criteri ed indirizzi metropolitani di cui al comma 1, che costituiscono riferimento per la progettazione degli impianti e per la loro valutazione, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo.
3. Per la localizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nelle more della adozione dei criteri ed indirizzi metropolitani di cui al comma 1:
  - a. si applicano le disposizioni del PTGM ove applicabili, ovvero le disposizioni del Consiglio Metropolitan per l'avvio del procedimento di adozione dei criteri ed indirizzi metropolitani di cui al comma 1, con il relativo grado di efficacia;
  - b. restano valide le pertinenti disposizioni del *Programma Provinciale Gestione Rifiuti 2006* di cui al precedente Articolo 6;
  - c. è preferenziale l'utilizzo di aree degradate non ripristinabili alle condizioni naturali di origine.
4. Nella realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere previste adeguate mitigazioni/compensazioni ambientali, in coerenza con i criteri e indirizzi di cui al comma 1 e degli altri atti della CMT0 approvati in attuazione del comma 1.

## **INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA**

5. **(I)** La definizione degli interventi di bonifica dei siti contaminati deve considerare non solo la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree interessate, ma considerarne anche possibili future modificazioni, qualora siano ipotizzabili ed ammissibili scenari di utilizzo che richiedano obiettivi più cautelativi, allo scopo di ottimizzare il rapporto costo/beneficio degli interventi e ridurre i possibili futuri vincoli e limitazioni d'uso gravanti sulle aree interessate. Va valutata la capacità dei siti contaminati di erogare una pluralità di servizi ecosistemici, anche al fine di individuare criteri di valutazione economica dei vincoli residui negli scenari di bonifica o messa in sicurezza permanente.

## ARTICOLO 34 IPE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

### OBIETTIVI

- I. *Compatibilità tra attività antropica ed ecosistemi (capacità rigenerativa) e mitigazione delle minacce ai sistemi naturali ed antropici*
- II. *Utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali: salvaguardia del sistema delle risorse idriche (acquifero superficiale e sotterraneo) e gestione degli sprechi e salvaguardia della risorsa suolo*
- I. *Adattamento agli effetti del cambiamento climatico*

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per i nuovi impianti di produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, in aree di elevato interesse agronomico e nelle aree di particolare interesse agronomico, valgono le disposizioni di cui all'Articolo 29 con la valenza che le contraddistingue.
2. Per gli interventi ammessi, le misure di mitigazione e compensazione sono da definirsi in coerenza con le disposizioni di cui all'Articolo 20 con la valenza che le contraddistingue.
3. **(I)** Le aree industriali dismesse e le aree compromesse per le quali non sia attuabile un recupero alle originali condizioni di naturalità, ubicate in contesti non coerenti con la *Transit Oriented Development/Regeneration* - TOD/R (ambiti nei quali è applicabile un modello di sviluppo basato sulla riqualificazione e riuso di edifici ed aree in stretta connessione con i principali sistemi di mobilità pubblica, a partire dalle stazioni ferroviarie), sono ambiti preferenziali per l'installazione di impianti di cui al comma 1.

### DISPOSIZIONI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E PER I PROGETTI DI IMPIANTI

#### **Impianti fotovoltaici a terra**

4. **(DA)** Per gli impianti fotovoltaici a terra si applicano i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.
5. **(DA)** I Comuni disciplinano all'interno dei piani urbanistici locali le modalità di restituzione alle condizioni originarie (agricole o naturaliformi) delle aree occupate da impianti fotovoltaici a terra, da attuare al termine dell'attività di produzione di energia.

### DISPOSIZIONI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E PER I PROGETTI DI IMPIANTI

#### **Impianti idroelettrici**

6. **(DA)** Per gli impianti idroelettrici si applicano i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.
7. In coerenza con gli strumenti e gli atti di pianificazione e programmazione regionale (e segnatamente del *Piano di Tutela delle Acque* - PTA, del *Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po* - PdG Po, del *Piano energetico ambientale regionale* - PEAR) in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il PTGM specifica, nella Relazione illustrativa, criteri di pre-pianificazione ambientale da tenere in considerazione nei casi di richiesta di autorizzazione di nuovi impianti idroelettrici; tali criteri individuano "aree preferibili", "aree neutre" e "aree problematiche" per la collocazione degli impianti idroelettrici, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità e/o valenza ecologico-naturalistica e/o ambientale-paesaggistica dei luoghi.

### DISPOSIZIONI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E PER I PROGETTI DI IMPIANTI

#### **Sonde geotermiche**

8. **(I)** Relativamente alla gestione ed installazione delle sonde geotermiche, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti statali e/o regionali, ferma restando l'applicazione delle *Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche* approvate con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 3.3.2016, n. 66 ed eventuali modifiche e aggiornamenti, sono da valutare e mettere in atto specifiche azioni di tutela dell'acquifero superficiale e profondo.

### RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

9. La CMTo promuove gli impianti di produzione idroelettrica che prevedono l'uso plurimo della risorsa già sfruttata a scopo irriguo e a scopo potabile, senza incremento della portata e del periodo di prelievo, e gli impianti in corpo traversa senza sottensione dell'alveo naturale.

Pianificazione e  
programmazione

PTA

PdG Po

PEAR

10. La CMTo, nell'ambito dei rinnovi delle concessioni di derivazione idriche nel settore idroelettrico, industriale, e per usi irrigui (agricolo), può prendere in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali istituzionali e dell'utente, al fine di rivedere i termini relativi ai prelievi ed ai rilasci, mediante l'utilizzo di criteri di valutazione da individuare in apposito strumento attuativo (o protocollo) e tenuto conto di quanto indicato in specifiche *linee guida* da predisporre in attuazione del PTGM.
11. La CMTo si rende disponibile alla predisposizione di eventuali *Linee guida contenenti indicazioni per la valutazione degli impatti ambientali, per le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola e per la definizione di criteri generali per la localizzazione delle centrali idroelettriche*, in attuazione del PTGM e delle norme regionali e statali.

## TITOLO 4. SISTEMA PAESAGGIO E BENI STORICO CULTURALI

### ARTICOLO 35 RSCFM - RETE STORICO-CULTURALE E FRUITIVA METROPOLITANA

#### OBIETTIVI

- I. *Offerta turistica differenziata, riconoscendo, salvaguardando, mettendo in rete e valorizzando i fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti la cultura e il paesaggio metropolitano*
- II. *Sviluppo sostenibile del territorio metropolitano*
- III. *Tutela del paesaggio, dei beni storico artistici e culturali*
- IV. *Tutela delle componenti metropolitane identitarie e caratterizzanti*

#### DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Il PTGM individua alla tavola *PP5*, la *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana (RSCFM)*, quale sistema di mete e percorsi di interesse storico-culturale e naturale, anche se non direttamente interconnessi tra loro, da salvaguardare e valorizzare. Tali elementi sono altresì riconosciuti quali fattori costitutivi della struttura del paesaggio metropolitano e declinati secondo il livello di rappresentatività che assumono in coerenza con il PPR, in: fattori strutturanti, fattori caratterizzanti e fattori qualificanti il paesaggio della CMT0.
2. Sono *mete* della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana*:
  - a. Centri e nuclei storici (fattori strutturanti);
  - b. Siti del patrimonio mondiale dell'Unesco - Residenze Sabaude, Sacro monte di Belmonte, Ivrea -Città industriale del XX sec., sito palafitticolo del Lago di Viverone, Torino Creative City (fattori strutturanti);
  - c. Tenimenti dell'Ordine del Mauriziano (fattori strutturanti);
  - d. Sistemi di fortificazioni (fattori strutturanti);
  - e. Poli della religiosità (fattori qualificanti);
  - f. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (fattori caratterizzanti);
  - g. Zone di interesse archeologico, di cui alla *Tavola P2* e al *Catalogo* del PPR (fattori caratterizzanti);
  - h. Belvedere di cui all'art.136, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 (fattori qualificanti);
  - i. I Sistemi di ville parchi e giardini (fattori strutturanti);
  - j. Il complesso dei beni storico-culturali e paesaggistici, riconosciuti per il valore assunto nel definire l'articolata identità del territorio metropolitano e nel qualificarne il sistema insediativo (fattori strutturanti);
  - k. *Aree Man and the Biosphere* - MAB Unesco Collina Po, Monviso (fattori qualificanti);
  - l. Aree gravate da uso civico (fattori strutturanti);
  - m. Aree della viticoltura (fattori caratterizzanti);
  - n. Laghi e relativi territori contermini di cui all'art. 142, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 (fattori strutturanti);
  - o. Aree protette, siti della Rete Natura 2000, le singolarità geologiche e geositi, comprese le aree umide di cui agli elenchi del PPR, le aree di pregio ambientale ex artt. 136 e 157 ex D.Lgs. 42/2004, compresi gli alberi monumentali, i territori coperti da boschi e foreste ex let. g), comma 1, art. 142 del D.Lgs. 42/2004, come individuati dalla L.R. 4/2009, nonché le aree di montagna comprese le vette, i crinali, i circhi glaciali di cui alla tavola P4 del PPR e le fasce perifluviali e perilacuali di cui al successivo Articolo 45, compresi nella Rete metropolitana delle Infrastrutture verdi (fattori strutturanti).
3. Sono *percorsi* per una fruizione integrata e sostenibile della Rete storico culturale e fruitiva metropolitana:

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. 42/2004, artt.136, 142, art.142 co.1 lett.h), art.157

L. 168/2017, art.3

L.R. 56/1977, artt.19ter e art.24

L.R. 23/2015, art.5

L.R. 4/2009

L.R. 29/2009, art.14

- a. La viabilità storica ed il patrimonio ferroviario (fattori strutturanti);
- b. Le Strade militari (fattori strutturanti);
- c. La rete di itinerari e percorsi escursionistici di interesse metropolitano di cui al comma 2 dell'Articolo 37 (fattori caratterizzanti);
- d. La rete degli itinerari ciclo-turistici di cui al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile metropolitano e ai suoi strumenti attuativi (fattori caratterizzanti).

## DISPOSIZIONI GENERALI

4. La *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* (RSCFM) di cui al comma 1 costituisce riferimento per:
  - a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto e di incidenza, di piani e progetti che possono influire sulla consistenza, integrità e fruibilità dei fattori appartenenti alla RSCFM; i piani e i progetti dovranno valutare le interferenze con la RSCFM, individuando eventuali azioni per l'implementazione della Rete;
  - b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.
5. I Comuni e gli altri soggetti competenti concorrono alla valorizzazione e alla promozione turistica della RSCFM e dei suoi elementi e a rafforzare la riconoscibilità del territorio metropolitano nel suo insieme e nelle diverse specificità delle sue parti.

## DIRETTIVE RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E AI PIANI SETTORIALI METROPOLITANI

6. **(DA)** I piani urbanistici locali, i piani a valenza territoriale attuativi del PTGM e i piani strategici metropolitani, fatto salvo quanto disposto dal *Piano Paesaggistico Regionale* e dalla pianificazione e normativa nazionale e regionale di settore:
  - riconoscono e salvaguardano le Mete e i Percorsi della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui al comma 1 e le ulteriori significative testimonianze di interesse storico-culturale rilevabili alla scala locale, nonché le relazioni simboliche e visivo-percettive tra gli elementi della Rete ed il contesto;
  - dispongono rispetto ai singoli elementi della RSCFM secondo quanto definito ai successivi Articolo 36 (*Centri e nuclei storici*), Articolo 40 (*Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico*), Articolo 38 (*Intorni visivi e Belvedere*), Articolo 30 (*Aree della viticoltura*), Articolo 44 (*Fasce perfluviali e perlacuali comprese nella Rete metropolitana delle Infrastrutture verdi*), Articolo 37 comma 2 (*Rete di itinerari e percorsi escursionistici di interesse metropolitano*);
  - assicurano adeguata accessibilità alle Mete e ai Percorsi privilegiando soluzioni di mobilità sostenibile, valorizzano la RSCFM in termini turistico-culturali e ne sostengono l'inserimento in circuiti di fruizione sovralocali;
  - provvedono alla salvaguardia dei complessi che costituiscono *Poli della religiosità* e delle relazioni funzionali e visive con i percorsi devozionali, introducendo opportune disposizioni per escludere che i nuovi interventi di trasformazione ricadenti all'interno degli intorni visivi di cui all'Articolo 38 possano essere percepiti come elementi di degrado del paesaggio.
7. **(DA)** I piani urbanistici locali assicurano la salvaguardia e la valorizzazione delle aree e degli immobili di valenza storico-culturale e paesaggistica facenti parte dei *Sistemi di fortificazioni* del territorio metropolitano, comprese le *strade militari*, e provvedono ove di competenza a:
  - a. garantire la fruibilità delle visuali e gli aspetti di separatezza dell'intorno visivo, evitando ogni intervento di edificazione e trasformazione del suolo che possa costituire elemento di interferenza con la leggibilità storica e di degrado visivo;
  - b. tutelare e, ove possibile, valorizzare i manufatti e le relative pertinenze (muri, fabbricati, gallerie e altre testimonianze di ingegneria militare), nonché la rete storica di accessibilità in quota, comprese le strade "bianche" a fondo sterrato e le strade militari;
  - c. sostenere interventi di riuso degli edifici e degli spazi aperti, coerenti con i caratteri storico-identitari del contesto, per fini fruitivi (in particolare: per usi museali, formativi, informativi).
8. **(DA)** I piani urbanistici locali individuano i beni storico-culturali e paesaggistici e provvedono a disciplinare la loro conservazione, anche con misure ed azioni per il recupero delle situazioni di degrado e la valorizzazione degli stessi; pongono particolare attenzione alle testimonianze di centuriazione e alle tracce residue di strade romane, ai resti medievali, alle chiese romaniche rurali, in attuazione del PPR e nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 24 della L.R. 56/1977.



9. **(DA)** I piani e i programmi di settore metropolitani relativi a viabilità e trasporti (es. PUMS), individuano, in presenza di *viabilità storica* e di *patrimonio ferroviario*, le opere di pregio ed interesse storico-culturale (quali immobili, percorsi, tratti stradali e ferroviari, comprese le infrastrutture e opere d'arte connesse) e ne assicurano la manutenzione e, ove necessario, il restauro. Per le opere costituenti bene di insieme, garantiscono, anche negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali e ferroviari alle esigenze del traffico o della sicurezza, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo alla fruibilità panoramica.

#### USI CIVICI - RICHIAMI A NORME VIGENTI E INDIRIZZI

10. I piani urbanistici locali, le varianti strutturali e generali, nonché le varianti per alienazioni e valorizzazioni immobiliari, delimitano i confini dei terreni gravati da usi civici ad esito degli accertamenti di cui all'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2009, n. 29. Le delimitazioni sono definite anche per i trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui agli artt. 15 e 16 del DPR 27 giugno 2016, n. 8/R. Sulle aree così delimitate, anche in caso di variazioni dello stato giuridico del bene mediante alienazioni, legittimazioni e conciliazioni stragiudiziali, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 20 novembre 2017, n. 168, è mantenuto e permane il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 42/2004. Per la delimitazione si utilizza il sistema di riferimento WGS84/UTM di cui alla DGR n. 16-8136 del 30 dicembre 2002.
11. **(I)** Le delimitazioni di cui al comma 10 sono trasmesse alla CMT0 per agevolare le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi dell'art. 5, L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

#### RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

12. Per il complesso dei *beni storico-culturali e paesaggistici*, la CMT0 promuove una fruizione sostenibile ed integrata rispetto all'insieme degli elementi della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* (RSCFM).
13. Nelle *Aree Man and the Biosphere – MAB, dell'Unesco* (Collina Po, Monviso), la CMT0 ricerca un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la promozione della cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l'istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette coerentemente con il Programma intergovernativo "Uomo e Biosfera" dell'Unesco.
14. La CMT0 promuove accordi territoriali di cui all'art.19 ter della L.R. 56/1977 tra Comuni e soggetti pubblici e privati, finalizzati all'attuazione di politiche paesaggistiche di livello sovra comunale volte alla progettazione a scala locale sovracomunale della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* (RSCFM) e alla sua valorizzazione.
15. La tavola *PP5 Rete storico, culturale e fruitiva* indicata una prima ipotesi di proposta di aree di valorizzazione paesaggistica unitaria in cui favorire l'attuazione di strategie sovracomunali con le modalità di cui al precedente comma 14. Sono altresì individuate le principali aste fluviali quali direttrici per progettare una rete di percorsi ciclo-pedonali ed itinerari per la fruizione turistica del sistema delle aree naturali protette, dei centri e nuclei storici, dei beni storico culturali, e per favorire, in coerenza con le indicazioni del PUMS e dei suoi strumenti attuativi (bicipan), un turismo ciclabile di lunga percorrenza (es. ciclovia "Vento").

### ARTICOLO 36 CSTOR - CENTRI E NUCLEI STORICI

#### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e documentario dei centri e nuclei storici*
- II. *Migliore accessibilità diffusa ai servizi di base per una migliore qualità della vita*
- III. *Migliore attrattività del territorio metropolitano*

#### CLASSIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Il PTGM verifica la ripartizione dei centri e nuclei storici operata dal PPR, riconoscendo gli stessi quali fattori strutturali del paesaggio della Città metropolitana e quali Mete della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* (RSCFM) di cui all'Articolo 35.
2. I centri e nuclei storici, individuati alla tavola *PP5 Rete storico, culturale e fruitiva*, sono distinti per la loro valenza alla scala metropolitana in:

a. Capoluogo metropolitano e di Regione

Torino

b. Centri e nuclei con valenza storica rilevante (sedi diocesane, centri facenti parte del patrimonio UNESCO, centri amministrativi storici)

Ivrea

Pinerolo

Susa

c. Centri e nuclei caratterizzati per notevole qualità morfologica e identità-storico culturale.

Avigliana

Chieri

Moncalieri

Carignano

Chivasso

Venaria Reale

Carmagnola

Ciriè

Rivoli

d. Centri e nuclei caratterizzati per media qualità morfologica e identità-storico culturale, con valenza storica notevole

Agliè	Caluso	Cuornè	Lanzo T.se	Oulx	Pont-C.se	San Maurizio C.se	Valperga
Ala di Stura	Caselle T.se	Exilles	Leini	Pancalieri	Pragelato	San Mauro T.se	Villafranca P.te
Alpignano	Castellamonte	Felletto	Luserna San Giovanni	Pavone C.se	Rivalta di Torino	Santena	Villarbasse
Bardonecchia	Castiglione T.se	Fogizzo	Lombardore	Pecetto T.se	Rivara	Scalenghe	Villastellone
Beinasco	Cavour	Frossasco	Montanaro	Perosa Argentina	Rivarolo C.se	Settimo T.se	Vinovo
Borgofranco d'Ivrea	Cesana T.se	Gassino T.se	Noasca	Pianezza	Romano C.se	Strambino	Virle P.te
Borgone Susa	Coazze	Giaveno	Nichelino	Pino T.se	San Benigno C.se	Torre Pellice	Volpiano
Bricherasio	Collegno	Groscavallo	Noavales	Piovasca	San Germano Chisone	Trana	
Bussoleno	Cumiana	Grugliasco	Orbassano	Poirino	San Giorgio C.se	Trofarello	

e. Centri e nuclei di interesse locale metropolitano

Airasca	Brosso	Ceresole Reale	Front	Monteu da Po	Pralormo	San Sebastiano da Po	Verolengo
Albiano d'Ivrea	Brusasco	Chialamberto	Giaglione	Nole	Reano	San Secondo di Pinerolo	Vestignè
Almese	Buriasco	Chiaverano	La Loggia	None	Ribordone	Sant'Ambrogio di Torino	Vialfrè
Angrogna	Busano	Chiomonte	Lessolo	Oglianico	Riva presso Chieri	Sant'Antonino di Susa	Vigone
Arignano	Buttiglieria Alta	Cinzano	Levone	Orio C.se	Robassomero	Sauze di Cesana	Villanova C.se
Azeglio	Cambiano	Claviere	Locana	Osasco	Rocca C.se	Sauze d'Oulx	Villar Dora
Balangero	Candia C.se	Colleterto Giacosa	Lombriasco	Ozegna	Rondissone	Sciolze	Villar Perosa
Baldissero C.se	Candiolo	Condove	Macello	Parella	Rorà	Sestriere	Villareggia
Balme	Cantoira	Cuceglio	Mathi	Pavarolo	Salassa	Settimo Rottaro	Vische
Barbania	Caravino	Druento	Mattie	Perrero	Salbertrand	Settimo Vittone	Viù
Barone C.se	Casalborgone	Favria	Mazzè	Pinasca	San Giorio di Susa	Strambinello	Volvera
Bibiana	Caselle	Fenestrelle	Meana di Susa	Piobesi Torinese	San Giusto C.se	Torrazza Piemonte	
Bollengo	Castagnole P.te	Fiano	Mercenasco	Piverone	San Martino C.se	Traversella	
Borgaro T.se	Cercenasco	Fiorano C.se	Montalenghe	Pomaretto	San Ponso	Usseglio	
Brandizzo	Ceres	Forno C.se	Montalto Dora	Prali	San Raffaele Cimena	Valprato Soana	

## DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

### 3. (DA) I piani urbanistici locali, ove non sia ancora stato previsto:

- individuano e perimetrano, i centri e nuclei storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni avanti valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977;
- schedano gli edifici siti all'interno dei perimetri dianzi indicati e documentano le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
- disciplinano i tipi, le modalità e tecniche di intervento e le destinazioni ammesse, coerenti con i caratteri degli edifici siti all'interno dei perimetri dianzi indicati.

4. **(DA)** I piani urbanistici locali verificano eventuali scostamenti rispetto ai perimetri già individuati di cui alla lett. a) del comma 3 precedente, e provvedono ad integrare la schedatura degli edifici rispetto alle nuove perimetrazioni.

#### INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE

5. **(I)** I piani urbanistici locali favoriscono i centri storici minori come poli di servizi integrati (informativi, culturali, ricreativi, piccolo commercio, piccola ristorazione) a supporto delle comunità, per una migliore qualità della vita e una maggiore attrattività di funzioni economiche qualificate e sostenibili, a partire dal turismo rurale (albergo diffuso). Per i centri storici minori, i piani e i relativi regolamenti comunali definiscono strategie e azioni di qualificazione degli spazi pubblici e di mobilità sostenibile (ciclabile, pedonale, zone 30, ecc.).
6. **(I)** Nei centri storici dei comuni turistici, i piani urbanistici locali attivano politiche urbanistiche di tutela e valorizzazione, con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna.
7. I centri storici di interesse medio e locale possono essere luoghi per la sperimentazione di interventi di *housing sociale*, come definito all'Articolo 22.

#### ARTICOLO 37 REM - RETE DI ITINERARI, PERCORSI E PATRIMONIO ESCURSIONISTICO METROPOLITANO

##### OBIETTIVI

- I. *Offerta turistica differenziata e sostenibile, anche integrando le potenzialità delle aree montane e di quelle urbane e di pianura*
- II. *Valorizzazione e promozione dell'identità storico-culturale e paesaggistica della CMT0*
- III. *Messa in rete e coordinamento delle strutture per il tempo libero e il turismo sostenibile (cooperazione Comuni e Zone omogenee)*
- IV. *Sviluppo metropolitano sostenibile*

##### DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. La *Rete di itinerari e percorsi escursionistici di interesse metropolitano* (RIPEM), infrastruttura di riferimento per un'offerta turistica sostenibile orientata alla scoperta del territorio metropolitano e delle peculiarità dei suoi diversi luoghi e paesaggi, comprende:
- la *Rete escursionistica metropolitana (REM)*, quale insieme delle reti di sentieri locali compresi nei confini amministrativi della CMT0, iscritti nel *Catasto regionale del patrimonio escursionistico* (art. 5, comma 3 della L.R. 12/2010);
  - i *percorsi ed itinerari fruibili a piedi, in bicicletta o a cavallo, non appartenenti alla REM*, individuati d'intesa con i Comuni e riconosciuti con atto formale dalla CMT0 ai sensi della L.R. 12/2010 e del relativo *Regolamento di attuazione* emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R.
2. La tavola *PP5 Rete storico, culturale e fruitiva* riporta una prima individuazione della RIPEM comprendente i sentieri di cui al punto a) e i percorsi ed itinerari di cui al punto b) del precedente comma 1, riconosciuti con atto formale dalla CMT0 e in corso di registrazione o di inclusione nel patrimonio escursionistico regionale, che abbiano già ottenuto il parere favorevole della CMT0.

##### INDIRIZZI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E REGOLAMENTI COMUNALI

3. **(I)** I piani urbanistici locali:
- riportano, precisandola ove opportuno, la *Rete di itinerari e percorsi escursionistici di interesse metropolitano* di cui ai commi 1 e 2 precedenti e adeguano i regolamenti di Polizia rurale, inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella *Rete escursionistica metropolitana* alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato dalla Regione ai fini dell'inserimento nella Rete regionale e nel citato Regolamento regionale n. 9/2012;
  - disciplinano la rete assicurando:
    - permanenza, continuità e leggibilità del tracciato antico anche in presenza di modifiche e varianti;

##### Riferimenti normativi

L.R. 12/2010, art.5 e art.12

D.P.G.R. 16.11.2012, n. 9/R

- integrità, mantenimento e, ove possibile, ripristino, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti e dei materiali originari;
  - conservazione e leggibilità dei segni storici legati al tracciato, quali allineamento di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
4. La CMTò predispone un catalogo informatizzato dei percorsi di cui al comma 1 per la promozione dei valori naturali, paesaggistici, ambientali, culturali, storico-artistici e di tipicità delle produzioni del territorio metropolitano. Fornisce supporto tecnico ai Comuni per il rilievo, la documentazione e la promozione dei suddetti percorsi.
  5. La CMTò predispone il *Piano biennale degli interventi sulla rete metropolitana* (art. 12, L.R. 12/2010), definendo le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della *rete* ed individuando gli interventi di ripristino, miglioramento della percorribilità e manutenzione della segnaletica da realizzare, con le rispettive priorità e la stima dei costi. Il Piano include la verifica del fabbisogno di ricettività sulla REM, con particolare riferimento ai punti di inizio/fine tappa degli itinerari escursionistici, e può prevedere la realizzazione di bivacchi fissi o rifugi non gestiti, esclusivamente mediante il recupero di fabbricati esistenti, anche mediante demolizione e ricostruzione a parità di volumetria. Per l'attuazione di tale Piano, la CMTò può ricorrere ad Enti del Terzo Settore, mettendo a disposizione risorse economiche per la realizzazione di programmi di interventi di manutenzione ordinaria concertati con i soggetti responsabili della gestione tecnica dei settori di competenza.
  6. La CMTò, i Comuni e le Zone omogenee sostengono lo sviluppo di reti di attività agrituristiche, ospitalità diffusa, bivacchi, escursionismo ed altre attività a basso impatto ambientale, valorizzando gli edifici accessibili attraverso itinerari storici o tematici, percorsi panoramici o sentieri inseriti al catasto regionale del patrimonio escursionistico, in prossimità di vie ferrate, siti di arrampicata, aree destinate a produzioni tipiche o di interesse agronomico ai sensi dell'Articolo 29, nonché la valorizzazione dei segni agrari e della connettività ecosistemica nel rispetto degli aspetti legati alla sicurezza idraulica ed idrogeologica.

## RUOLO DELLA CMTò

7. Per il raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al presente articolo, il PTGM:
  - individua la *Rete storico culturale fruitiva* di cui all'Articolo 35 e tutela e valorizza le mete e i percorsi che ne fanno parte;
  - tutela e promuove la rete dei sentieri e percorsi escursionistici di interesse metropolitano;
  - promuove itinerari tematici;
  - sostiene l'ampliamento dell'offerta turistica mediante la realizzazione dei servizi minimi essenziali (bivacchi, ecc.).

## ARTICOLO 38 INVI - INTORNI VISIVI E BELVEDERE

### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia e valorizzazione dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi ed elementi di pregio*
- II. *Mantenimento dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali*
- III. *Incremento dell'attrattività del territorio metropolitano*
- IV. *Tutela del paesaggio e miglioramento della sua qualità*

### DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Il PTGM definisce l'*intorno visivo* come l'area di fruibilità da uno o più punti di osservazione entro la quale è possibile apprezzare le caratteristiche architettoniche, scenografiche, naturalistiche, simboliche e/o le relazioni visive fra le componenti ed il contesto paesaggistico di riferimento.
2. Il PTGM verifica ed integra alla scala metropolitana i *belvedere* individuati dal PPR, e li riconosce come fattori qualificanti il paesaggio, nonché come *Mete* della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui all'Articolo 35 e alla *tavola PP5*.
3. Il PTGM può predisporre Linee guida per l'individuazione degli intorni visivi dei Poli della religiosità e di ulteriori aree ed elementi di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica e di interesse turistico, a partire dalla metodologia proposta dalla Regione Piemonte per definire l'intervisibilità dei belvedere delle zone tutelate del sito UNESCO Langhe-Roero e Monferrato.

### Riferimenti normativi

D.G.R.  
22.3.2010, n. 30

## DISPOSIZIONI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E I REGOLAMENTI COMUNALI

4. **(DA)** I piani urbanistici locali:
  - a. riportano in cartografia i belvedere di cui alla tavola *PP5*, da verificare ed integrare ove necessario sulla base delle definizioni ed indicazioni di cui al PPR relativamente ai siti e ai contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, nonché delle Linee guida di cui al comma 1;
  - b. individuano soluzioni per integrare i belvedere rispetto alla Rete storico culturale fruitiva di cui all'Articolo 35, prediligendo soluzioni di mobilità sostenibile per la fruizione di quelli liberamente accessibili.
5. **(I)** I piani urbanistici locali, anche con riferimento alle linee guida di cui al comma 1 precedente:
  - a. individuano gli intorni visivi dei *Poli della religiosità*;
  - b. dispongono al fine di evitare che le nuove trasformazioni visibili dai belvedere e dai poli della religiosità costituiscano fattori dequalificanti il paesaggio, anche riferendosi alle *Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio* predisposte da MiBAC, Regione Piemonte e Università e Politecnico di Torino (di cui al Regolamento regionale recante *Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (PPR), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del PPR*) e agli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti* approvati con D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30;
  - c. definiscono le azioni necessarie per eliminare o mitigare la presenza di eventuali detrattori visivi del paesaggio.
6. **(I)** I Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, inseriscono nei propri regolamenti disposizioni volte a recepire le previsioni del comma che precede.

## DISPOSIZIONI PER I PIANI METROPOLITANI A VALENZA TERRITORIALE E STRATEGICA

7. **(DA)** I piani territoriali e gli strumenti attuativi del PTGM e i piani metropolitani a valenza strategica, definiscono criteri e misure di mitigazione atti ad evitare che la localizzazione di nuovi interventi edilizi, infrastrutturali ed attività, interferiscano negativamente con le relazioni visive che legano i Poli della religiosità ai percorsi devozionali.

## ARTICOLO 39 MONT- MONTAGNA

### OBIETTIVI

- I. *Tutela del paesaggio montano naturale ed antropico*
- II. *Sviluppo sostenibile del territorio metropolitano*
- III. *Protezione idrogeologica e la salvaguardia delle risorse naturali*
- IV. *Contrasto agli effetti del cambiamento climatico*

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. **(PP)** Nelle aree di montagna, riconosciute come componente strategica indispensabile allo sviluppo sostenibile del territorio metropolitano, gli eventuali interventi di trasformazione devono garantire il rispetto delle caratteristiche naturali, geomorfologiche e paesaggistiche del contesto, e devono attenersi alle prescrizioni dettate dal *Piano paesaggistico regionale*.
2. **(I)** Nei territori classificati montani, il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento degli edifici di proprietà pubblica è da soddisfare preferibilmente mediante l'impiego di combustibile legnoso di provenienza locale in impianti singoli o a servizio di piccole reti di teleriscaldamento, con filiere di approvvigionamento e trasformazione energetica da gestione forestale sostenibile certificata e applicazione della certificazione all'intera catena di custodia del legno.

## DIRETTIVE PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E REGOLAMENTI COMUNALI

3. **(DA)** I piani urbanistici locali dispongono affinché per la realizzazione di nuovi bivacchi fissi o rifugi non gestiti si proceda in via preferenziale mediante il recupero degli edifici in disuso. In ogni caso:
  - a. sono da prediligere interventi che non necessitino della realizzazione di nuove vie di accesso stradali;

- b. gli interventi dovranno rispettare gli aspetti architettonici, tipologici e i materiali tradizionali dei luoghi, ovvero prevedere soluzioni di alta qualità architettonica e tecnologie innovative, fortemente integrate nel contesto paesaggistico montano ed ambientalmente ed energeticamente sostenibili;
  - c. nella scelta dei materiali legnosi sono da privilegiare la filiera locale e quella da gestione forestale sostenibile certificata.
4. **(I)** I Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, inseriscono nei propri regolamenti edilizi disposizioni volte a recepire le previsioni del comma precedente.

## **ARTICOLO 40     PROST - AREE ED IMPIANTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE ED ENERGETICA DI INTERESSE STORICO**

### **OBIETTIVI**

- I. *Sviluppo sostenibile sostenendo un'offerta turistica differenziata con la crescita di un "turismo industriale"*
- II. *Rafforzamento dell'attrattività e dell'identità/riconoscibilità del territorio metropolitano*
- III. *Valorizzazione delle vocazioni locali*

### **DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

1. Il PTGM individua quali fattori a testimonianza del sistema della produzione industriale ed energetica di interesse storico, qualificanti il paesaggio metropolitano:
  - i poli ed i sistemi della proto-industria;
  - i sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento;
  - le aree estrattive di età antica e medievale e di età moderna e contemporanea;
  - le infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria.
2. I fattori di cui al comma 1 sono classificati *Mete* della Rete storico, culturale, fruitiva di cui all'Articolo 35 ed individuati puntualmente nella *tavola PP5*.

### **DISPOSIZIONI PER I PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE**

3. **(DA)** I piani urbanistici locali:
  - a. riportano in cartografia i fattori di cui alla tavola *PP5*, da verificare ed integrare alla scala locale;
  - a. provvedono alla salvaguardia e valorizzazione dei fattori di cui al comma 1, con particolare attenzione ai caratteri ingegneristici dei manufatti e ne disciplinano il riuso prediligendo funzioni turistiche e didattiche;
  - b. verificano ed approfondiscono le soluzioni di integrazione dei fattori di cui al comma 1 rispetto alla *Rete storico culturale fruitiva* di cui all'Articolo 35 e rispetto a percorsi ed itinerari tematici di valorizzazione delle produzioni locali, prediligendo soluzioni di mobilità sostenibile per la loro fruizione.

## **ARTICOLO 41     SAP - SPAZI APERTI PERIURBANI (SAP)**

### **OBIETTIVI**

- I. *Sviluppo economico metropolitano sostenibile attraverso il mantenimento dell'agricoltura e il potenziamento della sua multifunzionalità*
- II. *Tutela degli spazi aperti e del carattere permeabile del suolo quale supporto ai servizi ecosistemici*
- III. *Riqualificazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale ed antropico e del paesaggio caratteristico*
- IV. *Adattamento e contrasto alle conseguenze di cambiamenti climatici e contenimento del consumo di suolo*

## DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Per *Spazi Aperti Periurbani* (SAP) si intendono le zone di contatto tra città e campagna, caratterizzate da relazioni materiali e immateriali tra aree rurali e aree urbane (di tipo funzionale, socio-economico, spaziale, ecosistemico). Sono contraddistinti da densità abitativa medio-alta, urbanizzazione e frammentazione del territorio, presenza di infrastrutture e attrezzature anche ad alto impatto, ma altresì da usi del suolo agricoli e forestali di estrema rilevanza per il carattere di risorsa scarsa nel contesto dato, per la fornitura di servizi ecosistemici e come componenti dell'*Infrastruttura verde*.
2. Gli *Spazi Aperti Periurbani* possono includere aree già interessate da vincoli o forme di tutela ambientale ed elementi esplicitamente individuati come componenti dell'*Infrastruttura verde* di cui all'Articolo 42; in tal caso ad essi si applica anche la disciplina specifica delle Infrastrutture Verdi (IV).
3. Il PTGM individua il *Limite degli Spazi Aperti Periurbani dell'area torinese (SAP-TO)* e lo riporta graficamente alla tavola *PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*.
4. È facoltà dei Comuni non già ricompresi nel limite degli SAP-To di cui al comma precedente, provvedere, ove opportuno, all'individuazione dei relativi Spazi aperti periurbani (SAP), da effettuare sulla base della metodologia illustrata all'interno delle *Linee guida Indicazioni per gli Spazi Aperti Periurbani (LG SAP/SAP-TO)* di cui al seguente comma 10.

## DIRETTIVE RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI LOCALI

5. **(DA)** Negli *Spazi aperti periurbani*, i piani urbanistici locali provvedono a:
  - salvaguardare gli elementi della rete di IV di particolare valore ecologico (boschi, prati stabili e prati pascolo, formazioni lineari di campo);
  - mantenere i varchi tra aree edificate;
  - mantenere lo spazio aperto (anche inteso come apertura visiva);
  - qualificare ecologicamente e paesaggisticamente le aree agricole interstiziali e periurbane con il contenimento della loro erosione;
  - mitigare gli impatti e le pressioni ambientali connessi alle attività antropiche (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci in agricoltura, ecc.);
  - individuare le aree di interesse paesaggistico in cui l'attività agricola è particolarmente rilevante in termini produttivi (aziende, produttività dei suoli, produzioni agroalimentari tipiche o tradizionali, ecc.) e in cui risulta riconoscibile un valore paesistico;
  - censire e individuare le cascine e le altre componenti identitarie e del sistema insediativo storico rurale e il loro stato di conservazione e/o degrado;
  - disporre per la salvaguardia e valorizzazione degli elementi di cui ai precedenti punti.
6. **(DA)** I piani urbanistici locali dei Comuni con almeno 100 ettari del loro territorio ricompreso all'interno del *Limite degli Spazi Aperti periurbani dell'area torinese (SAPTo)* di cui al comma 3 precedente e, facoltativamente, gli altri Comuni caratterizzati dalla presenza di SAP-TO o di SAP, dedicano un elaborato – *Schema SAP*, supportato anche da rappresentazione cartografica, all'individuazione dei valori e delle eventuali criticità presenti in queste aree, a partire da quelli identificati dal *PPR* e dalle *Linee guida Indicazioni per gli Spazi Aperti Periurbani (SAP e SAPTo)* di cui al seguente comma 10, con particolare riferimento alle funzioni di approvvigionamento alimentare, riconoscibilità storico-culturale, naturalità e connettività, valori scenici, valori ricreativi.

## INDIRIZZI RIVOLTI AI PIANI URBANISTICI LOCALI E AI PIANI DEL VERDE

7. **(I)** Per l'individuazione dei valori e delle criticità di cui al comma 6 precedente, può essere predisposto uno *Schema SAP* sulla base delle *Linee guida Indicazioni per gli Spazi Aperti Periurbani (SAP e SAPTo)* allegate al PTGM, che forniscono i criteri metodologici per la perimetrazione degli Spazi Aperti periurbani nel territorio metropolitano, per la individuazione e tipizzazione di relativi *Paesaggi periurbani omogenei*, per l'individuazione delle "*aree critiche con priorità di intervento elevata*" e, in generale, per la predisposizione dello *Schema SAP*.
8. **(I)** Nei SAP e SAP-To, tenuto conto del quadro conoscitivo di cui al comma precedente, i piani urbanistici locali e/o i piani del verde e, nell'esercizio della potestà regolamentare comunale, i regolamenti di polizia rurale dispongono per:
  - la salvaguardia del suolo e la valorizzazione dei servizi ecosistemici;

- il mantenimento della conduzione agricola dei fondi con sostituzione delle monoculture idroesigenti mediante specie adattabili alle condizioni climatiche e con ridotta o nulla necessità di utilizzo di concimi e fitofarmaci;
  - la multifunzionalità dell'agricoltura, mediante attività integrative del reddito agrario anche legate a prodotti agroalimentari tradizionali;
  - la promozione delle colture forestali policicliche, per ricostruire la reticolarità ecologica;
  - la conservazione e valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti residui dell'impianto storico (cascine, canali, ecc.);
  - la riqualificazione, ambientale, ecologica e paesaggistica delle aree dismesse e degradate;
  - il ridisegno dei fronti edificati che costituiscono bordo sullo spazio aperto e le porte urbane;
  - la rimozione e mitigazione degli impatti visivi;
  - la riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - il contenimento e la razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse, nelle aree urbane e suburbane;
  - il miglioramento e potenziamento dell'accessibilità a fini ricreativi.
9. (I) I piani del verde dei Comuni con almeno 100 ettari del loro territorio ricompreso all'interno del *Limite degli Spazi Aperti periurbani dell'area torinese (SAPTo)* di cui al comma 3 precedente e, facoltativamente, degli altri Comuni caratterizzati dalla presenza di SAP-TO o di SAP, sono corredati da un elaborato con i contenuti di cui al precedente comma 6.

#### LINEE GUIDA

10. Le *Linee guida Indicazioni per gli Spazi Aperti Perirubani (LG SAP/SAP-TO)* del PTGM, forniscono i criteri metodologici per la perimetrazione degli Spazi Aperti periurbani nel territorio metropolitano, per la individuazione e tipizzazione di relativi *Paesaggi periurbani omogenei*, per l'individuazione delle *"aree critiche con priorità di intervento elevata"* e in generale per la *predisposizione dello "Schema SAP"* di cui al precedente comma 7.

#### PROGETTI STRATEGICI E ACCORDI TERRITORIALI PER LA GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI SAP

11. Negli Spazi aperti periurbani e in particolare nelle *"aree critiche con priorità di intervento elevata"* identificate sulla base delle LG-SAP, la CMTto promuove, anche attraverso Accordi territoriali con i Comuni, le Zone omogenee, o con reti di partenariati pubblico-privati, anche con l'uso di fondi strutturali, progetti strategici (art. 44, PPR) per il perseguimento degli obiettivi del PTGM. I progetti saranno orientati a sostenere nuove forme di gestione degli spazi aperti, mettere in atto progetti di paesaggio, di riconfigurazione di margini urbani o infrastrutturali di carattere sovracomunale, progetti agro-urbani, realizzare parchi agricoli sovralocali e implementare la rete di infrastrutture verdi. Sono individuate come *aree target prioritarie* il *Parco Agricolo della Dora Riparia*, la *Tangenziale verde nord*, la *Tangenziale verde sud* e il *Parco agro naturalistico di Mappano*.



## TITOLO 5. SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI, BLU E DELLE AREE NATURALI PROTETTE

### ARTICOLO 42 RIV - RETE METROPOLITANA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI

#### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia e rafforzamento della biodiversità e del capitale naturale nel suo complesso*
- II. *Ripristino degli ecosistemi degradati*
- III. *Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici*
- IV. *Contenimento del consumo di suolo*
- V. *Tutela del paesaggio naturale e seminaturale*

#### DEFINIZIONI, RIFERIMENTI A NORME SOVRAORDINATE E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Il PTGM definisce le *Infrastrutture Verdi*, ai sensi della Strategia Europea sulle *Green Infrastructure* (2013), come una “rete di aree naturali e semi naturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire una vasta gamma di Servizi Ecosistemici e di Benefici alla popolazione”. Queste reti di spazi verdi (terrestri) e blu (acquatici) permettono di migliorare la qualità dell’ambiente e di conseguenza la salute e la qualità della vita dei cittadini.” Nella definizione sono compresi tutti i corpi idrici (fiumi, corsi d’acqua minori, laghi) e le aree umide, quali stagni, sorgenti, talvolta denominati *Infrastrutture Blu*.
2. Anche in attuazione delle disposizioni della L.R. 19/2009 e degli obiettivi del PPR, il PTGM specifica le indicazioni cartografiche regionali riconoscendo ulteriori componenti da salvaguardare e valorizzare ed individua nella tavola *PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi la Rete Metropolitana di Infrastrutture Verdi* (di seguito, anche “Rete di IV” o “Rete metropolitana di IV”).
3. La Rete di IV, in coerenza con la *Rete di connessione paesaggistica* del PPR, riveste un carattere multifunzionale di connessione ecologica, qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa ed è costituita dai seguenti elementi:
  - a. *Sistema delle aree naturali protette* di livello nazionale, regionale e metropolitano (parchi naturali, riserve naturali e riserve speciali), *Aree contigue*, *Siti di importanza comunitaria SIC*, *Zone di protezione speciale ZPS*, *Zone speciali di conservazione ZSC (Siti della Rete Natura 2000)* incluse le proposte di nuova individuazione, modifica ed ampliamento delle stesse, *Zone naturali di salvaguardia ZNS* - ai sensi della L.R. 19/2009 - alle quali riconosce il valore ecologico di *core area* per l’elevata valenza naturalistico-ambientale e la ricchezza di *habitat* naturali. Per la loro tutela e gestione si applicano le norme di cui all’Articolo 45;
  - b. *Siti di Interesse metropolitano (SIM)*: ulteriori aree caratterizzate da elementi faunistici o floristici di particolare rarità a livello metropolitano che, dal punto di vista ecologico, ricoprono a loro volta il ruolo di *core area*;
  - c. *Fasce perfluviali, perilacuali, corridoi di connessione ecologica e territori contermini ai laghi*: rete e bacini idrografici metropolitani principali e secondari e loro pertinenze, aree di continuità naturale e fasce di buona connessione che mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete. Ad esse è riconosciuto il ruolo ecologico di *corridor*. Per la loro tutela e gestione si applicano le norme di cui all’Articolo 44;
  - d. *Aree di pregio ambientale vincolate ex artt. 136 o 157 del D.Lgs. 42/2004*: sono inclusi i *Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano* di cui al comma 9 dell’art. 33 del PPR e ulteriori aree di pregio paesaggistico-ambientale individuate dal PTGM. A tali aree è riconosciuto, dal punto di vista ecologico, il ruolo di *buffer zone*, ossia la funzione di modulazione dell’impatto antropico fra i nodi della rete di IV e l’ambiente esterno;
  - e. *Territori coperti da foreste e boschi* di cui all’art. 142, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 come individuati dalla L.R. 4/2009 e dalla relativa normativa attuativa, dal Piano forestale regionale e dagli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla citata L.R. 4/2009, incluse le aree di transizione costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva e porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione di cui alla tavola P4 del PPR. Ad essi è riconosciuto il ruolo

#### Riferimenti normativi

D.lgs. 42/2004, artt. 136, 142, art. 142, co.1 lett.g), art. 157

L.R. 19/2009

DGR n. 52-1979 del 31. 7.2015

#### Pianificazione e programmazione

Comma 3, PTGM: PPR art.5 co.4, art.8 co.1, art.42

Comma 4, PTGM: PPR art.42

Comma 4, lett. d), PTGM: PPR art.33 co.9

Comma 4, lett.g), PTGM: PPR art.19

Comma 7, PTGM: PPR art.44

Comma 13, lett. c), PTGM: PPR art.42 co.10

Comma 16, PTGM: PPR art.42 co.9

Comma 21, PTGM: PPR art.44

di *core area* se rientranti in aree protette o siti della Rete Natura 2000; di *buffer zone* se localizzati in aree montane e collinari dove la loro estensione presenta una elevata continuità spaziale. In ambito di pianura ricoprono, invece, più spesso il ruolo di *corridor* o di *stepping stone*. Per la loro tutela e gestione si applicano le norme di cui all'Articolo 32;

- f. *Aree umide* come definite dalla Convenzione di Ramsar: stagni, paludi, acquitrini, torbiere, bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata, fontanili. A seconda dell'estensione possono assumere il ruolo ecologico di *core area* o di *stepping stone*. Il riferimento per il loro riconoscimento è la Banca Dati Zone Umide della Regione Piemonte;
  - g. *Sistema delle aree di montagna* di cui alla *Tavola P4* del PPR, che ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, per il quale si rimanda all'Articolo 39;
  - h. Ulteriori *Aree di Valore Ecologico – AVE*: aree rurali di elevata biopermeabilità di cui all'art. 19 del PPR ed eventuali altre aree esterne alle precedenti categorie e individuate secondo la metodologia predisposta dall'ARPA di cui alla DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015;
  - i. *Varchi*: spazi liberi tra aree edificate, funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica; l'ampiezza deve essere idonea ad assicurare la continuità ecologica e pari ad almeno 100 metri. Oltre ai parametri dimensionali, la loro efficienza e funzionalità ecologica dipende dal contesto territoriale, dagli habitat presenti e dal loro livello di frammentazione, dalla qualità e densità dell'urbanizzato circostante, dalla presenza e tipologia di infrastrutture interferenti;
  - j. *Spazi aperti periurbani (SAP)*: si rimanda all'Articolo 41 delle presenti Norme;
  - k. *Aree verdi urbane*: ad esse sono assimilati anche ulteriori elementi che, sebbene artificiali, forniscono servizi ecosistemici e benefici alla collettività (ecodotti, tetti verdi, pareti verdi, sistemi di drenaggio sostenibile, orti e giardini urbani, alberature, ecc.) di cui all'Articolo 19 delle presenti Norme;
  - l. *Aree oggetto di interventi di riforestazione effettuati a seguito dei bandi MITE e aree inserite nel Catalogo CIRCA oggetto di recupero e rinaturalizzazione*: si rimanda all'Articolo 20 delle presenti Norme.
4. Il PTGM riconosce, infine, una funzionalità ecologica residuale e un ruolo potenziale di IV a tutte le aree agricole di cui all'Articolo 28.

## PRESCRIZIONI

5. **(PP)** Devono essere evitati, all'interno di elementi della Rete di IV, fenomeni di frammentazione del territorio a fini insediativi.
6. **(PP)** Deve essere assicurata la salvaguardia delle aree umide ricadenti in aree protette, siti della rete Natura 2000 o incluse nel progetto di IV di cui alla tavola PP6, in quanto elementi sensibili e con ruolo di primaria rilevanza per la connessione e la funzionalità ecologica della Rete di IV.
7. **(PP)** I varchi individuati nella tavola PP6, previa loro verifica a scala di dettaglio, devono essere preservati, escludendo interventi che riducano gli spazi liberi o saldino tra loro elementi insediativi preesistenti o che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo strada.

## DISPOSIZIONI RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI LOCALI - RETE DI IV DI LIVELLO LOCALE

8. **(DA)** I piani urbanistici locali recepiscono gli elementi della *Rete di IV metropolitana* di cui alla tavola PTP6 e progettano la *Rete di IV di livello locale*, verificando la perimetrazione e approfondendo la conoscenza in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali degli elementi della Rete di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, j, k e l del comma 3; dettagliano le modalità di tutela e valorizzazione degli elementi naturalistici e paesaggistici presenti e il corretto inserimento degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ammessi.
9. **(DA)** La *Rete di IV di livello locale* può individuare ulteriori aree di connessione ecologica a completamento del progetto metropolitano, nonché ulteriori varchi da mantenere per preservare la connettività ecologica del territorio, secondo le indicazioni che saranno definite nelle Linee Guida di cui al comma 24.
10. **(DA)** I piani urbanistici locali, previa verifica ed eventuale rettifica e integrazione delle zone umide presenti nella *Banca dati geografica delle Zone Umide* realizzata con il *Censimento della rete di aree umide del Piemonte* (DGR 28 luglio 2009, n. 64-11892), prevedono un adeguato regime di tutela e valorizzazione, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto ai sensi dell'art. 17, comma 8 delle NdA del PPR.
11. **(DA)** la *Rete di IV di livello locale* individua le aree caratterizzate da maggiore fragilità e criticità ambientale, incluse quelle in cui la connettività ecologica è fortemente condizionata dalla presenza di interruzioni lineari, dove è prioritario effettuare interventi di recupero e rinaturalizzazione, sviluppare nuove connessioni o creare "fasce tampone" a tutela degli

elementi strutturali della Rete, e le inseriscono nel Catalogo CIRCA secondo quanto disposto all'Articolo 20.

12. **(I)** Per l'implementazione della *Rete di IV di livello locale*, i piani urbanistici locali individuano come ambiti di prioritaria espansione:
  - a. *aree buffer* di almeno 50 metri a tutela degli elementi strutturali della Rete (*core areas*) e delle aree soggette a vincolo ambientale;
  - b. *aree corridoio* intorno al reticolo idrografico minore, individuando una zona di ampiezza proporzionale alle dimensioni dell'elemento strutturale a cui è contigua e comunque non inferiore a quanto indicato al comma 2 dell'Articolo 44;
  - c. *contesti fluviali* (comma 10 dell'art. 42 del PPR), nei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto del PAI e delle direttive e programmi a esso collegati), mantenendo la vegetazione arborea spondale esistente e impiantandone di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinando il bosco ripariale e promuovendo interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti;
  - d. *aree demaniali o di proprietà pubblica* in cui realizzare interventi di rinaturazione e forestazione;
  - e. *Aree di Valore Ecologico (AVE)* di cui alla lettera h) del comma 3 precedente;
  - f. ambiti caratterizzati da presenza di elementi di naturalità quali boschetti, siepi, filari, aree agricole residuali.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI - INTERVENTI DI RINATURAZIONE E GESTIONE DELL'IV

13. **(I)** Nelle aree di pianura e nelle aree periurbane, gli interventi di rinaturazione consistono prioritariamente nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi, assicurando la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, compatibilmente con quanto previsto dai *Programmi di Gestione dei Sedimenti* e dai *Piani di Gestione della Vegetazione Fluviale* e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
14. **(I)** Gli Enti Locali promuovono una gestione sostenibile del territorio, compatibile con la salvaguardia e l'incremento degli elementi di naturalità presenti, la tutela degli *habitat* e delle specie di interesse per la conservazione della biodiversità, ed assicurano una fruibilità "sostenibile" dei diversi elementi della Rete di IV prevedendo, dove necessario, adeguate modalità di accesso, l'installazione di cartellonistica e di punti informativi.

#### CRITERI PER I PIANI SETTORIALI E I PIANI DEL VERDE, PIANI GESTIONALI

15. **(I)** I piani settoriali promuovono e sostengono, attraverso appositi piani gestionali, pratiche colturali e forestali e interventi nei contesti sensibili delle aree umide e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico.
16. **(I)** I Comuni possono elaborare il *Piano Generale per il Verde* ai sensi delle Linee Guida della L. 10/2013 o il *Regolamento del verde* al fine di una migliore pianificazione, progettazione, integrazione, gestione e manutenzione del verde, principalmente urbano, di carattere sia pubblico che privato, promuovendone la valenza multifunzionale e la connessione con la Rete metropolitana di IV.

#### PROGETTI STRATEGICI E RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

17. La *Rete metropolitana di IV* può essere implementata nel suo complesso o per sub ambiti territoriali, attraverso piani, programmi e progetti strategici (es. Corona Verde) o mediante specifici studi di approfondimento su iniziativa della CMT o di altri soggetti pubblici e privati o mediante i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago, quali strumenti di coordinamento delle politiche locali.
18. La CMT, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi della *Rete di IV* come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, la destinazione di contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di sua competenza.
19. La CMT predispone specifiche *Linee guida per le Infrastrutture Verdi* al fine di agevolare i Comuni nell'attività di recepimento ed attuazione della Rete di IV e per fornire criteri e metodologie a supporto dell'implementazione delle Reti di IV di livello locale.

## ARTICOLO 43 COFL - CONTRATTI DI FIUME E CONTRATTI DI LAGO

### OBIETTIVI

- I. *Raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici come previsto dal PTA regionale*
- II. *Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio metropolitano e del paesaggio*

### RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEGLI ENTI LOCALI

1. La CMT0 promuove l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e Contratti di Lago, quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale, di bilanciare e comporre interessi contrapposti e settoriali, di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, così come previsto dal *Piano di tutela delle acque regionale*.
2. **(I)** Le Amministrazioni che sottoscrivono i Contratti di Fiume e di Lago si impegnano ad inserire nei propri strumenti di programmazione e pianificazione gli obiettivi e le strategie dei Contratti, nonché le azioni ed interventi di cui ai relativi Piani di Azione, inerenti temi di competenza urbanistica (vedi *Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago*, DGR n.16 -2610 del 19 settembre 2011).
3. **(I)** I Contratti di Fiume e i Contratti di Lago possono essere utilizzati al fine di:
  - Implementare la *Rete metropolitana di IV* di cui all'Articolo 42;
  - promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione dell'abbandono dei paesaggi vitivinicoli in contesto lacustre pedemontano;
  - costituire ed aggiornare il Catalogo delle mitigazioni e compensazioni di cui all'Articolo 20.

## ARTICOLO 44 CORR - FASCE PERIFLUVIALI, PERILACUALI, TERRITORI CONTERMINI, CORRIDOI DI CONNESSIONE ECOLOGICA (CORRIDOR)

### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia, recupero e valorizzazione delle funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua e relative fasce fluviali, lacuali e corridoi di connessione ecologica*
- II. *Ricostruzione della continuità longitudinale e trasversale dell'ecosistema fluviale e lacustre e sua connessione con gli altri elementi della Rete Metropolitana di IV*

### RIFERIMENTI A PIANI E NORME SOVRAORDINATE

- III. *Il PTGM recepisce le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdGPO), del Piano di Tutela delle Acque (PTA), incluse le disposizioni relative alla tutela delle "aree di pertinenza" dei corpi idrici del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), così come adottati, approvati e successive modifiche ed integrazioni*

### DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. **Fasce perfluviali:** aree della regione fluviale la cui struttura e condizioni ambientali sono determinate da fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del corso d'acqua. Finalità primaria della tutela delle *fasce perfluviali* è mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua; dette fasce assumono la valenza strategica di *corridors* all'interno del progetto della *Rete Metropolitana di IV* di cui all'Articolo 42. Le **fasce perfluviali** individuate dal PTGM comprendono (in analogia con le "zone fluviali interne" del PPR):
  - a. le fasce A e B del PAI, laddove presenti ai bordi del reticolo idrografico; per i piani urbanistici locali adeguati al PAI, si considera la delimitazione stabilita in sede di adeguamento al PAI;
  - b. in mancanza delle fasce di cui alla precedente lettera a), una fascia di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici superficiali, naturali e artificiali, tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e di cui all'art. 14 comma 6 del PPR, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativamente ai tratti in esso indicati;

#### Riferimenti normativi

DGR n.16 -2610 del 19.9.2011

#### Pianificazione e programmazione

Comma 3, secondo punto, PTGM:  
PPT art.15 co.6

#### Riferimenti normativi

Direttiva 2000/60/CE

D.Lgs. 42/2004, art.142 co.1 lett.c

D.Lgs. 152/2006

R.D. 1775/1933

DGR 28.07.2009, n.64-11892

DGR 13.06.2016 n.27-3480

Circ P.G. Regione Piemonte 08/05/1996 n. 7/LAP, art.3.10

#### Pianificazione e programmazione

Co. 3, lett. b), PTGM:  
PPR art.14 co.6

C. 6, PTGM:  
PPR art.15. co.8

Comma 10, PTGM:  
PPR art.14

Comma 15,

- c. una fascia di almeno 5 metri nel caso di corpi idrici minori o artificiali non inclusi nei precedenti elenchi.
2. **Corridoi di connessione ecologica:** le ulteriori aree, esterne alle fasce perfluviali, geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, ivi incluse le fasce C del PAI e le "zone fluviali allargate" di cui all'art. 14 del PPR, riviste alla scala di maggior dettaglio sulla base di ulteriori elementi di conoscenza, escludendo superfici prive di valenza ecologica (totalmente impermeabilizzate o intercluse nell'urbanizzato).
3. **Fasce perilacuali:** le fasce di almeno 20 metri dalle sponde dei laghi, in analogia con il D.Lgs. 152/2006 e con il PTA.
4. **Territori contermini ai laghi:** territori della profondità di almeno 300 metri dalla linea di battigia, come definiti ed individuati dal PPR (art. 15 c. 8 delle NdA). Sono considerati **laghi** i corpi idrici definiti dall'art. 15, comma 2 delle NdA del PPR.
5. Gli elementi di cui ai commi da 1 a 4 precedenti, sono riportati alla tavola **PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi**.

PTGM: PPR  
art.15

Co. 17, PTGM:  
PPR art.17 co.8  
lett. b)

**Pianificazione e  
programmazione**

PdGPO 2021  
adottato con  
Delib. CIP  
n.4/2021 del  
20.12.2021

PTA (DCR n.  
179-18293 del  
2.11.2021)

PAI, art. 27

### **PRESCRIZIONI RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI DEL LIVELLO LOCALE E AGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO**

6. **(PP)** All'interno delle *fasce perfluviali* di cui al comma 1 precedente:
- è esclusa l'eliminazione definitiva della vegetazione acquatica e degli ambienti umidi, delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco (filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati). In caso di interventi di pubblico interesse, l'eliminazione deve essere adeguatamente compensata secondo le direttive di cui al successivo comma 10;
  - è esclusa la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari. Sono fatti salvi gli interventi di pubblico interesse e quelli per comprovate esigenze di messa in sicurezza, in assenza di alternative percorribili;
  - nei tratti di corsi d'acqua in cui non vi siano beni esposti da proteggere (centri abitati o infrastrutture rilevanti) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, bracci secondari, risorgive, ecc.), compatibilmente con l'assetto delle opere idrauliche di difesa esistenti, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e di preservare la funzionalità ecologica;
  - è esclusa la realizzazione di opere la cui unica funzione sia la protezione di aree agricole o boscate, ciò per evitare l'innescio di dinamiche di approfondimento dell'alveo con variazione della pericolosità idraulica in altri settori del corso d'acqua (es. scalzamento di scogliere esistenti o pile dei ponti);
  - la progettazione di opere di difesa idraulica strettamente connesse alla difesa di centri abitati o infrastrutture rilevanti, deve includere un'analisi approfondita della dinamica fluviale nel tratto in esame e a valle del medesimo;
  - per la realizzazione di nuove opere e la ricostruzione di opere di difesa danneggiate, ove ammesse, sono da adottare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
7. **(PP)** All'interno delle *fasce perilacuali* di cui al comma 3 precedente:
- sono escluse variazioni di destinazioni d'uso del suolo non compatibili con la conservazione degli *habitat* naturali ivi presenti, nonché il taglio a raso della vegetazione arborea e arbustiva naturale esistente;
  - è esclusa la cementificazione e, più in generale, l'artificializzazione delle sponde e il danneggiamento o l'eliminazione di *habitat* naturali.

### **DIRETTIVE RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI LOCALI**

8. **(DA)** I piani urbanistici locali verificano e precisano le perimetrazioni delle *fasce perfluviali*, dei *corridoi di connessione ecologica*, delle *fasce perilacuali* di cui ai commi 1, 2 e 3 (*tavola PP6*).
9. **(DA)** All'interno delle *fasce perfluviali* (comma 1), ferme restando le disposizioni degli strumenti normativi e di pianificazione sovraordinati:
- è da escludere la previsione di aree urbanistiche di nuovo impianto, il ripristino di strutture fortemente danneggiate o compromesse e, comunque, interventi che comportino incremento del carico insediativo;
  - per gli insediamenti esistenti, sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, gli interventi di adeguamento igienico – funzionale, ricercando un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico;
  - è da prevedere il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema

fluviale (longitudinale e trasversale) e il miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, mediante interventi di restauro fluviale, miglioramento ambientale delle aree ripariali, rimozione di argini non utili, riconnessione dei fiumi alle loro piane inondabili, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, anche attivando ed attuando i Piani d'Azione dei Contratti di Fiume;

- d. nel caso interventi di pubblico interesse di eliminazione definitiva della vegetazione acquatica e degli ambienti umidi, di formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco (filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati) sono da prevedere le compensazioni di cui all'Articolo 20, da attuare anche secondo i criteri che potranno essere definiti da specifiche linee guida metropolitane per le mitigazioni e compensazioni;
  - e. sono da prevedere interventi di restauro ambientale e paesaggistico, per il recupero e la riqualificazione delle aree degradate e abbandonate;
10. **(DA)** Per i *corsi d'acqua non tipizzati* ai sensi della Direttiva Acque 2000/60/CE, come recepita dal D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131, i piani urbanistici locali individuano cartograficamente i fontanili, le risorgive, i rii e i canali di interesse paesaggistico e ambientale, con particolare attenzione agli ambiti agricoli di pianura, e ne delimitano le relative aree di rispetto in cui promuovere la creazione di fasce tampone arbustive e arboree o erbacee.
  11. **(DA)** I piani urbanistici locali, previa verifica delle *zone umide* presenti nella *Banca dati geografica delle Zone Umide (Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte, DGR 28 luglio 2009, n. 64-11892)*, ne assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto ai sensi dell'art. 17, comma 8, lett. b) delle NdA del PPR; promuovono la riqualificazione delle aree umide degradate e la creazione di nuove aree (anche con finalità fruibili/didattiche), il recupero di fontanili e risorgive interrati e delle relative fasce di rispetto, anche proponendone l'inserimento nel Catalogo CIRCA di cui all'Articolo 20.
  12. **(DA)** Nei *corridoi di connessione ecologica* (comma 2), in aggiunta a quanto stabilito al comma 9 per le *fasce perifluviali* e in coerenza con le indicazioni dell'art. 14 del PPR per le "zone fluviali allargate":
    - a. è da limitare, in generale, la previsione di nuova urbanizzazione (comprese l'installazione di impianti di produzione energetica, di trattamento di inerti, discariche), con particolare riferimento agli interventi che comportino aumento della superficie impermeabile. Gli interventi previsti devono salvaguardare le aree verdi esistenti ed essere accompagnati, ove producano impatti ambientali negativi, da misure di mitigazione. In caso di eventuali compensazioni, sono da prediligere quelle di carattere ambientale, mirate a migliorare le connessioni ecologiche con altri elementi della *Rete metropolitana di IV* di cui all'Articolo 42, in coerenza con quanto previsto al Catalogo di cui all'Articolo 20;
    - b. è da favorire il mantenimento degli ecosistemi a maggiore naturali, anche attraverso la ricomposizione della frammentazione e dell'isolamento degli stessi, nonché mediante la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
  13. **(DA)** Nelle *fasce perilacuali* (comma 3) i piani urbanistici locali definiscono specifiche discipline al fine di escludere interventi ed attività che possano nuocere all'utilizzo delle stesse da parte dell'avifauna (per svernamento, sosta migratoria, nidificazione); è consentita la fruizione delle aree mediante accessi appositamente progettati per il *birdwatching*, purchè non arrechino disturbo alla fauna ivi presente;
  14. **(DA)** Nei *territori contermini ai laghi* (comma 4), in aggiunta a quanto stabilito per le *fasce perilacuali* al comma precedente ed in coerenza con gli eventuali *Contratti di Lago* attivati:
    - a. è da limitare, in generale, la previsione di nuova urbanizzazione (comprese l'installazione di impianti di produzione energetica, di trattamento di inerti, discariche), con particolare riferimento agli interventi che comportino aumento della superficie impermeabile. Gli interventi previsti devono salvaguardare le aree verdi esistenti ed essere accompagnati, ove producano impatti ambientali negativi, da misure di mitigazione. In caso di eventuali compensazioni, sono da prediligere quelle di carattere ambientale, mirate a migliorare le connessioni ecologiche con altri elementi della *Rete metropolitana di IV* di cui all'Articolo 42, in coerenza con quanto previsto al Catalogo di cui all'Articolo 20;
    - b. sono da prevedere interventi per preservarne e migliorare il grado di naturalità, la struttura ripariale naturale e gli eventuali lembi di bosco planiziale ad essi adiacenti; è da ripristinare la connettività ecologica con gli altri elementi della Rete di IV; è da preservare/migliorare la qualità delle acque dei laghi;
    - c. le situazioni di degrado ambientale sono da eliminare (o mitigare) provvedendo alla creazione di habitat naturali congruenti con il contesto naturale;
  15. **(DA)** All'interno delle *fasce perifluviali*, dei *corridoi ecologici* e dei *territori contermini ai laghi*, sono consentiti e favoriti gli interventi per migliorare l'accessibilità e la percorribilità (pedonale, ciclabile e a cavallo) delle fasce e la fruibilità di eventuali spazi ricreativi ivi localizzati (compresa l'installazione di

attrezzature a basso impatto ambientale e paesaggistico), compatibilmente con le limitazioni idrogeologiche delle aree e con la salvaguardia della loro naturalità.

#### CRITERI PER I REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE E REGOLAMENTI E/O PIANI DEL VERDE

16. **(I)** I Regolamenti di Polizia rurale e i Regolamenti e i Piani del verde, possono prevedere indicazioni per le *fasce perifluviali e perilacuali, i corridoi di connessione ecologica e i territori contermini ai laghi* atte a:

- incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di fasce di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali, privilegiando tipologie utili al consolidamento delle sponde (es. Salici, Ontani);
- incentivare, lungo i canali/corsi d'acqua artificiali (bealere, canali irrigui e fontanili), la creazione di fasce di vegetazione riparia o filari di arborei/siepi;
- incentivare, nell'ambito delle attività agricole, l'arboricoltura da legno plurispecifica a ciclo medio-lungo, preservandone la funzionalità ecologica anche con una gestione a tagli selettivi;
- disincentivare la pioppicoltura, per ragioni di sicurezza idraulica;
- assicurare il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali; a tal fine si rimanda alla disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo di cui al *Piano di Tutela delle Acque* e al *Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po*.

Tutti gli interventi devono essere realizzati con l'uso esclusivo di specie autoctone.

17. **(I)** In relazione ai *corsi d'acqua non tipizzati* di cui al precedente comma 11, i regolamenti comunali prevedono misure idonee a:

- garantire una gestione dei suddetti corsi d'acqua compatibile con la conservazione della vegetazione acquatica ivi presente, con particolare riferimento a fontanili e risorgive che ospitano habitat di interesse comunitario;
- garantire il mantenimento delle fasce/filari di vegetazione arbustiva e arborea autoctona ancora presenti lungo i suddetti corsi d'acqua, consentendo tagli di manutenzione, ma non tagli a raso;
- impedire l'artificializzazione delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua.

#### INDIRIZZI PER LE COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI

18. **(I)** Le *fasce perifluviali, perilacuali, i corridoi di connessione ecologica* e i *territori contermini ai laghi* (elementi dell'*Infrastruttura verde* di cui all'Articolo 42), sono i luoghi preferenziali su cui far atterrare gli interventi di compensazione prioritariamente finalizzati a ricostruire la continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviale e lacustre e la loro connessione con gli altri elementi della Rete di IV, a recuperare e riqualificare le aree degradate e a salvaguardare e tutelare le valenze paesaggistico-ambientali ed ecologiche esistenti (es. ampliamento di aree naturali per recuperare i corridoi persi, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.).

19. **(I)** I Comuni promuovono azioni ed opere di mitigazione per tutte le opere edilizie e infrastrutturali esistenti, comprese le strutture ricettive per la fruizione e la balneazione, che costituiscano particolare detrazione visiva o di impatto ambientale.

20. **(I)** I Comuni promuovono interventi di recupero di fontanili e risorgive interrati e delle relative fasce di rispetto, anche proponendone l'inserimento nel Catalogo CIRCA di cui all'Articolo 20.

21. La CMTo promuove:

- la realizzazione di interventi/opere che ricostituiscono la continuità fluviale (es. scale di risalita dell'ittiofauna), anche mediante la rimozione completa o parziale delle opere trasversali non più funzionali che interrompono la continuità fluviale (es. traverse, soglie, briglie, ecc.);
- il ricorso a strumenti quali l'indennità di allagamento come misure alternative al proliferare di opere di difesa.

#### INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AREE

22. **(I)** I *Piani di gestione della vegetazione perifluviale* (PGV) di cui alla DGR 13 giugno 2016, n. 27-3480, e gli altri piani e programmi aventi medesima finalità, sono riferimenti operativi per gli interventi di gestione della vegetazione perifluviale, nelle more dell'adozione degli stessi con valenza di *Piani Forestali Aziendali*. Laddove i PGV non siano stati redatti, gli interventi di gestione della vegetazione, anche per finalità di sicurezza idraulica o di contenimento di specie esotiche invasive, devono tendere a valorizzare la multifunzionalità della vegetazione (protezione e stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, fruizione paesaggistica-ricreativa, filtro per gli inquinanti) e devono riferirsi alle Linee guida regionali sulla gestione dei boschi ripari.

23. **(I)** E' da evitare lo sradicamento delle ceppaie, al fine di contrastare l'innesco di fenomeni erosivi, nonché il taglio a raso, fatta eccezione per situazioni localizzate (es immediatamente a monte di ponti a sezione ridotta).

## ARTICOLO 45 APROT- AREE NATURALI PROTETTE, AREE CONTIGUE, AREE DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ (RETE NATURA 2000) E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA

### OBIETTIVI

- I. *Salvaguardia e rafforzamento della biodiversità e del capitale naturale nel suo complesso*
- II. *Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici*
- III. *Contenimento del consumo di suolo*
- IV. *Tutela del paesaggio naturale*
- V. *Sviluppo sostenibile del territorio metropolitano*

### RIFERIMENTI A PIANI E NORME SOVRAORDINATE

- VI. *All'interno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 a gestione metropolitana, attraverso la predisposizione dei relativi Piani d'area, Piani naturalistici e di gestione, vengono perseguite le finalità di carattere generale di cui all'art. 7 della L.R. 19/2009, gli obiettivi della strategia 2030 e quelli della nuova strategia europea sulla biodiversità.*

### DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Il PTGM riporta alla tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi* le seguenti aree:
  - a. il *sistema delle aree naturali protette* di livello nazionale, regionale e metropolitano (parchi naturali, riserve naturali e riserve speciali), con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A della L.R. 19/2009 e con le relative *Aree contigue*, di cui all'art. 6 della stessa Legge, utili a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle medesime aree protette;
  - b. i *Siti di importanza comunitaria SIC* e le *Zone di protezione speciale ZPS* (art. 3, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992);
  - c. le *Zone Naturali di Salvaguardia ZNS* (individuate con lett. z) nelle cartografie di cui all'allegato A della L.R. 19/2009, di particolare interesse naturalistico-territoriale, da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 52 *ter* della stessa legge regionale.

Tali aree fanno parte della *Rete di IV* di cui all'Articolo 42.

2. Alla medesima tavola di cui al comma 1, il PTGM individua inoltre le seguenti proposte:
  - a. nuove aree di cui la CMTo intende farsi promotrice presso la Regione ai fini della richiesta di istituzione come aree protette di interesse metropolitano (5 laghi – istituzione, Conca Cialancia e 13 laghi - ampliamento, Monte San Giorgio - ampliamento, Tre Denti-Freidour - modifica perimetrazione), Vallone di Scalario - istituzione);
  - b. nuovi riconoscimenti o ampliamenti di Siti Rete Natura 2000 sulla base dei "*Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione*" di cui all'Allegato A del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (SICp Monte Musinè e Laghi di Caselette – ampliamento, SICp Zone umide di Malpasso – istituzione, SICp Conca Cialancia e 13 laghi – istituzione). Relativamente ad essi procederà alla segnalazione alla Regione ai fini della comunicazione al competente Ministero.

### DIPOSIZIONI RIVOLTE AI PIANI URBANISTICI LOCALI E AGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO

3. **(DA)** Nelle aree contigue e nelle zone naturali di salvaguardia i piani urbanistici locali disciplinano le modalità per perseguire i seguenti obiettivi:
  - a. tutela degli ecosistemi agro-forestali esistenti;
  - b. recupero naturalistico e mitigazione degli impatti ambientali;
  - c. riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali;
  - d. sperimentazione di modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
  - e. promozione e sviluppo delle potenzialità turistiche sostenibili dell'area.

#### Riferimenti normativi

Direttiva 92/43/CEE

DPR 8.9.1997, n.357 e Allegato A

L.R. 19/2009 e Allegato A

DGR n. 54-7409 del 7.4.2014

#### Pianificazione e programmazione

Comma 8, PTGM: PPR art.18 co. 3 e 4

Comma 9, PTGM: PPR art.18 co.5

Comma 10, PTGM: PPR art.18 co.3

Comma 11, PTGM: PPR art.18 co.3, 7 e 8



4. **(I)** Fatto salvo quanto definito dai piani d'area, piani naturalistici e piani di gestione, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 devono essere evitati interventi di trasformazione che frammentino il territorio o ne compromettano la funzionalità ecologica; pertanto, deve essere evitato il passaggio di nuove infrastrutture stradali, fatta salva la dimostrata impossibilità di diversa localizzazione delle stesse. In tal caso, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.

#### **DISPOSIZIONI RIVOLTE AI PIANI D'AREA, PIANI NATURALISTICI E PIANI DI GESTIONE**

5. **(DA)** I piani d'area, piani naturalistici e piani di gestione devono comprendere specifiche misure e prevedere interventi per la salvaguardia e l'incremento della biodiversità, nonché per la riqualificazione e la valorizzazione ecologica e paesaggistica, compreso il miglioramento e il potenziamento delle relazioni di continuità con gli altri elementi di interesse naturalistico dell'intorno e della *Rete di IV* di cui all'Articolo 42.
6. **(DA)** I piani di gestione dei siti della Rete natura 2000 di competenza della CMT0, in coerenza con le misure di conservazione, integrandosi con i piani d'area o naturalistici se presenti, seguono le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica definendo vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio, misure di tutela degli elementi di importanza naturalistica e relazioni con le eventuali aree limitrofe di cui al comma 2, lett. c) dell'art.18 del PPR.

#### **RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEGLI ENTI LOCALI**

7. La Città metropolitana gestisce i parchi, le riserve naturali e siti Rete Natura 2000. ad essa delegate dalla Regione, anche mediante a sub-delega ai sensi dell'articolo 41, comma 5, della l.r. 19/2009.
8. Nelle aree contigue e nelle zone naturali di salvaguardia, laddove le stesse interessino più Comuni, la CMT0 si rende disponibile a coordinare e fornire supporto ai Comuni per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.
9. Nelle aree protette e nelle aree della rete Natura 2000 la CMT0 e gli Enti Locali promuovono la ricerca scientifica, il monitoraggio delle condizioni di conservazione della biodiversità, la fruizione sociale sostenibile, la diffusione della cultura ambientale, della didattica e dei servizi di formazione e di informazione.

## TITOLO 6. SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

### ARTICOLO 46 COLMA – OBIETTIVI GENERALI, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DELLA MOBILITÀ

#### RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

- I. La CMTo partecipa, per quanto di competenza, alla programmazione e pianificazione eurounitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
- rafforzamento della coesione del Nord Ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
  - rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il Nord Ovest e i Paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
  - realizzazione degli assi di collegamento tra Occidente e Oriente.

#### OBIETTIVI

- II. Con riguardo agli interessi più direttamente inerenti allo sviluppo diffuso e di qualità del territorio metropolitano, il PTGM persegue i seguenti obiettivi specifici:
- connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente punto I e comunque alle reti infrastrutturali europee;
  - miglioramento del livello di competitività e del posizionamento nazionale ed internazionale della CMTo nel suo complesso;
  - creazione di un contesto diffuso favorevole all'attrazione di funzioni pregiate e alla loro permanenza;
  - programmazione e pianificazione della mobilità e del trasporto e distribuzione delle merci, per uno sviluppo integrato e sostenibile sia del sistema residenziale, sia di quello economico;
  - riequilibrio del rapporto tra aree di pianura-aree rurali e aree montane, migliorando l'accesso alle aree marginali o comunque svantaggiate.
- III. Restano fermi gli obiettivi generali del PTGM, con particolare riferimento a: contenimento del consumo di suolo, salvaguardia della biodiversità e dei servizi ecosistemici, miglioramento della resilienza del territorio e delle infrastrutture con particolare riferimento alle problematiche idrogeologiche e alle conseguenze di cambiamenti climatici, salvaguardia del paesaggio, utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, equilibrato sviluppo delle aree di pianura e di montagna.

#### DIPOSIZIONI RIVOLTE AI PIANI E PROGRAMMI LOCALI E METROPOLITANI E AGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO

1. **(DA)** Gli organi responsabili della programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture stradali, adottano criteri e soluzioni che soddisfino i seguenti obiettivi:
- a. razionalità rispetto alle esigenze funzionali del sistema residenziale ed economico (ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici e sostenibilità delle scelte);
  - b. protezione dei cittadini e dei ricettori più sensibili (es. scuole, ospedali, frontisti) rispetto alle emissioni veicolari nocive in atmosfera, attraverso una attenta pianificazione degli interventi e, solo in subordine, nel caso di impatti non altrimenti risolvibili, attuando interventi contestuali di mitigazione (barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali) e compensazione, a partire da quanto definito all'Articolo 20;
  - c. collegamento ed interscambio tra le diverse modalità di trasporto privato e pubblico/collettivo, integrando le esigenze delle diverse categorie di utenti e di mobilità (privata, pubblica, dolce, diversamente abili, pedoni, ecc.) e operando per la sicurezza stradale;
  - d. contenimento del consumo ed impermeabilizzazione del suolo, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, di aree degradate, evitando l'utilizzo di aree ad elevato interesse agronomico di cui all'Articolo 29 e di pregio naturalistico o comunque ambientalmente sensibili (es. alta vulnerabilità della falda freatica);
  - e. salvaguardia della struttura fondiaria dei suoli agricoli, evitando la frammentazione, la creazione di aree interstiziali e le interferenze con i varchi di cui alla tavola *PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*;
  - f. salvaguardia dell'integrità dell'*Infrastruttura verde* di cui all'Articolo 42, con particolare attenzione ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000;

Pianificazione e programmazione

Co. 3, PTGM:  
PPR art.8,  
art.34 co.3  
lett.e)

Co. 5, PTGM:  
PPR art.22 co.5

- g. salvaguardia del paesaggio e delle sue componenti e relazioni storico-culturali ed identitarie e, ove applicabile, valorizzazione delle connessioni e visuali riferite agli elementi della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui all'Articolo 35;
  - h. resilienza delle infrastrutture della mobilità, con particolare attenzione ai rischi legati al dissesto idrogeologico ed ai cambiamenti del clima.
2. Per gli interventi infrastrutturali in area agricola, si rimanda alle prescrizioni e alle direttive, rispettivamente, di cui al comma 3 e al comma 4 dell'Articolo 28.
  3. **(PP)** I progetti di nuove infrastrutture considerano il contesto paesaggistico ed ambientale nel quale si collocano; è garantita la corretta integrazione tra i progetti e detto contesto, a partire dalla scelta dei tracciati e dei materiali costruttivi; i progetti comprendono le soluzioni idonee a garantire la permeabilità allo spostamento della fauna tra un lato e l'altro dell'infrastruttura (es. ecodotti in sovra o sottopasso) e prevedono la loro contestuale realizzazione.
  4. **(DA)** I *piani e programmi di settore relativi a viabilità e trasporti*, compreso il *Piano della mobilità sostenibile (PUMS)*, recepiscono i tracciati storici individuati alla tavola *PP5 Rete storico, culturale e fruitiva*; identificano e tutelano le relative opere di pregio specifico anche prevedendone la manutenzione; garantiscono, per le opere costituenti beni d'insieme, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo alla fruibilità panoramica, anche nel caso di interventi di adeguamento dei tracciati per esigenze di traffico o sicurezza.
  5. **(I)** In fase di pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture viarie, il proponente attua una valutazione degli impatti potenziali conseguenti ai possibili scenari di cambiamento climatico riferiti ad un periodo temporale congruo, ed individua le misure necessarie per la messa in sicurezza preventiva delle infrastrutture stesse, con particolare attenzione alle zone a rischio idrogeologico.
  6. **(I)** I piani urbanistici locali e i *Piani di protezione civile* di livello metropolitano e locale: considerano le conseguenze del cambiamento del clima rispetto al tema della mobilità e delle infrastrutture di trasporto; censiscono le infrastrutture ricadenti nelle aree a maggior rischio rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico; provvedono al loro monitoraggio e definiscono gli interventi necessari per la loro messa in sicurezza e per migliorarne la resilienza;
  7. **(I)** La CMT0 predispone apposite linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte di programmazione e progettazione delle infrastrutture stradali. La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle linee guida medesime, nell'ambito delle procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.

## **ARTICOLO 47 COLMA - AZIONI E RICEZIONE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI**

### **DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'Articolo 46, il PTGM individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
  - a. acquisizione del tracciato del *Sistema infrastrutturale di C.so Marche* e del corridoio della *Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione* di cui all'Articolo 8, comma 2a e 2b e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante le norme in salvaguardia di cui all'Articolo 48;
  - b. potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico locale (TPL), anche attraverso il *Sistema ferroviario metropolitano (SFM)*;
  - c. definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della stessa in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale, per l'efficientamento e la sostenibilità del sistema della logistica;
  - d. completamento, efficientamento, potenziamento, messa in sicurezza e sostenibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di un programma integrato di interventi sulle infrastrutture di competenza della CMT0 riportate alla *tavola PP4 Progetti di viabilità* e al relativo elaborato *Elenco interventi di viabilità (EIV)*, con specifico riguardo alle infrastrutture a servizio delle aree marginali o svantaggiate;
  - e. progettazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili, secondo quanto specificato nel *Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)* e nei suoi strumenti attuativi (Biciplan).
2. Il PTGM definisce uno schema generale della viabilità che riporta alla *tavola PP4 Progetti di viabilità*. Tale schema assume carattere indicativo per l'approvazione dei progetti di nuovi tracciati di competenza della CMT0; progetti con tracciati difformità da quelli indicati alla tavola

PP4 possono essere approvati solo a condizione che siano comunque assicurate le funzioni di collegamento previste dal PTGM e un idoneo livello di servizio.

3. L'approvazione di nuovi progetti o le modifiche ai tracciati della tavola *PP4* di cui al comma precedente che assicurino comunque le funzioni di collegamento e il livello di servizio previsto dal PTGM, non costituiscono variante al Piano; ad esse si applicano le disposizioni del PTGM.

#### **DIPOSIZIONI RIVOLTE AI PIANI E PROGRAMMI LOCALI E METROPOLITANI E AGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO**

4. **(DA)** I piani urbanistici locali concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PTGM e all'attuazione delle azioni di cui al comma 1, prevedendo le necessarie e specifiche azioni e disposizioni, in coerenza con le condizioni peculiari dei luoghi.
5. **(DA)** Dalla data di approvazione del PTGM, i Comuni non possono adottare varianti generali e strutturali ai piani urbanistici locali che contengano previsioni in contrasto con le indicazioni di "Interventi di viabilità" riportate sulla *tavola PP4 Progetti di viabilità*. La verifica deve essere effettuata anche per le varianti strutturali non direttamente interessate dal sedime stradale in previsione. È possibile proporre modifiche ai tracciati previsti, da valutare in sede di conferenza di copianificazione e valutazione e di Valutazione di impatto ambientale ove prevista, nei seguenti casi:
  - a. nuove esigenze, sopravvenute dopo l'approvazione del PTGM, derivanti da mutate condizioni di contesto sociale, ambientale ed economico;
  - b. mutato assetto urbanistico;
  - c. nuove indicazioni derivanti da piani generali o di settore sovraordinati al PTGM;
  - d. errori o imprecisioni dei tracciati della tavola *PP4*.

#### **ARTICOLO 48 COLMA - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI C.SO MARCHE E CORRIDOIO DELLA NUOVA LINEA TORINO - LIONE**

##### **DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

1. La *tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche* recepisce la localizzazione del sistema infrastrutturale di C.so Marche di cui all'Articolo 8, comma 2 lett. a), con i suoi livelli di infrastrutture: l'autostrada sotterranea che interseca la tangenziale tra Venaria Reale e lo svincolo per Pinerolo (inclusi gli svincoli e le connessioni con la viabilità di raccordo), e la strada in superficie (Corso Marche).
2. La *tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche* recepisce altresì il corridoio della *Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione* di cui all'Articolo 8, comma 2 lett. b), del progetto definitivo per la tratta internazionale e del progetto preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

##### **PRESCRIZIONI**

3. **(PP)** Nelle aree di cui al comma 1 non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. **(PP)** Nelle aree di cui al comma 2 non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare della tratta nazionale, si applicano le misure di salvaguardia in tema di infrastrutture strategiche (art. 216, comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016; art. 165, comma 7 del D.Lgs. 163/2006) nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione approvata con Deliberazione CIPE e pertanto decadono le misure di tutela di cui al precedente Articolo 8 e al presente Articolo.

##### **Riferimenti normativi**

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs.  
163/2006  
art.165 co.7

L.R. 56/1977  
art.58

## **ARTICOLO 49 PUMS - RAPPORTI TRA PTGM E PUMS**

### **OBIETTIVI**

- I. *Il PTGM considera gli obiettivi e i contenuti generali del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato dalla Città metropolitana ai fini della compiuta ed armonica territorializzazione delle scelte ivi prefigurate, con particolare riguardo a:*
  - *efficacia ed efficienza del sistema del trasporto pubblico locale;*
  - *adattamento e mitigazione delle conseguenze del cambiamento climatico, con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'aria per la tutela della salute pubblica;*
  - *sicurezza della mobilità stradale, con attenzione alle fasce più deboli di popolazione;*
  - *sostenibilità sociale, economica ed ambientale delle scelte.*

### **DIRETTIVE GENERALI**

1. **(DA)** Per quanto non direttamente disciplinato dal PTGM in ordine al sistema della mobilità pubblica, compresa quella ciclabile, si rimanda ai contenuti del PUMS approvato.

### **DIRETTIVE RIVOLTE AL PUMS**

2. **(DA)** Il PUMS considera ed assume gli obiettivi e criteri di sostenibilità e resilienza di cui all'Articolo 46, dandone attuazione per quanto di competenza. In particolare:
  - a. sostiene l'utilizzo di sistemi e mezzi di trasporto a basse/nulle emissioni inquinanti, prediligendo tecnologie "pulite", anche attraverso azioni di informazione e formazione;
  - b. propone azioni di *governance* della mobilità urbana al fine di ridurre le emissioni (es. ZTL, "zone 30")
  - a. promuove la tassazione intelligente per incoraggiare la transizione verso una mobilità a basso impatto ambientale;
  - b. ottimizza il sistema di mobilità urbana a favore dell'integrazione, interoperabilità e interconnessione efficace tra le reti di trasporto;
  - c. assicura la tutela, manutenzione e valorizzazione dei tracciati storici di cui all'Articolo 46, comma 4.

## **ARTICOLO 50 BLAR - INFRASTRUTTURAZIONE TELEMATICA DEL TERRITORIO**

### **OBIETTIVI**

- I. *Migliore accessibilità diffusa ai servizi di base e coesione territoriale*
- II. *Incremento dell'attrattività del territorio metropolitano e sviluppo sostenibile*
- III. *Sistema produttivo competitivo, sostenibile, qualificato e non disperso, orientato ad un uso condiviso ed ottimale di servizi e risorse*

### **RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

1. La CMT<sub>o</sub> promuove e sostiene, per l'intero territorio metropolitano, con particolare attenzione alle aree montane, l'infrastrutturazione telematica a banda larga ed ultra larga adeguata alle esigenze di connessione delle imprese e dei cittadini (per le attività di studio, lavoro, telemedicina, svago, ...) anche attraverso la formazione di intese con la Regione, i Comuni e le Zone omogenee.

## TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 51 FIN - NORME FINALI

1. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del PTGM si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini singoli o associati.
2. Il PTGM è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana e sentite le realtà sociali.
3. In seguito alla sua approvazione, il PTGM è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito web istituzionale della CMT0; con la pubblicazione il PTGM assume efficacia, che mantiene fino all'approvazione di un nuovo piano o di una variante dello stesso.
4. Dalla data di entrata in vigore del PTGM, si intende esaurita l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ("PTC2") approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 121-29759 del 21/07/2011.
5. Il rinvio operato dalle presenti Norme del PTGM a fonti legislative o regolamentari è da intendersi esteso alle successive modificazioni e integrazioni a cui saranno sottoposte tali fonti.

#### Riferimenti normativi

L.R. 56/1977,  
artt. 1bis, 7bis e  
8

Statuto  
metropolitano,  
art.8

## APPENDICE I TABELLE DI SINTESI – AREE LIBERE, DENSE, DI TRANSIZIONE (ART. 17)

Le tabelle di sintesi che seguono sono un supporto alla lettura del testo e non sostituiscono in alcun modo l'articolato normativo

	DEFINIZIONE	DISPOSIZIONI GENERALI (RESIDENZA, PRODUTTIVO, COMMERCIO)	OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
<b>AREE DENSE</b>	Porzioni di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio qualificato per la collettività e aventi un impianto urbanistico significativo.	Sono compatibili i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa.  L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, densificazione, completamento su reliquati.	Sono compatibili i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa.  L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, densificazione, completamento su reliquati.
<b>AREE LIBERE</b>	Porzioni di territorio esterne al tessuto edilizio ed urbano consolidato o ai nuclei edificati, e comunque alle aree dense, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola, forestale o naturale, anche in presenza di insediamenti minori o sparsi quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare	Non sono consentiti nuovi insediamenti, né la nuova edificazione, nelle aree non urbanizzate.	È ammessa, in assenza di possibili alternative, da motivare e valutare in sede di conferenza di copianificazione e valutazione, CdS, VAS, VIA,..ove previste:  • la localizzazione e realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interventi di rilevante interesse pubblico, coerenti con la programmazione e la pianificazione strategica e territoriale generale e settoriale. Le mitigazioni e compensazioni da adottare dovranno essere definite secondo quanto previsto all'Articolo 20; l'interesse pubblico deve risiedere nella modifica urbanistica e non soltanto nelle relative opere di compensazione in sé considerate.  • Le aree di elevato pregio agronomico sono sempre tutelate.
<b>AREE DI TRANSIZIONE</b>	Porzioni di territorio di limitata estensione, eventualmente site ai margini delle aree dense e ad esse contigue, caratterizzate dalla presenza alternata di aree edificate e aree libere residuali, con possibile presenza di infrastrutture primarie, e comunque di valenza ambientale assente o scarsa.  Di norma non includono aree di elevato valore agronomico.	E' ammissibile un limitato incremento insediativo attraverso interventi di progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, sostituzione edilizia, densificazione, completamento su lotti interclusi, con esclusione di processi di dispersione insediativa.	E' ammissibile un limitato incremento insediativo attraverso interventi di progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, sostituzione edilizia, densificazione, completamento su lotti interclusi, con esclusione di processi di dispersione insediativa.
<b>"SPAZI LIBERI INTERCLUSI" NELL'URBANIZZATO DENSO</b>	Spazi interni alle aree dense, liberi dall'edificato, in genere non impermeabilizzati.  Possono essere individuati come "spazi liberi interclusi" luoghi con funzioni dismesse e non più necessarie.	Rivestono interesse sia ai fini del riordino e completamento dell'edificato, ove possibile e previsto, sia quali ambiti da salvaguardare e valorizzare in termini di spazi pubblici, anche con funzioni ecosistemiche di supporto al miglioramento della resilienza rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico.	Rivestono interesse sia ai fini del riordino e completamento dell'edificato, ove possibile e previsto, sia quali ambiti da salvaguardare e valorizzare in termini di spazi pubblici, anche con funzioni ecosistemiche di supporto al miglioramento della resilienza rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico.

## APPENDICE II TABELLE DI SINTESI - SISTEMA PRODUTTIVO (ARTT. 24, 25, 26)

Le tabelle di sintesi che seguono sono un supporto alla lettura del testo e non sostituiscono in alcun modo l'articolato normativo

	APIM (Co1 ex art. 25)	*AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO (art. 29)	TERRITORI NON COMPRESI NEGLI APIM (art. 26)	*AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO (art. 29)
Nuovo impianto aree produttive industriali, artigianali Art. 25	<b>AMMESSE</b> Co. 4 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)	<p><b>*AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co. 3 art. 24, lett. a) co. 1 art. 29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All'interno degli APIM, per razionalizzare il layout produttivo e il disegno urbanistico, qualora non esistano altre possibilità, nel rispetto dei principi generali di sostenibilità, può essere ammesso un utilizzo in modo marginale, delle Aree di elevato interesse agronomico, da concertare in sede di Conferenza di servizi e/o co-pianificazione</li> </ul> <p>Co. 4 art. 29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di non corrispondenza del valore agronomico alla I e II di capacità d'uso dei suoli</li> <li>In caso di dimostrato e condiviso interesse diffuso dell'intervento</li> </ul>	<b>NON AMMESSE**</b>	<b>NON AMMESSE</b>
Nuovo impianto aree per la rilocalizzazione di attività produttive ed artigianali isolate/ubicato in ambiti impropri/non idonei Art. 24	<b>AMMESSE</b> Co. 7 art. 24 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<b>NON AMMESSE**</b>	<b>NON AMMESSE</b>
Ampliamenti aree esistenti produttive, industriali, artigianali <b>&lt;= 20% SUL</b> art. 25-26	<b>AMMESSI</b> Co. 4 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<p><b>AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co. 8 art. 24 (DA) in caso di impossibilità, inadeguatezza o non sostenibilità di ricollocazione all'interno di un APIM (da valutare in sede di procedura di variante e/o conferenza di copianificazione), all'interno di aree adeguatamente infrastrutturate.</p> <p><b>AMMESSE CON CONDIZIONI**</b> Co. 2, Co. 3 art. 26 (DA) In caso di impossibilità, inadeguatezza o non sostenibilità di cui ai seguenti punti, da documentare opportunamente in sede di variante, in base al seguente ordine di priorità: a. soddisfacimento delle esigenze produttive tramite interventi sull'esistente entro i confini delle aree già in essere; b. ricollocazione all'interno di un APIM.  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)</p>	<p><b>*AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co. 4 art. 29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di non corrispondenza del valore agronomico alla I e II di capacità d'uso dei suoli</li> <li>In caso di dimostrato e condiviso interesse diffuso dell'intervento</li> </ul>
Ampliamenti aree esistenti produttive, industriali, artigianali <b>&gt; 20% SUL</b> art. 25-26	<b>AMMESSI</b> Co. 4 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<b>NON AMMESSE**</b>	<b>NON AMMESSE</b>
		<p><b>AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co. 4 art. 26 (DA) Possono essere consentiti in sede di variante urbanistica <b>limitati scostamenti rispetto al 20%</b> della SUL esistente, utili a funzionalizzare il layout aziendale, razionalizzare disegno urbano, garantire una migliore qualità ambientale e paesaggistica dell'intervento anche rispetto al contesto, ad almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intervento sia inserito in un progetto di riordino urbano ed edilizio o di rigenerazione esteso alla preesistenza, che provveda alla riqualificazione dell'ambito interessato e dei relativi spazi pubblici, al ridisegno dei margini urbani, all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico, alla soluzione di situazioni di criticità rispetto alle connessioni con il sistema viario e con le opere di urbanizzazione in genere</li> <li>sia riconosciuta in sede di procedura di variante e di VAS ove attivata, la rilevanza strategica dell'intervento e al contempo sia riconosciuta e condivisa la sua sostenibilità sociale, ambientale ed economica.</li> <li>l'intervento sia riconosciuto come strategico ed inserito nel Piano strategico metropolitano.</li> </ul>	<p><b>*AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co. 4 art. 29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di non corrispondenza del valore agronomico alla I e II di capacità d'uso dei suoli</li> <li>In caso di dimostrato e condiviso interesse diffuso dell'intervento</li> </ul>	

**\*\* In conferenza di co-pianificazione e valutazione e Conferenza di Servizi, può essere verificata l'ammissibilità, in aree esterne agli APIM, in presenza di attività economiche e escluse le aree di elevato e particolare interesse agronomico, di factory ritenute di importanza strategica e come tali previste nel vigente Piano strategico metropolitano.**



**PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZO DA ADOTTARE NEI CASI DI AMMISSIBILIA'**

**VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ PRELIMINARE (co. 4 art. 25 DA)**

- impossibilità di acquisire nuovi spazi tramite riordino urbanistico, completamento di aree esistenti, recupero di aree e contenitori dismessi/sottoutilizzati entro APIM di riferimento
- ogni altra verifica prevista in ambito VAS e OT comunale

**PRESCRIZIONI GENERALI (co. 3 e co. 4 art. 24 PP)**

- Tutela delle aree di elevato interesse agronomico di cui all'art. 29 (co.3 Art.24)
- Compatibilità con le altre funzioni ammesse esistenti e previste (co.4 Art.24)
- Compatibilità con le funzioni circostanti e in particolare con le funzioni sensibili (aree residenziali, scuole, ospedali, ecc.)
- Compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti, ovvero sono da prevedere contestualmente le azioni/opere necessarie ad assicurarne la compatibilità
- Non devono costituire episodi isolati dal contesto costruito e sfrangiati rispetto all'esistente.
- Devono dialogare positivamente con il contesto paesaggistico urbano, rurale, naturale di riferimento
- Raccordo diretto alla rete infrastrutturale primaria e messa in sicurezza viabilità
- Principi di invarianza e attenuazione idraulica

**DIRETTIVE GENERALI (co. 5 art. 24 DA)**

Predilezione per:

- riordino degli insediamenti esistenti, riqualificazione e rigenerazione dell'esistente con miglioramento della qualità urbana ed edilizia
- riuso di aree e contenitori edilizi dismessi (in particolare quelli in corrispondenza degli APIM)
- ricorso a siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine.

Rispetto delle condizioni:

- salvaguardia dei varchi e degli elementi della rete metropolitana di IV (tav. PP6), evitando frammentazione di ecosistemi e paesaggio
  - salvaguardia degli obiettivi della Rete storico culturale e fruitiva metropolitana ex art. 35
  - realizzazione degli ampliamenti, ove previsti, in contiguità con le aree produttive esistenti
- applicazione, ove necessario, delle azioni di mitigazione e compensazione ex art. 18

**INDIRIZZI GENERALI (co. 6 art. 24 I)**

- verificare fin da subito la presenza di eventuali vincoli (territoriali, ambientali,...) ostativi a eventuali futuri ampliamenti che dovessero rendersi necessari alle aree ed edifici per lo svolgimento delle funzioni previste/prevedibili, ovvero la possibile disponibilità di spazi.

**FUNZIONI DI LOGISTICA \*AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO (art. 29)**

	APIM (Co1 ex art. 25)	*AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO (art. 29)	TERRITORI NON COMPRESI NEGLI APIM (art. 26)	*AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO (art. 29)
Nuove aree destinazione logistica <b>=&lt; 5.000 mq</b> art. 25	<b>AMMESSE</b> Co. 7 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<b>NON AMMESSE**</b>  È fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal Piano strategico metropolitano e dal Piano della Logistica Regionale (art. 25 co. 5).	<b>NON AMMESSE</b>
Nuove aree destinazione logistica <b>&gt; 5.000 mq</b> art. 25	<b>AMMESSE</b> <b>Di preferenza in aree di pianura e collina</b> Co. 7 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<b>NON AMMESSE**</b>  È fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal Piano strategico metropolitano e dal Piano della Logistica Regionale (art. 25 co. 5).	<b>NON AMMESSE</b>
<b>Ampliamenti</b> <b>Fino al 20% SUL</b> artt. 25-26	<b>AMMESSI</b> Co. 4 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<b>AMMESSE CON CONDIZIONI</b> Co2-3 art. 26 (DA) In caso di impossibilità, inadeguatezza o non sostenibilità di cui ai seguenti punti, da documentare opportunamente in sede di variante, in base al seguente ordine di priorità: a. soddisfacimento delle esigenze produttive tramite interventi sull'esistente entro i confini delle aree già in essere; b. ricollocazione all'interno di un APIM. (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)	<b>AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co. 3 art. 24, lett. a) co. 1 art. 29  • per razionalizzare il layout produttivo e il disegno urbanistico, qualora non esistano altre possibilità, nel rispetto dei principi generali di sostenibilità, può essere ammesso un utilizzo in modo marginale, delle Aree di elevato interesse agronomico, da concertare in sede di CdS e/o co-pianificazione  Co. 4 art. 29 • In caso di non corrispondenza del valore agronomico alla I e II di capacità d'uso dei suoli • In caso di dimostrato e condiviso interesse diffuso dell'intervento
<b>Ampliamenti</b> <b>&gt; 20% SUL</b> artt. 25-26	<b>AMMESSI</b> Co. 4 art. 25 (DA)  (escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate)		<b>AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> Co 4 art. 26 (DA) Possono essere consentiti in sede di variante urbanistica <b>limitati scostamenti rispetto al 20%</b> della SUL esistente, utili a funzionalizzare il layout aziendale, razionalizzare disegno urbano, garantire una migliore qualità ambientale e paesaggistica dell'intervento anche rispetto al contesto, purchè in aree con presenza di attività produttive e con esclusione delle aree con suoli di elevato e particolare interesse agronomico, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: • l'intervento sia inserito in un progetto di riordino urbano ed edilizio o di rigenerazione esteso alla preesistenza, che preveda alla riqualificazione dell'ambito interessato e dei relativi spazi pubblici, al ridisegno dei margini urbani, all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico, alla soluzione di situazioni di criticità rispetto alle connessioni con il sistema viario e con le opere di urbanizzazione in genere • l'intervento, in area propria e su suoli di classe < II capacità d'uso, sia riconosciuto come strategico ed inserito nel Piano strategico metropolitano triennale vigente; • sia riconosciuta in sede di procedura di variante e VAS ove attivata, la rilevanza strategica dell'intervento e al contempo la sua sostenibilità sociale, ambientale ed economica.	<b>NON AMMESSE</b>

\*\* In conferenza di co-pianificazione e valutazione può essere verificata l'ammissibilità, in aree esterne agli APIM, proprie e con capacità d'uso dei suoli inferiori alla classe II, di factory ritenute di importanza strategica e come tali previste nel vigente Piano strategico metropolitano triennale. È fatto salvo quanto diversamente previsto dal Piano della Logistica Regionale.

**PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI DA ADOTTARE NEI CASI DI AMMISSIBILIA'**

**CRITERI PREFERENZIALI (co. 8 art. 25 DA)**

- prossimità di uno scalo ferroviario la scelta di utilizzo del trasporto su ferro per la movimentazione delle merci;
- il riuso di aree e contenitori edilizi dismessi;
- l'utilizzo di siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine;
- la presenza di un sistema di trasporto pubblico (o collettivo) e/o di una rete ciclabile in grado di garantire un livello di servizio adeguato tra l'insediamento e la stazione SFM più vicina, ad uso degli addetti e dei fruitori;
- l'esistenza di un'adeguata dotazione di infrastrutture primarie e di fonti energetiche.

**VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ PRELIMINARE (co. 4 e co. 9 art. 25 DA)**

- impossibilità di acquisire nuovi spazi tramite riordino urbanistico, completamento di aree esistenti, recupero di aree e contenitori dismessi/sottoutilizzati entro APIM di riferimento
- ogni altra verifica prevista in ambito VAS e OT comunale
- percentuale di prodotti movimentabili su ferro;
- capacità del sistema della mobilità (strade, ferrovie,..) di sostenere i flussi previsti (traffico leggero e pesante) e livello di incidentalità dell'area.

**PRESCRIZIONI GENERALI (co. 3 e co. 4 art. 24 PP)**

- Tutela delle aree di elevato interesse agronomico di cui all'art. 29 (co.3 Art.24)
- Compatibilità con le altre funzioni ammesse esistenti e previste (co.4 Art.24)
- Compatibilità con le funzioni circostanti e in particolare con le funzioni sensibili (aree residenziali, scuole, ospedali, ecc.)
- Compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti, ovvero sono da prevedere contestualmente le azioni/opere necessarie ad assicurarne la compatibilità
- Non devono costituire episodi isolati dal contesto costruito e sfrangiati rispetto all'esistente
- Devono dialogare positivamente con il contesto paesaggistico urbano, rurale, naturale di riferimento
- Raccordo diretto alla rete infrastrutturale primaria e messa in sicurezza viabilità
- Principi di invarianza e attenuazione idraulica

**DIRETTIVE GENERALI (co. 5 art. 24 DA)**

Predilezione per:

- riordino degli insediamenti esistenti, riqualificazione e rigenerazione dell'esistente con miglioramento della qualità urbana ed edilizia
- riuso di aree e contenitori edilizi dismessi (in particolare quelli in corrispondenza degli APIM)
- ricorso a siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine.

Rispetto delle condizioni:

- salvaguardia dei varchi e degli elementi della rete metropolitana di IV (tav. PP6), evitando frammentazione di ecosistemi e paesaggio
- salvaguardia degli obiettivi della Rete storico culturale e fruitiva metropolitana ex art. 35
- realizzazione degli ampliamenti, ove previsti, in contiguità con le aree produttive esistenti
- applicazione, ove necessario, delle azioni di mitigazione e compensazione ex art. 18

**INDIRIZZI GENERALI (co. 6 art. 24 I)**

- verificare fin da subito la presenza di eventuali vincoli (territoriali, ambientali,...) ostativi a eventuali futuri ampliamenti che dovessero rendersi necessari alle aree ed edifici per lo svolgimento delle funzioni previste/prevedibili, ovvero la possibile disponibilità di spazi.

## RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITA' UBICATE IN AMBITI IMPROPRI/NON IDONEI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA

<b>Rilocalizzazione di attività produttive ed artigianali isolate/ubicate in ambiti impropri/non idonei</b>  <i>Artt. 24-25</i>	<b>APIM (Co1 ex art. 25)</b>	<b>TERRITORI NON COMPRESI NEGLI APIM (art. 26)</b>	<b>*AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO (art. 29)</b>
	<b>AMMESSE</b> <i>Co. 18 art. 17, Co. 7 art. 24 (DA)</i>  <small>(escluse le aree di elevato interesse agronomico* o altrimenti vincolate per legge o strumenti sovraordinati)</small>	<b>NON AMMESSE</b>  Nel caso di attività in comuni classificati montani (ISTAT) <b>AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> <i>Co. 8 art. 24 (DA)</i>  In nuove aree adeguatamente infrastrutturate, in caso di impossibilità, inadeguatezza o non sostenibilità di ricollocazione all'interno di un APIM (da valutare in sede di procedura di variante e/o conferenza di copianificazione) <small>(escluse le aree di elevato interesse agronomico o altrimenti vincolate per legge o strumenti sovraordinati)</small>	<b>NON AMMESSE</b>  <b>AMMESSE ECCEZIONALMENTE</b> <i>Co. 3 art. 24, lett. a) co. 1 art. 29</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>All'interno degli APIM, per razionalizzare il layout produttivo e il disegno urbanistico, qualora non esistano altre possibilità, nel rispetto dei principi generali di sostenibilità, può essere ammesso un utilizzo in modo marginale, delle Aree di elevato interesse agronomico, da concertare in sede di Conferenza di servizi e/o co-pianificazione</li> </ul> <i>Co. 4 art. 29</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di non corrispondenza del valore agronomico alla I e II di capacità d'uso dei suoli</li> <li>In caso di dimostrato e condiviso interesse diffuso dell'intervento</li> </ul>

### PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZO DA ADOTTARE NEI CASI DI AMMISSIBILIA'

#### VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ PRELIMINARE (co. 4 art. 25 DA)

- impossibilità di acquisire nuovi spazi tramite riordino urbanistico, completamento di aree esistenti, recupero di aree e contenitori dismessi/sottoutilizzati entro APIM di riferimento
- percentuale di prodotti movimentabili su ferro

#### PRESCRIZIONI GENERALI (co. 3 e co. 4 art. 24 PP)

- Tutela delle aree di elevato interesse agronomico di cui all'art. 29 (co.3 Art.24)
- Compatibilità con le altre funzioni ammesse esistenti e previste (co.4 Art.24)
- Compatibilità con le funzioni circostanti e in particolare con le funzioni sensibili (aree residenziali, scuole, ospedali, ecc.)
- Compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti, ovvero sono da prevedere contestualmente le azioni/opere necessarie ad assicurarne la compatibilità
- Non devono costituire episodi isolati dal contesto costruito e sfrangiati rispetto all'esistente.
- Devono dialogare positivamente con il contesto paesaggistico urbano, rurale, naturale di riferimento
- Raccordo diretto alla rete infrastrutturale primaria e messa in sicurezza viabilità
- Principi di invarianza e attenuazione idraulica

#### DIRETTIVE GENERALI (co. 5 art. 24 DA)

##### Predilezione per:

- riordino degli insediamenti esistenti, riqualificazione e rigenerazione dell'esistente con miglioramento della qualità urbana ed edilizia
- riuso di aree e contenitori edilizi dismessi (in particolare quelli in corrispondenza degli APIM)
- ricorso a siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine.

##### Rispetto delle condizioni:

- salvaguardia dei varchi e degli elementi della rete metropolitana di IV (tav. PP6), evitando frammentazione di ecosistemi e paesaggio
- salvaguardia degli obiettivi della Rete storico culturale e fruitiva metropolitana ex art. 35
- realizzazione degli ampliamenti, ove previsti, in contiguità con le aree produttive esistenti
- applicazione, ove necessario, delle azioni di mitigazione e compensazione ex art. 18

#### INDIRIZZI GENERALI (co. 6 art. 24 I)

- verificare fin da subito la presenza di eventuali vincoli (territoriali, ambientali,...) ostativi a eventuali futuri ampliamenti che dovessero rendersi necessari alle aree ed edifici per lo svolgimento delle funzioni previste/prevedibili, ovvero la possibile disponibilità di spazi.

